Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000|146|613 091.46993 G WAGES - WATER SUPPLY

JUNE 1944 - JAN. 1945

12

091.46 (73)

Servizi Pubblica - Acqua

WAGES - WATER SUPPLY

10000/146/613

1343

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

WINGS - WATER SUPPLY

10000/146/613

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM JUN 44
TO JAN 45
CATALOGUE-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1345

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPTAIN TOPLISS

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOR SUB-COMMISSION

DCB/rmw

28 January 1945

TEL : Ext. 504

REF : LSC/410 (LSC/526 and 504)

SUBJECT: Wage adjustment for Enna Water and Light Company's workers.

Gentlemen:

This will advise that the agreement recently submitted concerning the above company is approved by the Labor Sub-Commission.

Yours very truly,

W. H. BRAINE

W. H. BRAINE
Director
Labor Sub-Commission

Ministry of Industry, Commerce and Labor
Italian Government
Rome

3834

1346

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Cer[illegible]et

CC/cf

MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCE
AND LABOR

Rome, January 9, 1945

PROT. N. 650 / 1.29 / Att. 1

SUBJECT: Wage adjustment for Enna Water
and Light Company's workers.

TO : Allied Commission

The Provincial Labor Office in Enna Province is submitting to this Ministry a copy of the agreement concerning the wage adjustment for Enna Water and Light Company's workers.

This Ministry would like to know the A.C.'s opinion in order that the above mentioned agreement be approved.

THE MINISTER

(Signed ENRICO PARESCE)

1347

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Carigiet /js

AGREEMENT CONCERNING WAGE ADJUSTMENT FOR WORKERS OF "ENNA WATER AND LIGHT COMPANY"

In the year 1944 on the day 30 of the month of September in the seat of the R.Prefecture, under the presidency of H.E. the Prefect, have met the following:

the representatives of the Labor Chamber of Enna,
the Commission of workers of the Company,
the representative of the Provincial Labor Office ,

with the purpose to come to an agreement in order to adjust wages and salaries to be granted to workers angaged by the above mentioned Company.

The members present at the meeting were the following: H.E. the Prefect - Lawyer Ferruccio Attilio Eruno - The Major Mr.Militello Francesco B.ne di Castagna - The Chief Accountant Mr.Assennato - The Director of the Company Eng. Antoci - The representatives of the Provincial Labor Office-: The Director Mr.Filiberto Salvatore - The General Secretary, Dr.Cuciuffo Lorenzo - The Chief Service Mr.Vinci Dr.Girolamo. The representatives of the Water and Light Company: Prof. Pedalino Francesco, secretary of the Labor Chamber of Enna. Rizzo Gaetano. Ubbriaco Paolo. Pignato Lucio. Estero Angelo.Giordano F.Paolo.Nigrelli Michele.

The Director of the U.P.L. informs the members of the facts which caused the strike among the personnel of Water and Light Company.

Since last June the personnel [illegible] requested a wage adjustment in consideration of the increased cost of living.

On June 7.1944 qn agreement has been made at the Regional Labor Office in order to improve wages and salaries to be granted to the workers of the S.C.E of Sicily. This agreement was approved by the Ministry of Industry Commerce and Labor and by the Allied Commission.

We believe necessary that the above mentioned agreement be applied to the personnel of this Company which

3832

1348

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

is administered by the same S.C.E of Sicily.

The Provincial Labor Office having examined the aforementioned requests and having considered the low wages and salaries granted to the personnel of the Water and Light Company of Enna, and having heard the opinion of the Regional Labor Office and that of the Labor Sub-Commission, has promised to give its assistance in order to resolve the above mentioned problem.

However, the Provincial Labor Office having considered that many worker's categories, as alectricians, building workers, port-workers etc. benefit of wage increases it believes necessary that such a benefit be also extended to the Water and Light workers, as follows:

1) that wages of the workers of Enna Province be equalized to the same level of the wages paid to the workers engaged by the S.C.E of Sicily.

(The agreement made on June 7,1944 concerning the wage adjustments of S.C.E of Sicily has been approved by the Ministry of Industry Commerce and Labor and by the Allied Commission).

2) That the presence indemnity be applied starting from September 1943.

The above mentioned presence indemnity must be increased of 70% with effect from November 1.1943.

3) that the families of workers can benefit of electric light consumption as it has been provided for the workers of the S.C.E of Sicily.

The Director of the Provincial Labor Office having considered that the cost of living at Enna is inferior to that of other centre of the Island, has suggested that a 100% increase be applied on the base wages already granted to the personnel; and that the presence indemnity be granted for the period from September 1943.

The presence indemnity must be increased of 70% with affect from November 1; 1943, according to the General order n.44.

- The deduction of the income-tax (Ricchezza Mobile) must be reimbursed according to the Circular n.9119, issued on June 3, 1944 by the Ministry of Finance.

3831

1349

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- The families of workers can benefit of electric light consumption in the same extent, as it has been provided for the workers of S.C.E of Sicily.

The Mayor of the Commune has remarked that the Communal balance does not consent to satisfy the request of the personnel. Nowever the Mayor is disposed to grant to the above mentioned personnel an increase of the electric light consumption without modifying the communal balance.

The Mayor has declared that, according to a provision issued by the Istituto di Previdenza Sociale, the payment of the presence indemnity has been suspended, and all rules issued on September 1, 1943 concerning the payment of the above mentioned indemnity were considered void.

As for as the reimbursement of the amounts of income-tax is concerned, it has been provided that no more deductions on the wages must be made. The amounts in arrears will be paid when the tax-collecting office will forwards the aforementioned amounts to the Commune.

Wages and salaries can be adjusted according to the increases granted on August 15, 1944. Ifthe Italian Government will grant further wage increases the relative amounts should be deducted on the new economic situation that could be enacted by State.

The representatives of workers and the representative of the Labor Chamber, Prof.Paladino, insist to have the abovementioned agreement accepted.

After the discussion H.E. the Prefect, in order to meet as far as possible the personnel requirements, pending provisions of general character in course of preparation, has invited the members to accept the Mayor's proposals. Therefore all members have agreed upon the following:

1) To grant a monthly increase of L.500 to those workers who receive a wage or a salary less than L.700 a month.

2) To grant a monthly increase of 300 to those workers who receive a wage or a salary superior to L.700 a month.

3) To grant the presence indemnity starting from September 1944 as contemplated in the present contract.

1830

1550

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The abovementioned indemnity must be increased of 70% with effect from November 1,1944.

4) Reimbursement of the deduction of the income-tax on 70% wage (General Order n.14) . Said reimbursement is subordinated to the reimbursement that will be effected by the tax-collecting Office.

5) Application of the decision that will be taken by the "Giunta Provinciale Amministrativa" concerning the facilities to be granted to the worker's families as far as the electric light consumption is concerned.

The above mentioned agreement does not contemplate the family allowances which will be regularly paid.

The increases contemplated in the present agreement will be effective from September 1,1944.

The present agreement has been approved and signed by the following:

The Secretary of the Chamber of Labor - Signed : Avv.F.Brin ; the Director of the Provincial Labor Office: S.Filiberto - The Commission of the workers and employees: signed: Nigrelli Michele.
Russo Gaetano
Ubbriaco Paolo
Giordano F.Paolo
Pignato Lucio
Estero Angelo

3829

1351

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capt. Topliss

QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOR SUB COMMISSION

AG 091/46

~~AG 230/325~~

8 January 1945

SUBJECT: Adeguamento salari lavoratori dipendenti dalla Soc. Acquedotto di Palermo.

TO : The Ministry of Industry, Commerce and Labor

FROM : Col. Smith

091.4615

1. This is in reply to your letter of 27 December 1944 with reference to above agreement.

2. Please be advised that this agreement has been approved by the Labor Sub-Commission.

3. Will notify all interested parties.

JAMES R. SMITH
Colonel, GSC
Acting Director,
Labor Sub-Commission

copies to:
Economic Section
Regional Commissioner Sicilia Region
attention Regional Labor Officer.

11 3828

1352

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero delle Corporazioni

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Roma 27-12 1944 A

46993

All'On. Commissione Alleata - Sottocommissione del lavoro

Prot. N.° 660/I/54/Allegati — Rispondere al foglio N.° del

OGGETTO: Adeguamento salari lavoratori dipendenti dalla Soc. Acquedotto di Palermo.

Con verbale di accordo stipulato il 30 settembre 1944 sotto gli auspici dell'Ufficio provinciale del lavoro di Palermo, fra i rappresentanti della Soc. Acquedotto di Palermo e i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, sono stati stabiliti degli aumenti di stipendi e di salari, allo scopo di adeguarli a quelli vigenti per le categorie similari (dipendenti da servizi pubblici, come luce, tramvie, ecc.).

I massimi di paga segnati nell'accordo sono inferiori alle paghe corrisposte dall'Armata Alleata a categorie similari di lavoratori.

Questo Ministero è del parere che l'accordo possa essere approvato. Ritiene anzi opportuno che l'approvazione sia quanto più sollecita possibile in

FR/cl

N. 3827 ./.

1353

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

considerazione dello stato di grave disagio in cui versano le categorie dei lavoratori.

Si trasmette a codesta On.Commissione copia dell'accordo suddetto, con gli allegati esplicativi, e si prega di voler concedere la necessaria adesione.

IL MINISTRO

1354

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Carigiet

MINISTRY OF INDUSTRY COMMERCE AND LABOR.

SUBJECT : Wage adjustments for workers of " Acquedotto di Palermo Co."

TO : Allied Commission - Labor Sub Commission.

According to the agreement made on September 30, 1944, under the auspices of the Provincial Labor Office of Palermo and between the representatives of "Acquedotto di Palermo Co" and the representatives of the workers employed at the same Company, it has been established to increase wages and salaries in order to raise them to the level of the wages paid to similar categories (pubblic services, tramways, electric Co. etc.)

The maximum wages indicated by the above mentioned agreement are lower than those granted by the Allied Forces to workers of the same categories.

This Ministry believes that the above mentioned Labor Agreement may be approved and furthermore it deems it advisable that the approval in question should be urgently granted owing to the bad conditions of the working classes.

We are herewith submitting you a copy of the above mentioned labor agreement together with the explicatory attachments.

We beg the Labor Sub Commission to give its necessary approval.

3826

THE MINISTER

(Gronchi)

1355

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Captain Topkis

The figures on your
memo appear to be
Taken from Column 10
entitled "Total Complaints"
One likely not the
previous number entered
from the proposed increase?
Was column 13 3825
Explanation.
yes They are
Sorry. JP

CS/14.05

M. Sachs

To: Col SMITH

Subject: Wage Incr. Soc Acquedotto di PALERMO

1. The table below indicates that the proposed increases are very reasonable, as well below the maximum laid down by the HQ.

		Soc Acquedotti	NEW	① Soc Gen Elett Sicil	② Soc Aeron Med orientale	Amer Force
		NEW 4887 ~~4787~~			4900	5100
Impiegati	1A	4137 ~~4063~~			4200	4900
	2 men	3197 ~~3089~~			3500	4500
	3A men	2898 ~~2793~~			2850	3000
	3B men					
Operai	Capi Operai	3016 ~~2879~~			3100	3900
	Op. qualif.	2600 ~~2477~~			2880	3600
	Op Comuni	2340 ~~2230~~			2630	3600

Daily wage DIFFERENTIALS calculated the 1.80

2. This agreement was signed 30 Sept 44 & incorporates the following increases over the previous "Carovita" increases.

3. The agreement comes into force from 1 May 44

3824

4. The agreement conforms with the rules laid down by the HQ & therefore it is suggested that it be adopted

Stephen Taplett

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

very reasonable & are well below the Ital HR.

		Soc Acquedotto Nel		① Soc Anon Italo Sicil	Amer Force
		Nel 4887		4900	5100
Impiegati.	1A	4137		4200	4900
	2 mem	3192		3500	4500
	3A mem	2898		2850	3000
	3B mem				
Operai	Capi operai	3016		3100	3900
	Op. qualif.	2600	150	2880	3600
	Op. comuni	2340		2630	3600

2. This agreement was signed 30 Sep 44 & therefore the figures shown are exclusive the new "Canonita" increases

3. The agreement comes into force from 1 May 44

4. The agreement conforms with the rules laid down by the HQ & therefore it is suggested that it be adopted

3 Jan 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1358

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

46903

VERBALE DI ACCORDO PER LA PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI E PAGHE
DEI DIPENDENTI DELLA SOC.AC UEDOTTO DI PALERMO

L'anno 1900quarantaquattro il giorno 30 del mese di settembre in Palermo presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro in Piazza G. Verdi 15 si sono riuniti i rappresentanti della Società Acquedotto di Palermo e la Commissione dei dipendenti della stessa Società, al fine di formulare le proposte di adeguamento degli stipendi e salari da trasmettere al Ministero del Lavoro ed alla A.C.C. Sottocommissione del Lavoro per la regolare ratifica.

Sono presenti:

per la Soc. Acquedotto i Sigg.Avv. Bino Napoli - Ing.Vigevani Egildo - Avv. Carini Tommaso - Rag. Cicutto Ferruccio;

per i dipendenti i Sigg.: Chines Umberto - Ramirez Filippo - Grita Guido - Lupo Giuseppe;

Per l'Ufficio Provinciale del Lavoro i Sigg.:

Dott.Giulio Gionfrida
Rag.Bartolomeo Romano
Ing.Francesco Grimaldi
Sig.Mariano Equizzi.

3823

Le parti, assistite dai rappresentanti dell'U.P.L., iniziano la discussione conclusiva in merito alle proposte di adeguamento delle retribuzioni di tutto il personale della Soc. Acquedotto di Palermo e delle modalità di applicazione; già in altre precedenti sedute formulate e studiate, dopo di che concordano quanto appresso:

1°) A tutto il personale impiegatizio, senza distinzione di categoria, viene accordato un aumento di stipendio in misura unica comprensivo dell'indennità di presenza facendo discriminazione soltanto fra personale maschile e personale femminile.

Le quote di aumento sono:

Personale maschile: L. 940 al mese
" femminile: " 758 al mese

da aggiungersi all'attuale stipendio netto.

I suddetti aumenti sono stati stabiliti tenendo conto che le nuove

1359

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

retribuzioni complessive, esclusi assegni familiari, non debbono in ogni caso superare i seguenti massimi stabiliti dal G.M.A. per i suoi dipendenti civili, decurtati dell'importo degli assegni familiari (L.200 al mese) e di L.5 al giorno come da richiesta dell'A.C.C.:

Cat.	I	L.	4.900
"	II uomini	"	4.550
"	donne	"	4.200
"	III uomini	"	4.300
	donne	"	3.800
"	IV uomini	"	3.500
	donne	"	3.100
"	V uomini	"	3.250
"	VI uomini	"	2.900

2°) per quanto attiene alle retribuzioni degli operai giornalieri non regolati da Contratto Aziendale, le parti concordano i seguenti salari comprensivi dell'indennità di presenza ed esclusi gli assegni familiari:

Capi squadra	L. 116	per giornata di 8 ore
Op. qualific.	" 100	" " " " " "
" comuni	" 90	" " " " " "
Operai dai 18 ai 21 anni:		
2^ categoria	L. [illegible]	" " " " " "
3^ "	" 75,20"	" " " " " "
Operai dai 15 ai 18 anni:		
	L. 60	" " " " " "

Per stabilire i detti salari si è pure seguito il principio di non superare quelli stabiliti dal G.M.A. per i suoi dipendenti civili, ma di decurtarli della quota assegni familiari.

3°) Gli aumenti di cui al n.1 modificano soltanto le tabelle paghe dell'attuale contratto di lavoro che regola i rapporti d'impiego fra la Soc. Acquedotto e i suoi dipendenti, mentre nulla viene modificato per quanto riguarda ogni altra parte. Detti aumenti fanno parte integrante dello stipendio.

3822"

1360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4°) I salari fissati al n.2 annullano e sostituiscono quelli in atto percepiti dagli operai, dalla data di approvazione del presente accordo.

5°) Gli aumenti di cui al presente accordo collettivo avranno decorrenza dal 1° maggio 1944.

Il presente accordo, unitamente alle notizie richieste dalla A.C.C con circolare del 24 maggio u.s., sarà sottoposto alle competenti Autorità per la relativa ratifica.

Per la compilazione delle informazioni richieste dalla A.C.C.,la Soc. Acquedotto designa per la firma i Sigg. Avv. Carini Tommaso, Rag. Cicutto Ferruccio mentre i rappresentanti dei lavoratori delegano la firma ai Sigg. Ramirez Filippo, Grita Guido.

Il presente accordo potrà essere disdettato da una delle parti con preavviso di almeno un mese.

L'eventuale disdetta sarà comunicata all'U.P.L. di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.ti: Avv. Bino Napoli
Ing.Vigevani Egildo
Avv. Carini Tommaso
Rag.Cicutto Ferruggio

Chines Umberto
Ramirez Filippo
Grita Guido
Lupo Giuseppe

Dott.Giulio Gionfrida
Rag.Romano Bartolomeo
Ing.Grimaldi Francesco
Sig.Mariano Equizzi

p.c.c. V/

3821

1367

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE IMPIEGATO DI RUOLO

SOC. ACQUEDOTTO DI PALERMO

Informazioni di cui al punto 3 della Circolare A.C. Quartiere Generale delle Reg

Cat.	Qualifica	Num. persone	Retribuz. minime	Retribuz. medie	Retribuzioni massime			Quota 13ª mensilità	c
					Stipendi	Aumento ord.n.14	Totale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Impiegati con funzioni direttive	3	2.500,-	4.373,-	3.056,-	1.317,-	4.373,-	364,40	4
II	Impiegati di concetto								
	Uomini	18	2.020,-	3.557,-	2.198,-	1.359,-	3.557,-	296,40	3
	Donne	2	1.530,-	2.670,-	1.606,-	1.064,-	2.670,-	222,50	2
III	Impiegati d'ordine di I								
	Uomini	10	1.590,-	2.529,-	1.518,-	1.011,-	2.529,-	210,75	2
	Donne	6	1.190,-	1.813,-	1.070,-	743,-	1.813,-	151,10	1
IV	Impiegati d'ordine di II								
	Uomini	9	1.445,-	2.209,-	1.318,-	891,-	2.209,-	184,10	2
	Donne	1	1.020	1.455,-	856,-	599,-	1.455,-	121,25	1
V	Impiegati subalterni di I	35	1.310,-	2.080,-	1.237,-	843,-	2.080,-	173,35	2
VI	" " " II	21	1.190,-	1.599,-	941,-	658,-	1.599,-	133,25	1

N.B.-I dati esposti nella superiore tabella valgono per il personale di ruolo, disciplinato dal Con
dal 1° Settembre 1942.
-I calcoli sui quali si basa lo specchio sono ottenuti operando sulle medie.
-La quota della 13ª mensilità è calcolata sul totale di cui alla colonna n.8
-A parte viene corrisposta una indennità di presenza di £.390 per gli uomini e £.208,- per le d
da accordo 30/9/1944 allegato, la indennità stessa viene abolita.
-Le deduzioni di cui alla colonna n.11 si riferiscono:
a) all'imposta di ricchezza mobile 8,16%
b) al contributo Cassa Malattia 1%
c) al contributo previdenza 6%
d) al contributo assicurazioni sociali nella misura fissa di £.71,45.

3820

1362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOC. ACQUEDOTTO DI PALERMO

i al punto 3 della Circolare A.C. Quartiere Generale della Regione di Sicilia.

Retribuz. minime 4	Retribuz. medie 5	Retribuzioni massime			Quota 13ª mensilità 9	Totale complessiv. 10	Deduzioni 11	Retribuz. netta 12	Aumento richiesto 13
		Stipendi 6	Aumento ord. n.14	Totale 8					
2.500,-	4.373,-	3.056,-	1.317,-	4.373,-	364,40	4.737,40	789,55	3.947,85	940,-
2.020,-	3.557,-	2.198,-	1.359,-	3.557,-	296,40	3.853,40	655,60	3.197,80	940,-
1.530,-	2.670,-	1.606,-	1.064,-	2.670,-	222,50	2.892,60	509,95	2.382,65	758,-
1.590,-	2.529,-	1.518,-	1.011,-	2.529,-	210,75	2.739,75	486,80	2.252,95	940,-
1.190,-	1.813,-	1.070,-	743,-	1.813,-	151,10	1.964,10	369,20	1.594,90	758,-
1.445,-	2.209,-	1.318,-	891,-	2.209,-	184,10	2.393,10	434,25	1.958 85	940,-
1.020	1.455,-	856,-	599,-	1.455,-	121,25	1.576,25	310,40	1.265,85	758,-
1.310,-	2.080,-	1.237,-	843,-	2.080,-	173,35	2.253,35	413,05	1.840,30	940,-
1.190,-	1.599,-	941,-	658,-	1.599,-	133,25	1.732,25	334,05	1.398,20	940,-

abella valgono per il personale di ruolo, disciplinato dal Contratto Aziendale di Lavoro in vigore

pecchio sono ottenuti operando sulle medie.
alcolata sul totale di cui alla colonna n.8
denn ità di presenza di £.390 per gli uomini e £.208,- per le donne. Con l'aumento richiesto, come
la indennità stessa viene abolita.
n.11 si riferiscono:
mobile 8,16%
tia 1%
6%
ni sociali nella misura fissa di £.71,45.

1363

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I sottoscritti dichiarano che i dati e le informazioni qui riportate relative alle r

della Società Acquedotto di Palermo sono complete ed esatte.

Avv. Torr

rag. Luc

Filip

Gall

Giul

1364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gano che i dati e le informazioni qui riportate relative alle retribuzioni degli impiegati

di Palermo sono complete ed esatte.

Avv. Tommaso Carini
rag. Lorenzo Cicchitto
Filippo Romano
Guido Gnoffo
Giulio Trapani

1365

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOC. ACQUEDOTTO DI PALERMO

Qualifiche di lavoro degli impiegati di ruolo

Qualifiche contrattuali	Cat.	M a n s i o
Impiegati con funzioni direttive	I	Ingegneri e geometri capi ufficio
Impiegati di concetto	II	Vice capi ufficio - Capi Sezione - Cassieri - Ge Assistenti tecnici
Impiegati d'ordine di I	III	Aiuto contabili tecnici e amministrativi - Diseg Assistenti ai lavori - Magazzinieri
Impiegati d'ordine di II	IV	Sorveglianti - Capi fontanieri - Aiuto magazzini
Impiegati subalterni di I	V	Fontanieri - Letturisti - Meccanici - Capo fatto
Impiegati subalterni di II	VI	Fattorini - Guardiani - Manovali

3819

1364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOC. ACQUEDOTTO DI PALERMO

Qualifiche di lavoro degli impiegati di ruolo

Cat.	M a n s i o n i	Num. persone
I	Ingegneri e geometri capi ufficio	3
II	Vice capi ufficio - Capi Sezione - Cassieri - Geometri - Contabili - Assistenti tecnici	20
III	Aiuto contabili tecnici e amministrativi - Disegnatori - Fatturisti - Assistenti ai lavori - Magazzinieri	16
IV	Sorveglianti - Capi fontanieri - Aiuto magazziniere	10
V	Fontanieri - Letturisti - Meccanici - Capo fattorini - Telefonista - Autisti	35
VI	Fattorini - Guardiani - Manovali	21
		105

Avv. Tommaso Carini

rag Ferruccio Cimbali

Guido Gentile

1367

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE OPERAIO

SOC. ACQUEDOTTO DI PALERMO

Informazioni di cui al punto 3 della Circolare A.C. Quartiere Generale della

Cat.	Qualifica	Num. persone	Paga & Corni media	Retribuzioni mensili: Paga	Indennità di presenza	Aumento ord. n.14	Totale	53ª settim
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Capi squadra	2	2.060,-	1.120,-	250,-	772,-	2.142,-	37,
II	Operai qualificati	22	1.500,-	760,-	250,-	512,-	1.522.-	25,
III	Operai comuni	34	1.240,-	600,-	250,-	420,-	1.270,-	20,
IV	Operai qualificati dai 18 ai 21 anni	2	1.100,-	500,-	250,-	350,-	1.100,-	18
V	Operai comuni dai 18 ai 21 anni	1	750,-	360,-	250,-	252,-	862,-	12
VI	Operai dai 15 ai 18 anni	3	650,-	300,-	250,-	210,-	760,-	10

N.B.- I dati esposti nella superiore tabella valgono per il personale operaio non di ruolo.

- Dato che il nuovo salario è al lordo di ogni ritenuta le retribuzioni sono pure al lordo

- Con la corresponsione della concordata nuova retribuzione, viene abolita la indennità di corrisponde in ragione di £.10 giornaliere.

3818

1368

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOC. ACQUEDOTTO DI PALERMO

a cui al punto 3 della Circolare A.C. Quartiere Generale della Regione di Sicilia

a 25 orni dis 4	Retribuzioni massime: Paga 5	Indennità di presenza 6	Aumento ord. n.14 7	Totale 8	53ª settimana 9	Retribuzione mensile 10	Retribuzione giornaliera attuale 11	Nuova retribuzione giornaliera concordata 12
060,-	1.120,-	250,-	772,-	2.142,-	37,85	2.179,85	87,15	116,-
500,-	760,-	250,-	512,-	1.522.-	25,45	1.547,45	61,90	100,-
240,-	600,-	250,-	420,-	1.270,-	20,40	1.290,40	51,60	90,-
100,-	500,-	250,-	350,-	1.100,-	18,-	1.118,-	44,70	86,-
750,-	360,-	250,-	252,-	862,-	12,24	874,25	34,95	75,20
690,-	300,-	250,-	210,-	760,-	10,20	772,20	30,90	60,-

riore tabella valgono per il personale operaio non di ruolo.

è al lordo di ogni ritenuta le retribuzioni sono pure al lordo.

la concordata nuova retribuzione, viene abolita la indennità di presenza che attualmente ni

£.10 giornaliere.

13699

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I sottoscritti dichiarano che i dati e le informazioni qui riportate relative alle ret

della Società Acquedotto di Palermo sono completi ed esatti/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dati e le informazioni qui riportate relative alle retribuzioni degli operai

sono completa ed esatta/

Avv. Tommaso Carini'

ing. Francesco Cirillo

Filippo Romano

Guido Greco

Isidoro Trovato

1371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOC. ACQUEDOTTO DI PALERMO

Qualifiche di lavoro degli operai

Qualifica	Cat.	Mansion
Capi squadra operai	I	Sorveglianza squadra operai addetti riparazione della rete idrica ed ai
Operai qualificati	II	Fontanieri - Muratori - Falegnami,
Operai comuni	III	Manovali - Guardiani, ecc.
Operai qualificati dai 18 ai 21 anni	IV	Aiuto fontanieri - Aiuto muratori -
Operai comuni dai 18 ai 21 anni	V	Manovali, guardiani, ecc.
Operai dai 15 ai 18 anni	VI	Garzoni, apprendisti

Avv. Tomm

ing. Jean

Gli

Fonda

3817

1372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOC. ACQUEDOTTO DI PALERMO

Qualifiche di lavoro degli operai

	Cat.	M a n s i o n i	Num. persone
	I	Sorveglianza squadra operai addetti alla manutenzione e riparazione della rete idrica ed ai nuovi lavori	2
	II	Fontanieri - Muratori - Falegnami, ecc.	22
	III	Manovali - Guardiani, ecc.	34
anni	IV	Aiuto fontanieri - Aiuto muratori - aiuto falegnami, ecc.	2
	V	Manovali, guardiani, ecc.	1
	VI	Garzoni, apprendisti	3
			64

Avv. Tommaso Carini

ing. Ignazio Cicchitto

Guido Grata

1373

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPTAIN TOPLISS

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOR SUB-COMMISSION

JRS/rmw

T&L : 478904

30 December 1944

REF : 091.46993 (091.4341)

SUBJECT: Wage Adjustment Agreement - Soc. An. Industria Autobus

TO : Lt. C. F. Mason, R.A.
Regional Labor Officer
Sicilia Region

1. Reference is made to your letter dated 22 December, 1944. RLA/230.147, regarding wage adjustment agreement reached between the employees of the Societa Anonima Industria Autobus and the management.

2. The wage agreement as submitted is approved by this Sub-Commission.

JUNIUS R. SMITH
Colonel, GSC
Acting Director
Labor Sub-Commission

3816

1374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

To:- Col SMITH

Subject :- Wage Agreement. Sec Anon Sudenlica Autobus

(1) The New salaries ~~xxx~~ this agreement are the same as those of Soc Anon Siculmann Transporti approved last Aug.

2. The New salaries are well below Armed Force Rates.

Rank		S.A.I.A. GROSS		Armed Force
Ispettori	1 A	4900	Monthly	5100
	1 B	4560		4900
	2	4200		4560
	3 A	3500		—
	3 B	2850		3000
Operai	A	3100	Monthly.	3900
	B	2880		3600
	C	2630		3600
	D	2280		2700

3. The agreement is retrospective, commencing from 1 May 44 as did the S A S T agreement.

4. ~~Suggest~~ that the agreement be approved 8815

[signature]

18 Dec 44

T 3 1 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LABOR SUB-COMMISSION
A.D.
Routing Slip

	Initials	Date
Colonel SALTZ		
Lt.Col. BABCOCK		
Major BUCLUNA		
Capt. DORF		
Capt. TOBIAS	Comment	
Capt. GOLDWASSER		
Mr. SAMS		
Mr. DI PEDE		
Mr. GERRITS		
Dr. LA LOGGIA		
Chief Clerk		

4376

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLIED COMMISSION
SICILIA REGION HEADQUARTERS
APO 394

CFM/gs

22 December 1944

File RLA/230.147

SUBJECT: Wage Adjustment Agreement
Soc. An. Industria Autobus (S.A.I.A.)

TO : H.Q. Allied Commission
(Attention, Labour Sub-Commission)

1. Transmitted herewith is a wage adjustment agreement reached between the employees of the Società Anonima Industria Autobus and the management.

2. Inspection of the agreement reveals that the new wages agreed are identical to those approved for the Società Anonima Siciliana Trasporti on 8 August 1944.

3. It is recommended that approval be given to this agreement.

For Brigadier Carr.

3813

C.F. MASON
Lt. R.A.
Regional Labour Officer.

HEADQUARTERS
2 [illegible]
A. C.

Enclousure

1371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DELLA SICILIA

PALERMO

Prot. N. 6939

Oggetto: Trasmissione verbale di accordo perequazione paghe dipendenti S.A.I.A.

Risp. a f. n. ..... del .....

Palermo, 14 Dicembre 1944

Via Roma, 404 – Tel. 14050-10040

All'On.le COMMISSIONE ALLEATA
DIVISIONE LAVORO
P A L E R M O

Si rimette l'unito verbale di accordo per la perequazione degli stipendi o paghe dei dipendenti della Società Anonima Industrie Autobus (S.A.I.A.) avvenuto in Palermo presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro in data 23 Settembre corr.anno.

IL DIRETTORE FF.
(F. Ghera)

SF/aP

3812

1378

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO PER LA PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI E PAGHE DEI DIPENDENTI DELLA SOC.AN. INDUSTRIA AUTOBUS (S.A.I.A.)

L'anno 1944 il giorno 23 del mese di settembre in Palermo, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro in Piazza Giuseppe Verdi n°15, si sono riuniti i Rappresentanti della Società Anonima Industria Autobus(S.A.I.A.), e la Commissione dei dipendenti della stessa Società, al fine di formulare le proposte di adeguamenti degli stipendi e salari da trasmettere al Ministero del Lavoro ed alla R.C.C.Sottocommissione del Lavoro per le decisioni di competenza.

SONO PRESENTI:

per la S.A.I.A. i Sigg.: Ing.Enrico Ferruzza - Ing.Andrea Blasco - Avv. Antonino Tomsovecchio;

per i dipendenti, i Sigg.: Reyes Eduardo - Marullo Alfonso - Polizzi Pietro-Bello Giosuè-Allotta Giuseppe;

per l'Ufficio Provinciale del Lavoro i Sigg.:Rag.Romano Bartolomeo, ing. Grimaldi Francesco-Equizzi Mariano.

I Rappresentanti della S.A.I.A.dichiarano anzitutto che hanno desiderato venire incontro alle esigenze del proprio personale, delle cui difficoltà economiche sono pienamente consapevoli, ed a favore del quale avevano anche adottati alcuni provvedimenti contingenti, malgrado le gravi difficoltà in cui versa l'Azienda per le limitazioni che si sono dovute apportare ai propri servizi per la mancanza di forniture normali, e per la limitazione nella disponibilità di carburanti, che ha già causate prolun= gate sospensioni di servizi, e che compromettono ogni attività per l'avvenire.

I Rappresentanti del personale prendendo atto del riconoscimento da parte della S.A.I.A.delle necessità economiche dei dipendenti, stimano che le provvidenze che la S.A.I.A.è disposta a concedere sono ancora ben lontane dal porre i lavoratori, pur consapevoli dei necessari sacrifici che la situazione impone a tutti, in condizioni di affrontare con sufficien= te serenità gli odierni bisogni della vita che aumentano di giorno in giorno e questo ai fini del migliore rendimento nel campo del lavoro.

Fanno voti affinchè le Autorità competenti provvedano in modo giusto e definitivo al riassetto economico della categoria.

Dopo ampia discussione le parti interessate assistite dai rappresen= tanti dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, hanno concordato i seguenti aumenti da apportare agli stipendi e salari lordi in atto goduti da ogni singolo dipendente, sia esso impiegato che operaio, premettendo e precisando quanto appresso:

Nulla viene modificato per quanto riguarda i diversi contratti di lavoro in atto in vigore e disciplinanti i rapporti e le prestazioni delle varie categorie di personale dipendente dalla S.A.I.A., salvo soltanto, per la parte riguardante gli aumenti appresso specificati, di cui si occupa il presente accordo.

3811

Ciò posto, le parti passano alla determinazione degli aumenti tem=

1379

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to presente che la retribuzione complessiva non potrà in ogni caso superare i seguenti massimi.

IMPIEGATI	CATEGORIA	1° A.....	L. 4900
"	"	1° B.....	" 4560
"	"	2°	" 4200
"	"	3° A.....	" 3500
"	"	3° B.....	" 2850
OPERAI	CATEGORIA	A.....	" 3100
"	"	B.....	" 2680
"	"	C.....	" 2630
"	"	D.....	" 2280
"	"	E.....	" 1300
"	"	F.....	" 520

Nelle superiori cifre non sono compresi gli assegni di famiglia dovuti al personale giusta accordo delle cessate Organizzazioni in data 16 giugno 1941, ma vi è compresa l'indennità di presenza che già in occasione di precedenti ritocchi era stata conglobata nella retribuzione fissata.

Dopo di che si concordano i seguenti aumenti da aggiungersi alla attuale retribuzione lorda da ciascuno percepita :

IMPIEGATI:

Impiegati	Categoria 1° A.	- L. 445,00	Vice Direttore.
"	" 1° B.	- L.1180,00	Capo Contabile.
"	" 2°	- L.1135,00	Capo Officina-Capo Movimento-Ragioniere di 1°classe-Cassier
"	" 3° A.	- L.1295,00	1° Applicato-Addetto di Segreteria-Magazziniere- Aiuto Contabile-Aiuto Magazziniere-Addetto di biglietteria-Addett all'Officina.
"	" 3°B.	- L. 890,00	Scrittuarale-Collettore-~~Addett~~ Applicato di 2°.

3810

OPERAI:

Categoria A	- L.1300	- Capo Controllo-Controlli Capi Linea - Capo Squadra - Capo Operaio.
" B	- L.1125	- Operaio di 1° - Autista.
" C	- L.1055	- Operaio di 2° - Bigliettari.
" D	- L. 990	- Lavavetture-Operai di 3°-pulitori e manovali-Portieri-Custodi-Telefonist Manovratore-Fattorino.
" E	- L. 495	- Aiuto operaio-Aiuto Fattorino-
" F	- L. 130	- Apprendista(al di sotto dei 18 anni)

1380

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le nuove retribuzioni come sopra concordate avranno decorrenza dal I° Maggio 1944 per tutto il personale attualmente in servizio.

In conseguenza la S.A.I.A. conteggerà é tratterrà l'ammontare delle anticipazioni,in conto da regolare,corrisposte con carattere generale dal I8 maggio medesimo,mentre rinunzia a favore del personale stesso alle anticipazioni in conto da regolare date precedentemente.

Circa il personale operaio si precisa che retribuzioni,con gli aumenti apportati col presente accordo collettivo,sono indicate come mensili.

E però resta confermato che la misura di esse considera una base di 26 giorni lavorativi e retribuiti per 8 ore di lavoro giornaliere o 4° settimanali;come resta fermo altresì il diritto alla retribuzione solo in proporzione alle ore di lavoro effettivo.

Ai fini delle eventuali differenze,dipendenti dagli aumenti che vengono consentiti col presente accordo il calcolo va fatto sulle ore effettive di lavoro,prescindendosi perciò da ogni ammontare di cottimo e di premi.

Il presente accordo sarà sottoposto alle competenti Autorità per la relativa ratifica.

Ai fini della compilazione delle informazioni richieste dalla A.C.C. con circolare del 24 maggio u.s.la Società S.A.I.A. designa per la firma l'Ing. Blasco Andrea e il Dott. Filippo Gigenti,mentre i rappresentanti dei lavoratori designano per la firma i seguenti Sigg.:Reyes Eduardo-Marullo Alfonso-Polizzi Pietro.

Il presente accordo potrà essere disdettato da una delle parti con preavviso di almeno un mese.

L'eventuale disdetta sarà comunicata all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo.

Letto,approvato e sottoscritto come appresso:con le seguenti due rettifiche:

(1) " e questo ai fini " sostituito con " e questo anche ai fini "

(2) " dal 18 maggio medesimo " sostituito con " dal 1° maggio medesimo "

Eduardo Reyes
Alfonso Marullo
Pietro Polizzi

Andrea Blasco
Filippo Gigenti

3809

Per la S.A.I.A.

13811

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S. A. I. A. = SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS = Palerm

Qualifiche di lavoro degli impiegati

Qualifiche contrattuali	Categ.	M a n s i o n i
Impiegati con funzioni direttive-Tecnici ed amministrativi	1°	Vice direttore-Capo Contabile
Impiegati di concetto	2°	Capo Officina-Capo Movimento-Ragioniere di 1° classe-Cassiere
Impiegati d'ordine	3° A	1° Applicato-Addetto di segreteria Magazziniere-Aiuto contabile-Aiuto Magazziniere-Addetto di biglietteria Addetto all'officina
Impiegati d'ordine	3° B	Scritturale-Collettore-applicato di 2°

3808

1382

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S. A. I. A. = SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS = Palermo =

Qualifiche di lavoro degli impiegati

e contrattuali	Categ.	M a n s i o n i	Numero persone
n funzioni direttive- mministrativi	1°	Vice direttore-Capo Contabile	2
concetto	2°	Capo Officina-Capo Movimento- Ragioniere di 1° classe-Cassiere	4
ordine	3° A	1° Applicato-Addetto di segreteria Magazziniere-Aiuto contabile-Aiuto Magazziniere-Addetto di biglietteria Addetto all'officina	9
ordine	3° B	Scritturale-Collettore-applicato di 2°	2
			17

3808

1383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETA ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS

PERSONALE IMPIEGATO

Informazioni di cui al punto 3 della Circolare 24 Maggio 1944 della A.C.C.

Cat.	Qualifica	N° Pers.	Retribuz. Minime	Retribuz. Massime	Retribuzioni Medie Stipendi	Inden. presenza	Aumento ord.14	Totale	Aumento richiesto
1-A	Impiegati di concetto con funzioni direttive Tecnici	1	4.455,=	4.457,=	2.500,=	390,=	1.565,=	4.455,=	445,=
1-B	Idem-Amministrativi	2	3.380,=	3.380,60	1.672,=	390,=	1.318,=	3.380,=	1.180,=
2	Impiegati di concetto	4	2.695,=	3.455,70	1.463,=	390,=	1.212,=	3.065,=	1.135,=
3-A	Impiegati d°ordine	9	2.012,=	2.516,=	925,=	390,=	890,=	2.205,=	1.295,=
3-B	Impiegati d°ordine	2	1.791,=	2.090,20	773,=	390,=	797,=	1.960,=	890,=

3807

1384

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETA ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS

ALLEGATO

Informazioni di cui al punto 3 della Circolare 24 Maggio 1944 della A.C.C.

ma	N° Pers.	Retribuz. Minime	Retribuz. Massime	Retribuzioni Medie Stipendi	Inden. presenza	Aumento ord.14	Totale	Aumento richiesto	Nuova retribuz. massima
1 concetto di direttive	1	4.455,=	4.457,=	2.500,=	390,=	1.565,=	4.455,=	445,=	4.900,=
strativi	1	3.380,=	3.380,60	1.672,=	390,=	1.318,=	3.380,=	1.180,=	4.560,=
1 concetto	4	2.695,=	3.455,70	1.463,=	390,=	1.212,=	3.065,=	1.135,=	4.200,=
°ordine	9	2.012,=	2.516,=	925,=	390,=	890,=	2.205,=	1.295,=	3.500,=
°ordine	2	1.791,=	2.090,20	773,=	390,=	797,=	1.960,=	890,=	2.850,=

3807

1385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.A.I.A.- SOCIETA ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS-Palermo

Personale Operaio

Informazioni di cui al punto 3 della Circolare 24 Maggio 1944 della A.C.C.

Cat.	Qualifica	Numero persone	Paga 26 g.ni	Retribuzioni massime				Aumenti richiesti
				Paga	Inden. presenza	Aumento ord.n.14	Totale	
A	Capi Operai	20	1.800,=	838,=	260	702,=	1.800,=	1.300,=
B	Operai qualificati di I^-	44	1.755,=	755,=	260,=	740,=	1.755,=	1.125,=
C	Operai comuni di II^	59	1.575,=	649,=	260,=	666,=	1.575,=	1.055,=
D	Operai comuni di III	40	1.290,=	516,=	224,=	550,=	1.290,=	990,=
E	Aiutanti	16	845,=	228,=	260,=	360,=	848,=	455,=
F	Apprendisti	11	390,=	72,80	156,=	162,20	391,=	130,=

N.B. I dati esposti nella superiore tabella sono stati ottenuti operando sulle medie

3805

1385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.A.I.A.- SOCIETA ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS-Palermo

e Operai

Informazioni di cui al punto 3 della Circolare 24 Maggio 1944 della A.C.C.

fica	Numero persone	Paga 26 g.ni	Retribuzioni massime				Aumenti richiesti	Nuova retr. massima
			Paga	Inder. presenza	Aumento ord.n.14	Totale		
rai	20	1.800,=	838,=	260	702,=	1.800,=	1.300,=	3.100,=
ualificati	44	1.755,=	755,=	260,=	740,=	1.755,=	1.125,=	2.880,=
omuni di II^	59	1.575,=	649,=	260,=	666,=	1.575,=	1.055,=	2.630,=
omuni di III	40	1.290,=	516,=	224,=	550,=	1.290,=	990,=	2.280,=
	16	845,=	228,=	260,=	360,=	848,=	455,=	1.300,=
sti	11	390,=	72,80	156,=	162,20	391,=	130,=	520,=

ti esposti nella superiore tabella sono stati ottenuti riperando sulle medie

3805

1387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPTAIN TOPLISS

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOR SUB-COMMISSION

JRS/mmw

TEL : 478904 28 December 1944

REF : 091.43262 (091.46993)

SUBJECT: Wage Agreement - Vesuvius Railway.

TO : Captain Denis L. Bethom, R.A.
Regional Labor Officer
Southern Region

1. Reference is made to your letter dated 12 December, 1944. LS/295/201, regarding wage increase agreement for the Vesuvius Railway.

2. The wage agreement as submitted is approved by this Sub-Commission.

JUNIUS R. SMITH
Colonel, GSC
Acting Director
Labor Sub-Commission

3804

1388

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPTAIN TOPLISS

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOR SUB-COMMISSION JRS/rmm

TEL : 478904 28 December 1944

REF : 091.46993 (091.4342)

SUBJECT: Wage increase agreement - Societé Meridionale Acquedotto - Torre Annunziata

TO : Capt. Denis L. Botham, R.A.
Regional Labor Officer
Southern Region

1. Reference is made to your letter dated 19 December 1944. LS/298/201, regarding wage increase agreement for the Societé Meridionale Acquedotto-Torre Annunziata.

2. The wage agreement as submitted is approved by this Sub-Commission.

JULIUS R. SMITH
Colonel, QMC
Acting Director
Labor Sub-Commission

3863

1389

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

To. Col SMITH

Subject. Wage Agr. Soc. Meridionale Acquedotto

1. I have examined the agreement & compared it with the "NAPLES Aqueduct Co" agreement already approved

2. The NAPLES Company salaries quoted in the agreement are correct & it will be observed that the max. salary of each category in the same in both companies.

3. The Director, whose salary is not shown in the Comparative table is receiving an increase which puts him on a level with the 1st Category Impiegati of NAPLES Coy. see para 4 of Capt BOTHAMS letter.

4. I suggest that the wage agreement be approved

Robt Taylor Capt RA

27 Dec 44

3862

1390

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LABOR SUB-COMMISSION
A.G.
Routing Slip

	Initials	Date
Colonel SMITH		
Lt.Col. BABCOCK		
Major SCHLUMA		
Capt. DORF		
Capt. TUFLISS		
Capt. SOLOMENGER	A Report please	
Mr. SACHS		
Mr. DI PEDE		
Mr. CERRITO		
Mr. LA LOGGIA		
Chief Clerk		

3801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
SOUTHERN REGION ALLIED COMMISSION
LABOR DIVISION
APO 394 U.S.ARMY

19 Dec 44

LS/298/201

SUBJECT : Wage increase agreement-Società Meridionale Acquedotto - Torre Annunziata

TO : Labour Sub-Commission

1. Enclosed herewith for approval are four copies of Wage Equalisation Agreement, Description of work, Comparative Wage Tables and Base Wage Tables together with report of Regional Labour Director.

2. This is a small company with a total of 1 director, 6 impiegati and 10 operai.

3. Comparisons are made with Allied rates (prior to 1st October) the increased rates for Naples Aqueduct and S.M.E. and proposed increase bring wages to the same level.

4. The single director (1st category) appears to have been left out of the comparison tables but the proposed increase to 5350 lire per month appears to be in accordance with the old Allied Maximum and the other two companies.

5. The increase is stated to be retroactive to 1st March 1944. This is believed to be the date of the increase given to Naples Aqueduct.

6. It appears to conform in all respects to the rules laid down and approval is recommended.

For the Regional Commissioner.

Denis L Botham Capt. RA

DENIS L.BOTHAM,
Capt. R.A.,
Regional Labour Officer.

HEADQUARTERS 2 A. G.

3800

1392

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

DIVISIONE Economics Statistics Division.

Risposte al foglio n. .....

del .....

N. di Protocollo 11739/25/1425

OGGETTO:

Napoli, 13 DIC 1945
Via Roma, 148
Telef. 11956 - 51323

1053

To: Capt.Denis E. Botham
Regional Labor Officer
Labor Division-Southern Region

N A P L E S

We hand you on the matter for the equality of treatment of the wages and salaries of the dependents from the Southern Acqueduct Society at Torre Annunziate.

In it you will find included in 5 copies the agreement reached,the equality of treatment schemes,the present treatment tables and an illustrative report,all duly signed by the representatives of the Internal Committee and by the Management.

The criterion followed for the equality of treatment is the usual of comparing the actual wages with the ones collected by the workers attached to the Allies and carrying out similar duties.

The wages taken into consideration are the net averages got for every category.

By comparing these latter ones with the Allies wages we have got the average increase to be applied to all the wages of the category considered.

As it is about an Acqueduct's employees we have had in mind the previous equality of treatment carried out on behalf of the Acqueduct of Naples-as it appears from the table everybody can see that the wages have been equalised with this latter Society.

AA 3799

Considering this,this Office is of the opinion the requested equality of treatment to be fair and begs this Labor Division to forward it,with favourable opinion, to the A.C. for obtaining its authorization.

THE DIRECTOR
(Avv. Michele Cifarelli)

1395

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

RC.FG.

DIVISIONE Economico-Statistica

Risposta al foglio n. .....

del .....

N. di Protocollo 11739/25/1125

OGGETTO:

Napoli, 13-12-44

Via Roma, 148

Telef. 11956 - 51323

Al Cap. DENIS L. BOTHAM
Southern Region
Labor Division

Napoli

Vi trasmettiamo la pratica di perequazione degli stipendi e paghe dei dipendenti della Società Meridionale Acquedotto di Torre Annunziata. In essa sono compresi, in 5 copie, l'accordo raggiunto, le tabelle di perequazione, le tabelle dell'attuale trattamento, nonchè una relazione illustrativa; il tutto regolarmente firmato dai rappresentanti della Commissione Interna e dalla Direzione.

Il criterio di perequazione è il solito di confronto delle paghe attualmente in atto con quelle percepite dai lavoratori, presso gli Alleati, svolgenti eguali mansioni.

Le paghe prese in esame sono le medie nette ottenute per ciascuna categoria. Dal confronto di queste con le paghe alleate si è ricavata la percentuale di maggiorazione da applicare a tutte le paghe della categoria in esame.

Trattandosi di impiegati di un Acquedotto è stata tenuta anche presente la perequazione già eseguita precedentemente per l'Acquedotto di Napoli - Come risulta dalla tabella, si vede che si sono perequate le paghe con quest'ultima Società. In considerazione di ciò, l'Ufficio Regionale ritiene equa la perequazione richiesta e prega codesta Labor Division di inoltrarla, con parere favorevole, all'#3798 per ottenere l'autorizzazione.

IL DIRETTORE

(Avv. Michele Cifarelli)

Cifarelli

1394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

DIVISIONE LEGALE=SINDACALE PP/ti

Risposta al foglio n. .....

del .....

N. di Protocollo .....

OGGETTO:

Napoli, ...
Via Roma, 148
Telef. 11956 - 51323

L'anno millenovecentoquarantaquattro il giorno cinque dicembre in Napoli, nei locali dell'Ufficio Regionale del Lavoro, rappresentato dall'avv. Ugo De Gennaro Capo dell'Ufficio Vertenze, assistito dal Dr. Pietro Piegari funzionario dello stesso, sono intervenuti da una parte l'ing. Alberto Coppola, direttore della Società Meridionale Acquadotto e dall'altra la Commissione Interna Aziendale composta dai sigg. Iannone Fausto e Piscopo Nicola. E' presente pure il sig. Tommaso Balzano in rappresentanza della Federazione Campana dei dipendenti dei Servizi Pubblici.

Si premette che gli stipendi e paghe percepite dalle categorie del personale della Società devono essere perequati entro i limiti massimi disposti dal Governo Alleato per il detto personale e che le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 5 lire giornaliere ai suddetti limiti.

Inoltre gli stipendi e le paghe percepite devono essere perequati a quelli già stabilite con l'accordo di perequazione intercorso dalla Società Acquedotto di Napoli ed il personale da questa dipendente.

Dopo cordiale discussione fra le parti costituite si convie ne quanto segue :

IMPIEGATI

per la 1^ cat.(personale di concetto con funzioni direttive)lo stipendio perequato è stabilito nella misura di L. 5.350;

Per la 2^ cat. (imp.di concetto) lo stipendio perequato è stabilito nella misura di L.4.500 se uomo, di L. 3.350 se donna;

per la 3^ cat.(imp.d'ordine) lo stipendio perequato è stabilito nella seguente misura : Classe A) uomini L. 3.850, donne L. 2.850; Classe B) uomini L. 3.100, donne L. 2.220.

OPERAI

Per la 1^ cat. il salario perequato è stabilito nella misura di L. 125 giornaliere;

per la 2^ cat.il salario perequato è stabilito nella misura di L.115 giornaliere ;

per la 3^ cat. il salario perequato è stabilito nella misura di L.100 giornaliere.

3797

Sulla differenza che risulta tra lo stipendio o salario medio per categoria, non ancora perequato, e lo stipendio o salario perequato nei limiti sopra detti, si calcolerà una percentuale di aumento che dovrà applicarsi allo stipendio o salario di fatto attualmente percepito dal lavoratore.

Le percentuali che risultano fra le paghe perequate e quelle di fatto corrisposte, vanno applicate al netto di ogni onere. Ai fini delle competenze per assegni familiari, questi incidono per un valore medio costante di L. 200 mensili per gli impiegati e di L.8 giornaliere per gli operai.

Tali medie, saranno, caso per caso, detratte dagli stipendi o salari sopra stabiliti, aggiungendovi poi l'effettivo assegno familiare dovuto a ciascun prestatore d'opera. Il presente accordo sarà sottoposto per l'ap-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

provazione alle competenti Autorità Alleate ed avrà vigore con decorrenza 1° marzo 1944.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

N A P O L I

°°°°°°°°°°°°°°

Giusto quanto disposto dal Comando Alleato per la sistemazio= ne salariale, si fa presente quanto segue:

La Società Meridionale Acquedotti (Acquedotto di Torre Annunziata) ha alle sue dipendenze il seguente personale:

N° 1 Direttore (categoria dirigenti ind.)

N° 2 impiegati di concetto appartenenti alla 2° categoria di cui uno con mansioni techiche, e l'altro con mansioni amministrative.

N° 4 impiegati di 3° categoria (fra cui 2 donne) di cui uno con mansioni di assistente tecnico ed il rimanente adibito al disbrigo di tutte le pratiche di ufficio, come lettura contatori, compilazione bollette, riscossione canoni, ecc.

N° 10 operai(6 in servizio a Torre e 4 alle sorgenti di S. Maria alla Foce in Sarno) così suddivisi per categorie:

Operai di Torre - N°2 appartenenti alla 1° categoria

N°1 appartenente alla 2° categoria

N° 3 appartenenti alla 3° categoria

3796

Detti operai sono adibiti per la manutenzione di tutte le condutture dell'impianto, posa di nuove condutture, nuovi impianti e qual=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Giusto quanto disposto dal Comando Alleato per la [illegible]

ne salariale, si fa presente quanto segue:

La Società Meridionale Acquedotti (Acquedotto di Torre Annunziata) ha alle sue dipendenze il seguente personale:

N° 1 Direttore (categoria dirigenti ind.)

N° 2 impiegati di concetto appartenenti alla 2° categoria di cui uno con mansioni tecniche, e l'altro con mansioni amministrative.

N° 4 impiegati di 3° categoria (fra cui 2 donne) di cui uno con mansioni di assistente tecnico ed il rimanente adibito al disbrigo di tutte le pratiche di ufficio, come lettura contatori, compilazione bollette, riscossione canoni, ecc.

N° 10 operai(6 in servizio a Torre e 4 alle sorgenti di S. Maria alla Foce in Sarno) così suddivisi per categorie:

Operai di Torre - N°2 appartenenti alla 1° categoria

N°1 appartenente alla 2° categoria

N° 3 appartenenti alla 3° categoria

3796

Detti operai sono adibiti per la manutenzione di tutte le condùtture dell'impianto, posa di nuove condutture, nuovi impianti e qualsiasi altro lavoro inerente all'esercizio dell"Acquedotto.

Operai di S.Maria alla Foce - N°3 appartenenti alla 1° categoria, adibiti alla cabina di sollevamento, e N° 1 appartenente alla 2° categoria con le mansioni di guardiano della rete esterna.

.//./

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Direzione - La Direzione della Società e dell'Azienda è affidata ad un Direttore tecnico -amministrativo alla cui dipendenza vengono espletati tutti i lavori

Ufficio Tecnico - Manutenzione della condotta di alimentazione del serbatoio (lunghezza Km.15 circa), manutenzione serbatoio ed a tutta la rete di distribuzione, preventivi ed esecuzione lavori per nuovi impianti, ripristino impianti sinistrati da azioni belliche, modifiche impianti eseguiti con criteri antiquati, posa di nuove condutture stradali, manutenzione verifica e riparazioni contatori, nonchè sorveglianza su tutto l'impianto di elevazione e su tutto l'andamento tecnico dell'Acquedotto per un sempre miglior funzionamento del medesimo. Per i lavori di cui sopra sono quindi richiesti operai di provata abilità e capacità, dotati di lunga esperienza dato il tipo di lavoro complesso e specializzato. Gli operai addetti alla cabina di sollevamento esercitano la loro sorveglianza e manutenzione sui seguenti macchinari: N° 2 pompe centrifughe azionate da energia elettrica e N° 1 pompa alternativa azionata da energia idraulica. Oltre detti lavori si devono sorvegliare e liquidare quelli eseguiti dalle imprese quando occorre la loro opera.

Ufficio Amministrativo - Esplica tutte le mansioni di segreteria, stipula nuovi contratti di abbonamento, compilazione bollette pagamento canoni, fatturazione lavori, paghe personale dipendente, servizi incassi, oltre quei lavori ammistrativi espletati dalla

3795

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vengono espletate tutti i lavori

Ufficio Tecnico - Manutenzione della condotta di alimentazione del serbatoio (lunghezza Km.15 circa), manutenzione serbatoio ed a tutta la rete di distribuzione, preventivi ed esecuzione lavori per nuovi impianti, ripristino impianti sinistrati da azioni belliche, modifiche impianti eseguiti con criteri antiquati, posa di nuove condutture stradali, manutenzione verifica e riparazioni contatori, nonchè sorveglianza su tutto l'impianto di elevazione e su tutto l'andamento tecnico dell'Acquedotto per un sempre miglior funzionamento del medesimo. Per i lavori di cui sopra sono quindi richiesti operai di provata abilità e capacità, dotati di lunga esperienza dato il tipo di lavoro complesso e specializzato. Gli operai addetti alla cabina di sollevamento esercitano la loro sorveglianza e manutenzione sui seguenti macchinari: N° 2 pompe centrifughe azionate da energia elettrica e N° 1 pompa alternativa azionata da energia idraulica. Oltre detti lavori si devono sorvegliare e liquidare quelli eseguiti dalle imprese quando occorre la loro opera.

Ufficio Amministrativo - Esplica tutte le mansioni di segreteria, stipula nuovi contratti di abbonamento, compilazione bollette pagamento canoni, fatturazione lavori, paghe personale dipendente, servizi incassi, oltre quei lavori amministrativi espletati dalla Sede in Napoli, specie la contabilità dell'Azienda.

3795

oooooooooooooooooooo

ORARIO DI LAVORO

Impiegati - Dalle ore 8,30 alle ore 17 con intervallo dalle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12,30 alle 13

Operai - Dalle ore 8 alle ore 16,30 con intervallo dalle ore 12 alle 12,30. Per gli operai di Foce (in servizio di attesa), dato che il macchinario di sollevamento richiede una continua ed ininter=rotta sorveglianza, sono stati istituiti due turni di 12 ore ciascu=no, notturno e diurno, e questi operai si alternano rotativamente compiendo complessivamente in media 60 ore lavorative e per settima=na.

oooooooooooooooooo

STIPENDI

Gli stipendi agl'Impiegati ed i salari agli Operai sono ri=portati in appositi quadri riassuntivi che si allegano alla presen=te relazione.

oooooooooooooooooo

CONDIZIONI DI LAVORO

Dato il tipo di lavoro, l'operaio il più delle volte è co=stretto a lavorare in condizioni alquanto disagiate, in trincee o foghe, per cui è richiesto un abigliamento speciale ; dato però che tale abigliamento non è stato rimpiazzato dalle precenti Ammi=nistrazioni e dato che, per il momento attuale, è difficilissimo approvviggionarsene, essi sono costretti a prestare le loro opera sforniti di quanto e più stretto necessario come di stivaloni di gomma, di tute impermeabili e di cappotti cerati per le giornate piovose. Inoltre il lavoro viene alquanto intralciato dato la vastI=

3794

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rotta sorveglianza, sono stati istituiti due turni di 12 ore ciascu= no, notturno e diurno, e questi operai si alternano rotativamente compiendo complessivamente in media 60 ore lavorative e per settima= na.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

STIPENDI

Gli stipendi agl'Impiegati ed i salari agli Operai sono ri= portati in appositi quadri riassuntivi che si allegano alla presen= te relazione.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CONDIZIONI DI LAVORO

Dato il tipo di lavoro, l'operaio il più delle volte è co= stretto a lavorare in condizioni alquanto disagiate, in trincee o foghe, per cui è richiesto un abigliamento speciale ; dato però che tale abigliamento non è stato rimpiazzato dalle precenti Ammi= nistrazioni e dato che, per il momento attuale, è difficilissimo approvviggionarsene, essi sono costretti a prestare le loro opera sforniti di quanto e più stretto necessario come di stivaloni di gomma, di tute impermeabili e di cappotti cerati per le giornate piovose. Inoltre il lavoro viene alquanto intralciato dato la vastI= tà della zona in cui si opera e dato che la Società non dispone di alcun mezzo di trasporto per materiali e mano d'opera. Riguardo poi al lavoro compiuto dagli operai di S.Maria alla Foce, si fa presen= te che tutto il fabbricato che conteneva il macchinario di solleva=

3794

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mento fu distrutto dalla cieca barbaria del soldato tedesco per cui essi esercitano la loro ~~[illegible]~~ opera in locali di fortuna dove sono state provvisoriamente istallate le macchine.

oooooooooooooooooooooo

In seguito a quanto suesposto, si chiede che, dato le attuali condizioni, le Autorità competenti, esaminando scrupolosamente gli stipendi ed i salari fin'ora corrisposti al personale, le disagiate condizioni di lavoro, tenendo presente l'aumentato costo della vita, provveda al più presto a corrispondere a tutto il personale dipendente l'adeguamento salariale in modo che ciscuno possa affrontare le molteplici e non semplici esigenze della vita e recarsi al lavoro con animo sereno. Pertanto i dipendenti di questa Società gerente un acquedotto per utilità pubblica , fanno viva istanza per ottenere che fosse loro corrisposto almeno lo stesso trattamento corrisposto al personale delle altre Società che gestiscono impianti simili al nostro come l'Acquedotto di Napoli, l'Acquedotto Vesuviano, ed altri.

Torre Annunziata 16 ottobre 1944 3793

LA COMMISSIONE DI FABBRICA

Visto

SOCIETÀ MERIDIONALE ACQUEDOTTI
Anonima per Azioni
IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In seguito a quanto suesposto, si chiede che, dato le attua=
li condizioni, le Autorità competenti, esaminando scrupolosamente gli
stipendi ed i salari fin'ora corrisposti al personale, le disagiate
condizioni di lavoro, tenendo presente l'aumentato costo della vita,
provveda al più presto a corrispondere a tutto il personale dipenden=
te l'adeguamento salariale in modo che ciscuno possa affrontare le
molteplici e non semplici esigenze della vita e recarsi al lavoro
con animo sereno. Pertanto i dipendenti di questa Società gerente
un acquedotto per utilità pubblica , fanno viva istanza per ottene=
re che fosse loro corrisposto almeno lo stesso trattamento corrispo=
sto al personale delle altre Società che gestiscono impianti simili
al nostro come l'Acquedotto di Napoli, l'Acquedotto Vesuviano, ed
altri.

Torre Annunziata 16 ottobre 1944 3793

LA COMMISSIONE DI FABBRICA

SOCIETÀ MERIDIONALE ACQUEDOTTI
Anonima per Azioni
IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

N A P O L I

oooooooooooo

Giusto quanto disposto dal Comando Alleato per la sistemazione salariale, si fa presente quanto segue:

La Società Meridionale Acquedotti (Acquedotto di Torre Annunziata) ha alle sue dipendenze il seguente personale:

Nº 1 Direttore (categoria dirigenti ind.)

Nº 2 impiegati di concetto appartenenti alla 2º categoria di cui uno con mansioni tecniche, e l'altro con mansioni amministrative.

Nº 4 impiegati di 3º categoria (fra cui 2 donne) di cui uno con mansioni di assistente tecnico ed il rimanente adibito al disbrigo di tutte le pratiche di ufficio, come lettura contatori, compilazione bollette, riscossione canoni, ecc.

Nº 20 operai(6 in servizio a Torre e 4 alle sorgenti di S. Maria alla Foce in Sarno) così suddivisi per categorie:

Operai di Torre - Nº2 appartenenti alla 1º categoria

Nº1 appartenente alla 2º categoria

Nº 3 appartenenti alla 3º categoria

Detti operai sono adibiti per la manutenzione di tutte le condutture dell'impianto, posa di nuove condutture, nuovi impianti e quals[illegible] altro lavoro inerente all'esercizio dell'Acquedotto.

3792

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

oooooooooooooo

Giusto quanto disposto dal Comando Alleato per la sistemazio= ne salariale, si fa presente quanto segue:

La Società Meridionale Acquedotti (Acquedotto di Torre Annun ziata) ha alle sue dipendenze il seguente personale:

N° 1 Direttore (categoria dirigenti ind.)

N° 2 impiegati di concetto appartenenti alla 2° categoria di cui uno con mansioni tecniche, e l'altro con mansioni amministra tive.

N° 4 impiegati di 3° categoria (fra cui 2 donne) di cui uno con mansioni di assistente tecnico ed il rimanente adibito al disbri= go di tutte le pratiche di ufficio, come lettura contatori, compila= zione bollette, riscossione canoni, ecc.

N° 10 operai(6 in servizio a Torre e 4 alle sorgenti di S. Maria alla Foce in Sarno) così suddivisi per categorie:

Operai di Torre - N°2 appartenenti alla 1° categoria

N°1 appartenente alla 2° categoria

N° 3 appartenenti alla 3° categoria

3792

Detti operai sono adibiti per la manutenzione di tutte le condutture dell'impianto, posa di nuove condutture, nuovi impianti e quale siasi altro lavoro inerente all'esercizio dell"Acquedotto.

Operai di S.Maria alla Foce - N°3 appartenenti alla 1° categoria, adibiti alla cabina di sollevamento, e N° 1 appartenente alla 2° categoria con le mansioni di guardiano della rete esterna.

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Direzione - La Direzione della Società e dell'Azienda è affidata ad un Direttore tecnico -amministrativo alla cui dipendenza vengono espletati tutti i lavori

Ufficio Tecnico - Manutenzione della condotta di alimentazione del serbatoio (lunghezza Km.15 circa), manutenzione serbatoio ed a tutta la rete di distribuzione, preventivi ed esecuzione lavori per nuovi impianti, ripristino impianti sinistrati da azioni belliche, modifiche impianti eseguiti con criteri antiquati, posa di nuove condutture stradali, manutenzione verifica e riparazioni contatori, nonchè sorveglianza su tutto l'impianto di elevazione e su tutto l'andamento tecnico dell'Acquedotto per un sempre miglior funzionamento del medesimo. Per i lavori di cui sopra sono quindi richiesti operai di provata abilità e capacità, dotati di lunga esperienza dato il tipo di lavoro complesso e specializzato. Gli operai addetti alla cabina di sollevamento esercitano la loro sorveglianza e manutenzione sui seguenti macchinari: N° 2 pompe centrifughe azionate da energia elettrica e N° 1 pompa alternativa azionata da energia idraulica. Oltre detti lavori si devono sorvegliare e liquidare quelli eseguiti dalle imprese quando occorre la loro opera.

3791

Ufficio Amministrativo - Esplica tutte le mansioni di segreteria, stipula nuovi contratti di abbonamento, compilazione bollette pagamento canoni, fatturazione lavori, paghe personale dipendente oltre quei lavori amministrativi espletati dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fidata ad un Direttore tecnico -amministrativo alla cui dipendenza vengono espletati tutti i lavori

Ufficio Tecnico - Manutenzione della condotta di alimentazione del serbatoio (lunghezza Km.15 circa), manutenzione serbatoio ed a tutta la rete di distribuzione, preventivi ed esecuzione lavori per nuovi impianti, ripristino impianti sinistrati da azioni belliche, modifiche impianti eseguiti con criteri antiquati, posa di nuove condutture stradali, manutenzione verifica e riparazioni contatori, nonchè sorveglianza su tutto l'impianto di elevazione e su tutto l'andamento tecnico dell'Acquedotto per un sempre miglior funzionamento del medesimo. Per i lavori di cui sopra sono quindi richiesti operai di provata abilità e capacità, dotati di lunga esperienza dato il tipo di lavoro complesso e specializzato. Gli operai addetti alla cabina di sollevamento esercitano la loro sorveglianza e manutenzione sui seguenti macchinari: N° 2 pompe centrifughe azionate da energia elettrica e N° 1 pompa alternativa azionata da energia idraulica. Oltre detti lavori si devono sorvegliare e liquidare quelli eseguiti dalle imprese quando occorre la loro opera.

Ufficio Amministrativo - Esplica tutte le mansioni di segreteria, stipula nuovi contratti di abbonamento, compilazione bollette pagamento canoni, fatturazione lavori, paghe personale dipendente, servizi incassi, oltre quei lavori amministrativi espletati dalla Sede in Napoli, specie la contabilità dell'Azienda.

. oooooooooooooooooooo

ORARIO DI LAVORO

Impiegati - Dalle ore 8,30 alle ore 17 con intervallo dalle

3791

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12,30 alle 13

Operai - Dalle ore 8 alle ore 16,30 con intervallo dalle ore 12 alle 12,30. Per gli operai di Foce (in servizio di attesa), dato che il macchinario di sollevamento richiede una continua ed ininterrotta sorveglianza, sono stati istituiti due turni di 12 ore ciascuno, notturno e diurno, e questi operai si alternano rotativamente compiendo complessivamente in media 60 ore lavorative e per settimana.

oooooooooooooooooo

STIPENDI

Gli stipendi agl'Impiegati ed i salari agli Operai sono riportati in appositi quadri riassuntivi che si allegano alla presente relazione.

oooooooooooooooooo

CONDIZIONI DI LAVORO

Dato il tipo di lavoro, l'operaio il più delle volte è costretto a lavorare in condizioni alquanto disagiate, in trincee o fogne, per cui è richiesto un abigliamento speciale ; dato però che tale abigliamento non è stato rimpiazzato dalle precenti Amministrazioni e dato che, per il momento attuale, è difficilissimo approvviggionarsene, essi sono costretti a prestare le loro opera sforniti di quanto e più stretto necessario come di stivaloni di gomma di tute impermeabili e di cappotti cerati per le giornate piovose. Inoltre il lavoro viene alquanto intralciato dato la vasti-

3790

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che il macchinario di sollevamento richiede una [illegible] rotta sorveglianza, sono stati istituiti due turni di 12 ore ciascuno, notturno e diurno, e questi operai si alternano rotativamente compiendo complessivamente in media 60 ore lavorative e per settimane.

oooooooooooooooooo

STIPENDI

Gli stipendi agl'Impiegati ed i salari agli Operai sono riportati in appositi quadri riassuntivi che si allegano alla presente relazione.

oooooooooooooooooo

CONDIZIONI DI LAVORO

Dato il tipo di lavoro, l'operaio il più delle volte è costretto a lavorare in condizioni alquanto disagiate, in trincee o fogne, per cui è richiesto un abigliamento speciale ; dato però che tale abigliamento non è stato rimpiazzato dalle precenti Amministrazioni e dato che, per il momento attuale, è difficilissimo approvviggionarsene, essi sono costretti a prestare le loro opera sforniti di quanto è più stretto necessario come di stivaloni di gomma di tute impermeabili e di cappotti cerati per le giornate piovose. Inoltre il lavoro viene alquanto intralciato dato la vastità della zona in cui si opera e dato che la Società non dispone di alcun mezzo di trasporto per materiali e mano d'opera. Riguardo poi al lavoro compiuto dagli operai di S.Maria alla Foce, si fa presente che tutto il fabbricato che conteneva il macchinario di sollevа-

3790

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mento fu distrutto dalla cieca barbaria del soldato tedesco per cui essi esercitano la loro ~~xxxxxxxxxx~~ opera in locali di fortuna dosono state provvisoriamente istallate le macchine.

oooooooooooooooooooooo

In seguito a quanto suesposto, si chiede che, date le attuali condizioni, le Autorità competenti, esaminando scrupolosamente gli stipendi ed i salari fin'ora corrisposti al personale, le disagiate condizioni di lavoro, tenendo presente l'aumentato costo della vita, provveda al più presto a corrispondere a tutto il personale dipendente l'adeguamento salariale in modo che ciascuno possa affrontare le molteplici e non semplici esigenze della vita e recarsi al lavoro con animo sereno. Pertanto i dipendenti di questa Società gerente un acquedotto per utilità pubblica , fanno viva istanza per ottenere che fosse loro corrisposto almeno lo stesso trattamento corrisposto al personale delle altre Società che gestiscono impianti simili al nostro come l'Acquedotto di Napoli, l'Acquedotto Vesuviano, ed altri.

Torre Annunziata 16 ottobre 1944

LA COMMISSIONE DI FABBRICA

Ranieri Ranieri

Pirozzo Nicola

SOCIETA' MERIDIONALE ACQUEDOTTI
Anonima per Azioni
IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sono state provvisoriamente istallate le macchine.

oooooooooooooooooooooo

In seguito a quanto suesposto, si chiede che, dato le attuali condizioni, le Autorità competenti, esaminando scrupolosamente gli stipendi ed i salari fin'ora corrisposti al personale, le disagiate condizioni di lavoro, tenendo presente l'aumentato costo della vita, provveda al più presto a corrispondere a tutto il personale dipendente l'adeguamento salariale in modo che ciascuno possa affrontare le molteplici e non semplici esigenze della vita e recarsi al lavoro con animo sereno. Pertantoi i dipendenti di questa Società gerente un acquedotto per utilità pubblica , fanno viva istanza per ottenere che fosse loro corrisposto almeno lo stesso trattamento corrisposto al personale delle altre Società che gestiscono impianti simili al nostro come l'Acquedotto di Napoli, l'Acquedotto Vesuviano, ed altri.

Torre Annunziata 16 ottobre 1944

LA COMMISSIONE DI FABBRICA

SOCIETA' MERIDIONALE ACQUEDOTTI
Anonima per Azioni
IL DIRETTORE

3789

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

N A P O L I

oooooooooooo

Giusto quanto disposto dal Comando Alleato per la sistemazione salariale, si fa presente quanto segue:

La Società Meridionale Acquedotti (Acquedotto di Terra Annunziata) ha alle sue dipendenze il seguente personale:

Nº 1 Direttore (categoria dirigenti ind.)

Nº 2 impiegati di concetto appartenenti alla 2ª categoria di cui uno con mansioni tecniche, e l'altro con mansioni amministrative.

Nº 4 impiegati di 3ª categoria (fra cui 2 donne) di cui uno con mansioni di assistente tecnico ed il rimanente adibito al disbrigo di tutte le pratiche di ufficio, come letture contatori, compilazione bollette, riscossione canoni, ecc.

Nº 10 operai(6 in servizio a Torre e 4 alle sorgenti di S. Maria alla Foce in Sarno) così suddivisi per categoria:

Operai di Torre - Nº2 appartenenti alla 1ª categoria

Nº1 appartenente alla 2ª categoria

Nº 3 appartenenti alla 3ª categoria

Detti operai sono adibiti per la manutenzione di tutte le condutture dell'impianto, posa di nuove condutture, nuovi impianti e quale altro lavoro inerente all'esercizio dell'Acquedotto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

oooooooooooo

Giusto quanto disposto dal Comando Alleato per la sistemazione salariale, si fa presente quanto segue:

La Società Meridionale Acquedotti (Acquedotto di Torre Annunziata) ha alle sue dipendenze il seguente personale:

N° 1 Direttore (categoria dirigenti ind.)

N° 2 impiegati di concetto appartenenti alla 2° categoria di cui uno con mansioni tecniche, e l'altro con mansioni amministrative.

N° 4 impiegati di 3° categoria (fra cui 2 donne) di cui uno con mansioni di assistente tecnico ed il rimanente adibito al disbrigo di tutte le pratiche di ufficio, come lettura contatori, compilazione bollette, riscossione canoni, ecc.

N° 10 operai(6 in servizio a Torre e 4 alle sorgenti di S. Maria alla Foce in Carmo) così suddivisi per categoria:

Operai di Torre - N°2 appartenenti alla 1° categoria

N°1 appartenente alla 2° categoria

N° 3 appartenenti alla 3° categoria

Detti operai sono adibiti per la manutenzione di tutte le condutture dell'impianto, posa di nuove condutture, nuovi impianti e quale altro lavoro inerente all'esercizio dell'Acquedotto.

Operai di S.Maria alla Foce - N°3 appartenenti alla 1° categoria, adibiti alla cabina di sollevamento, e N° 1 appartenente alla 2° categoria con le mansioni di guardiano della rete esterna.

3786

.//.1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Direzione - La Direzione della Società e dell'Azienda è affidata ad un Direttore tecnico -amministrativo alla cui dipendenza vengono espletate tutti i lavori

Ufficio Tecnico - Manutenzione della condotta di alimentazione del serbatoio (lunghezza Km.15 circa), manutenzione serbatoio ed a tutta la rete di distribuzione, preventivi ed esecuzione lavori per nuovi impianti, ripristino impianti sinistrati da azioni belliche, modifiche impianti eseguiti con criteri antiquati, posa di nuove condutture stradali, manutenzione verifica e riparazioni contatori, nonchè sorveglianza su tutto l'impianto di elevazione e su tutto l'andamento tecnico dell'acquedotto per un sempre miglior funzionamento del medesimo. Per i lavori di cui sopra sono quindi richiesti operai di provata abilità e capacità, dotati di lunga esperienza dato il tipo di lavoro complesso e specializzato. Gli operai addetti alla cabina di sollevamento esercitano la loro sorveglianza e manutenzione sui seguenti macchinari: N° 2 pompe centrifughe azionate da energia elettrica e N° 1 pompa alternativa azionata da energia idraulica. Oltre detti lavori si devono sorvegliare e liquidare quelli eseguiti dalle imprese quando occorre la loro opera.

Ufficio Amministrativo - Espleta tutte le mansioni di segreteria, stipula nuovi contratti di abbonamento, compilazione bollette pagamento canoni, fatturazione lavori, paghe personale dipendente, servizi incassi, oltre quei lavori amministrativi espletati dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ufficio Tecnico - Manutenzione delle condotte di alimentazione del serbatoio (lunghezza Km.19 circa), manutenzione serbatoio ed a tutta la rete di distribuzione, preventivi ed esecuzione lavori per nuovi impianti, ripristino impianti sinistrati da azioni belliche, modifiche impianti eseguiti con criteri antiquati, posa di nuove condutture stradali, manutenzione verifica e riparazioni contatori, nonchè sorveglianza su tutto l'impianto di elevazione e su tutto l'andamento tecnico dell'Acquedotto per un sempre miglior funzionamento del medesimo. Per i lavori di cui sopra sono quindi richiesti operai di provata abilità e capacità, dotati di lunga esperienza dato il tipo di lavoro complesso e specializzato. Gli operai addetti alla cabina di sollevamento esercitano la loro sorveglianza e manutenzione sui seguenti macchinari: N° 2 pompe centrifughe azionate da energia elettrica e N° 1 pompa alternativa azionata da energia idraulica. Oltre detti lavori si devono sorvegliare e liquidare quelli eseguiti dalle Imprese quando occorre la loro opera.

Ufficio Amministrativo - Esplica tutte le mansioni di segreteria, stipula nuovi contratti di abbonamento, compilazione bollette pagamento canoni, fatturazione lavori, paghe personale dipendente, servizi incassi, oltre quei lavori amministrativi espletati dalla Sede in Napoli, specie la contabilità dell'Azienda.

oooooooooooooooooooooo

ORARIO DI LAVORO - 3787

Impiegati - Dalle ore 8,30 alle ore 17 con intervallo dalle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1416

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA' MERIDIONALE ACQUEDOTTO - TORRE ANNUNZIATA -

- I M P I E G A T I -

C A T E G O R I A	STIPENDIO ATTUALE NETTO	STIPENDIO PEREQUATO	STIPENDIO ALLEATO MENO L.150.=	STIPENDI PERCEPITI DA	
				ACQUEDOTTO DI NAPOLI	S.M.E.
				minimo-massimo	minimo- massimo
II Categoria (Impiegati di concetto)	2.794.15	4.500.00	4.500.00 (1)	3.837.87-4.500.= (4)	3.770.= 4.500.= (7)
Sostituto capo ufficio					
III Categoria A (Impiegati di ordine)Assistente tecnico	2.260.80	3.850.00	3.850.00 (2)	3.149.78=3.850.= (5)	3.400.= 3.850.= (8)
III Categoria B (donne) Addette a mansioni equivalenti a dattilografe	1.361.20	2.220.00	2.220.00 (3)	1.995.66=2.220.= (6)	1.910.=-2.220.= (9)

1) Stipendio calcolato con sistema di analogia mantenendo ferme le distanze esistenti fra le varie categor

2) Stipendio di L. 3.850.= corrispondente allo stipendio conferito dagli Alleati al contabile (uomo) al di capo magazziniere.- 3) Sipendio di Lire 2.220.= corrispondente alla paga della dattilografa (Lire 90.00 per 26 giorni)- 4) Impiegato di concetto - sostituto capo ufficio - 5) Impiegati d'ordine A- assistent

6) Dattilografe e addette a mansioni equivalenti a dattilografe. 7) Impiegati di concetto tecnici e ammin d'ordine tecnici e amministrativi - 9) Impiegati aiuto e subalterni (donne) -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA' MERIDIONALE ACQUEDOTTO - TORRE ANNUNZIATA -

- I M P I E G A T I -

	STIPENDIO ATTUALE NETTO	STIPENDIO PEREQUATO	STIPENDIO ALLEATO MENO L.150.=	STIPENDI PERCEPITI DA ACQUEDOTTO DI NAPOLI minimo-massimo	STIPENDI PERCEPITI DA S.M.E. minimo- massimo	
i di)	2.794.15	4.500.00	4.500.00 (1)	3.837.87-4.500.= (4)	3.770.= 4.500.= (7)	
egati di cnico	2.260.80	3.850.00	3.850.00 (2)	3.149.78=3.850.= (5)	3.400.= 3.850.= (8)	
me) uivalenti	1.361.20	2.220.00	2.220.00 (3)	1.995.66=2.220.= (6)	1.910.=-2.220.= (9)	

Visto.
Il Cancelliere di 1ª classe
Arturo Vitale

Visto.
Il Sostituto

o con sistema di analogia mantenendo ferme le distanze esistenti fra le varie categorie.=

850.= corrispondente allo stipendio conferito dagli Alleati al contabile (uomo) al disegnatore, al

- 3) Sipendio di Lire 2.220.= corrispondente alla paga della dattilografa (Lire 90.00 - lire 5.00 = Lire 85.=

) Impiegato di concetto - sostituto capo ufficio - 5) Impiegati d'ordine A- assistente tecnico,contabile ecc.

dette a mansioni equivalenti a dattilografe. 7) Impiegati di concetto tecnici e amministrativi- 8) Impiegati
amministrativi - 9) Impiegati aiuto e subalterni (donne) -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA' MERIDIONALE ACQUEDOTTO - TORRE A

- O P E R A I -

C A T E G O R I A	PAGA ATTUALE NETTA minimo - massimo	P A G A PEREQUATA minim-mass.	P A G A ALLEATA	PAGHE PERCEPITE DA ACQUEDOTTO DI NAPOLI minimo - massimo	PAGHE PERCEPITE DA SOC. MERIDION. ELETTRICITA' minimo - massimo
I^ Categoria- Operai addetti manovre serbatoi - meccanici - elettricista	62.30-70.85	117.12-125.-	125.00 (1)	98.10 - 125.- (4)	106.25 - 125.00 (7)
2^ Categoria - Guardiano della linea - Operai qualificati	56.25-59.35	111.94-115.-	115.00 (2)	101.26 - 115.00 (5)	92.50 - 115.00 (8)
3^ Categoria - Aiutanti - Riparatore contatori -	47.20-54.25	92.98-100.00	100.00 (3)	81.24 - 100.00 (6)	85.60 - 100.00 (9)

1) Capo turno - elettricista, capo squadra meccanico - 2) Elettricista, tirafili - 3) Piombista stagnino - 4) manovre serbatoi, elettricista meccanico - 5) Operai qualificati, guardiani della linea - 6) Manovali aiut
7) Montatori specializzati, meccanici, montatori specializzati elettricisti- 8) Fuochisti, quadristi e tirafi
9) Aiutanti, manovali, guardiani.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA' MERIDIONALE ACQUEDOTTO - TORRE ANNUNZIATA -

- O P E R A I -

	PAGA ATTUALE NETTA minimo - massimo	PAGA PEREQUATA minim-mass.	PAGA ALLEATA	PAGHE PERCEPITE DA ACQUEDOTTO DI NAPOLI minimo - massimo	SOC. MERIDION. ELETTRICITA' minimo - massimo
addetti					
ta	62.30-70.85	117.12-125.-	125.00 (1)	98.10 - 125.- (4)	106.25 - 125.00 (7)
iano delle icati	56.25-59.35	111.94-115.-	115.00 (2)	101.26 - 115.00 (5)	92.50 - 115.00 (8)
-	47.20-54.25	92.98-100.00	100.00 (3)	81.24 - 100.00 (6)	86.60 - 100.00 (9)

tricista, capo squadra meccanico - 2) Elettricista, tirafili - 3) Piombista stagnino - 4) Guardiani addetti
elettricista meccanico - 5) Operai qualificati, guardiani della linea - 6) Manovali aiutanti -
izzati, meccanici, montatori specializzati elettricisti- 8) Fuochisti, quadristi e tirafili -
i, guardiani.-

1420

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DIPENDENTI SOCIETA' MERIDIONALE ACQUEDOTTI = Torre Annunziata

Impiegati

CATEGORIA	Stipendio base	Indennità presenza	Assegni familiari (medie)	TOTALE	Ritenute	PAGA NETTA
2a CATEGORIA						
Imp. di concetto (uomini)	2205,60	637,50	200	3043,10	248,95	2794,15
3a CATEGORIA						
Imp. d'ordine Classe A. (uomini)	1626,45	637,50	200	2463,95	203,15	2260,80
Imp. d'ordine Classe B. (donne)	1166,70	340,00	===	1506,70	145,50	1361,20

£ 3784

La 2a e 3a categoria classe B donne si compongono di 2 impiegati per parte con eguali stipendi le altre categorie di un impiegato perciò manca il minimo e il massimo

LA COMMISSIONE DI FABBRICA

Visto
SOCIETA' MERIDIONALE ACQUEDOTTI
Anonima per Azioni
IL DIRETTORE

1427

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DIPENDENTI SOCIETA' MERIDIONALE ACQUEDOTTI = Torre Annunziata

Operai

CATEGORIA	Paga base	Indennità di presenza	Ass. Famil.	TOTALE	Ritenute	PAGA NETTA
I a CATEGORIA = Minimo	41,35	17,00	8	66,35	4,05	62,30
Massimo	50,60	17,00	8	75,60	4,75	70,85
2a CATEGORIA = Minimo	35,10	17,00	8	60,10	3,85	56,25
Massimo	38,35	17,00	8	63,35	4,00	59,35
3a CATEGORIA = Minimo	26,60	17,00	8	51,60	3,40	47,20
Massimo	32,95	17,00	8	57,95	3,70	54,25

LA COMMISSIONE DI FABBRICA

Visto
SOCIETA' MERIDIONALE ACQUEDOTTI
Anonima per Azioni
IL DIRETTORE

To. Col SMITH

Subject. Ferrovia e Funicolare Veneziane

1. This agreement fulfils all the conditions laid down ~~for~~ by the HQ., the maximum in any grade in no case exceeding the Armed Force Rate of before 1 Oct less L5 a day.

2. The Company is ~~only~~ a very small one as five of the Six "impiegati" categories consist of only one person & a similar position applies to the two senior "operai" categories.

3. Where only a single member of a category exists his proposed salary is the Armed Force less L5 a day (pre Oct rate). This keeps him well below the maximums of similar grades in the State Rlys.

4 Since the agreement conforms with the conditions laid down by the HQ is since the increased salary scales are all less than the State Rly scales, in some cases the maximum of the Ferrovia Venezziana being less than the State Rly minimum I suggest that the agreement be approved.

16 Dec 44

3783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1423

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
SOUTHERN REGION ALLIED COMMISSION
LABOR DIVISION
APO 394 U.S.ARMY

43262 + 46993

December, 12/44

LS/295/201

SUBJECT : Wage Agreement - Vesuvius Railway

TO : Labour Sub-Commission

1. Enclosed herewith for approval and passing on to the Ministry are 4 copies of wage adjustment agreement together with comparative schedules and a short report by the Regional Labour Director.

2. Examination of the agreement shows that the rules comprised in A.C. H.Q. instructions have been complied with and the same method of assessing the increase has been used as in the S.M.E. agreement.

3. Both indennità di presenza and assegni familieri have been included in the "averages" used to determine the percentages of increase.

4. The percentages appear reasonable and the increased wages will in all cases be below those paid by the State Railways who apparently in many cases pay more than the Allies. The new wages are, of course, below the Allied Wage Scale.

5. The agreement states clearly that the maximum stipend to be drawn by any person must be 150 lire per month or 5 lire per day less than the maximum Allied rate for the corresponding category.

6. The Allied rates used are those in force before 1st Oct. 1944.

7. Taking into account all these considerations it is considered that the agreement can be properly approved and it is therefore requested that it be considered with this in view.

For the Regional Commissioner.

Denis L Botham Capt. R.A.

DENIS L.BOTHAM,
Capt. R.A.,
Regional Labour Officer.

Im 3782

Copy to : Adj.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

RC.FG.

DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA

Risposta al foglio n. 1389

del

N. di Protocollo 11528-68

OGGETTO:

Napoli, 19 DIC. 1968

Via Roma, 148

Telef. 11956 - 51323

1032

Al

Cap. DENIS L. BOTHAM
Southern Region

N A P O L I

Vi accludiamo in 5 copie, l'accordo per la perequazione delle paghe dei dipendenti della Soc. FERROVIA e FUNICOLARE VESUVIANA. Anche in 5 copie sono allegate: la tabelle del trattamento attuale e quella delle paghe perequate. Nelle colonne degli stipendi massimi e minimi è indicato un solo stipendio trattandosi di un solo impiegato/tranne che per i guidatori.

Anche per gli operai, dove compare una sola paga, si tratta di un dipendente.

La perequazione è stata eseguita col solito criterio di confrontare gli stipendi attuali dei dipendenti in oggetto con le paghe percepite da lavoratori con analoghe mansioni presso gli alleati, diminuite di L. 5 giornaliere. Le paghe prese in esame sono le medie nette comprensive di indennità di presenza e di assegni familiari.

Con tale sistema, si è ricavata la percentuale di maggiorazione da applicare per l'aumento.

Nella tabella è stato anche eseguito il confronto con le paghe in atto per i dipendenti svolgenti ugual lavoro presso le Ferrovie dello Stato Italiane.

Le paghe perequate sono tutte inferiori od eguali a quelle allegate depurate di L. 5 giornaliere ed a quelle corrispondenti delle Ferrovie dello Stato.

L'Ufficio Regionale del Lavoro esprime perciò parere favorevole per l'accettazione della perequazione in oggetto e prega codesta Labor Division di volerla trasmettere alla A.C. per l'approvazione.

Distinti saluti. 3781

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Leopoldo Rubinacci)

Il personale della FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA gode attualmente di un trattamento economico, assolutamente inadeguato alle necessità della vita attuale, e non é stato possibile, fino ad oggi, di venire ad esso incontro, in una forma qualsiasi, per le difficoltà economiche, in cui si é dibattuta l'Azienda dopo la recente eruzione del Vesuvio, contrariamente a quanto é stato fatto da altre aziende, che gestiscono pubblici servizi. Si é proposto percio' un adeguamento delle paghe, consenziente a cio' anche l'Ufficio Alleato, del Controllo Beni, che ha la sorveglianza amministrativa della Società, per venire incontro al personale, che, da tempo é costretto ad un lavoro piu' gravoso per espletare il servizio, nelle condizioni attuali della linea, danneggiata dalla lava del Vesuvio, e che si aggraveranno, con la stagione invernale, svolgendosi la ferrovia in zona montana ed essendo oggi priva di locali di ricovero del materiale e del personale, distrutti dalla recente eruzione.

Migliorare le paghe diventa una cosa indispensabile, per mettere il personale in condizioni di provvedere ad una migliore alimentazione, ed agli indumenti necessari per affrontare i rigori dell'inverno, in una zona cosi esposta.

Si ha percio' fiducia che la proposta di aumento sara' approvata essendo stata contenuta nei limiti, ufficialmente adottati, e consentiti dal Governo Alleato.

FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA
(Soc. [illegible] S. A. I.
DIRETTORE

3780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1426

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA =

I M P I E G A T I

Categorie	Stipendi e paghe al lordo	Indenn. presenza	Assegn. famil.	Totale	Ritenute	Stipendi e paghe netto	Media
(1) Applic.Ple.	2.132,15	637,50	200,=	2.969,95	320,05	2.649,60	2.649,60
(1) Dirigente Mov	2.214,20	637,50	200,=	3.151,70	368,45	2.783,25	2.783,25
(1) Capo Deposit.	2.417,60	637,50	200,=	3.255,10	410,60	2.844,50	2.844,50
(1) Sostit.Dirig.	2.082,70	637,50	200,=	2.920,20	318,10	2.602,10	2.602,10
(1) Dattilografa	1.138,55	340,00	—	1.478,55	138,95	1.339,60	1.339,60
Guidatori Minimo	1.085,10	637,50	200,=	1.922,60	91,10	1.831,50	2.131,45
Guidatori Massimo	1.799,85	637,50	200,=	2.637,35	205,95	2.431,40	

(1) Categorie composte di un solo dipendente, perciò manca lo stipendio minimo e massimo

Luigi Ferrucci

Salvatore Antonio 3779

Pietro Diletto

1423

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA *

O P E R A I

Categorie	Stipendi e paghe all'lordo	Indennità presenza	Asseg. famil.	Totale	Ritenute	Stipendi e paghe netto	Media
Operaio I (1)	49,80	17,=	8,=	74,80	5,55	69,25	69,25
Capo Squadra (1)	56,95	17,=	8,=	81,95	5,30	76,65	76,65
Frenatori Minimo	51,70	17,=	8,=	76,70	5,65	71,05	71,70
Frenatori Massimo	53,15	17,=	8,=	78,15	5,70	72,45	
Aiuto Mec. Minimo	36,30	17,=	8,=	61,30	3,55	57,75	59,90
Aiuto Mec. Massimo	40,35	17,=	8,=	65,35	3,30	62,05	
Operai Manut. Minimo	47,25	17,=	8,=	72,25	5,60	66,65	67,60
Operai Manut. Massimo	48,30	17,=	8,=	73,30	4,75	68,55	
Manovali Minimo	31,00	17,=	8,=	56,=	4,05	51,95	59,25
Manovali Massimo	43,10	17,=	8,=	68,10	1,50	66,60	

(1) Categorie composte di un solo dipendente, perciò manca la paga minima e massima

37

Pietro Diletto

Fabrizio Antonio

TABELLA DI PEREQUAZIONE DELLE PAGHE DELLA SOCIETA'

FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA

OPERAI

Categorie	Paga giornaliera netta attuale minimo	massimo	Paga proposta minimo	massimo	Paga Alleata meno L.5	Paghe percepite dal personale delle FF.SS. minimo	massimo
Capo Squadra Manutenzione	76,65		105,+		105.-(1)	101.-	107.-(6)
Operaio I	69,25		105.-		105.-(1)	101.-	107.-(6)
Frenatori	71,05	72,45	99,04	100.-	100.-(2)		
Operai Manut.	66,65	66,55	87,38	90.-	90.-(3)	97.-	104.-(7)
Aiuti Meccan.	57,75	62,05	82,87	85.-	85.-(4)	97.-	104.-(7)
Manovale G.Scambi	51,95	66,60	65,72	75.-	75.-(5)		

NOTE

(1) Paga di Lire 105.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Muratore e Tornitore)

(2) Paga di Lire 100.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Frenatore)

(3) Paga di Lire 90.- corrispondente a quella degli alleati al capo addetto alla vigilanza binari dedotto L.5 al giorno.

(4) Paga di Lire 85.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno Aiuti di Meccanici.

(5) Paga di Lire 75.- corrispondente a quella degli Alleati al Manovale G. Scambi dedotto L.5 al giorno.

6) Operaio I° Cl. 7) Operaio II Cl.

3777

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capo Squadra Manutenzione	76,65		105,+		105.-(1)	101.-	107.-(6)
Operaio I	69,25		105.-		105.-(1)	101.-	107.-(6)
Frenatori	71,05	72,45	99,04	100.-	100.-(2)		
Operai Manut.	66,65	68,55	87,38	90.-	90.-(3)	97.-	104.-(7)
Aiuti Meccan.	57,75	62,05	82,87	85.-	85.-(4)	97.-	104.-(7)
Manovale G.Scambi	51,95	66,60	65,72	75.-	75.-(5)		

NOTE

(1) Paga di Lire 105.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Muratore e Fornitore)

(2) Paga di Lire 100.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Frenatore)

(3) Paga di Lire 90.- corrispondente a quella degli alleati al capo addetto alla vigilanza binari dedotto L.5 al giorno.

(4) Paga di Lire 85.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno Aiuti di Meccanici.

(5) Paga di Lire 75.- corrispondente a quella degli Alleati al Manovale G. Scambi dedotto L.5 al giorno.

6) Operaio I° Cl. 7) Operaio II Cl.

3777

Il Colonnello Direttore

Il Colonnello Capo Ufficio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA'
FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA

IMPIEGATI

Categorie	Stipendio attuale minimo	Stipendio attuale massimo	Stipendio proposto minimo	Stipendio proposto massimo	Stipendio Alleato 150.	Stipendio FF. SS. minimo	Stipendio FF. SS. massimo
Applic.Princ.	2.649,60		4.350,00		(1) 4.350,-	4.342,-	4.561,-
Dirig.Movim.	2.783,25		4.350,00		(") 4.350,-	4.305,-	4.646,-
Capo Deposito	2.844,50		4.350,00		(") 4.350,-	4.632,-	4.893,-
Sostit.Dirig.	2.602,10		3.850,00		(2) 3.850,-	3.937,-	4.167,-
Dattilografa	1.339,60		2.220,00		(3) 2.220,-		
Guidatori	1.831,50	2.431,40	2.705,10	3.150,-	3.150,-	3.379,-	4.127,-

Note

(1) Stipendio di £. 4.350,- corrispondente a quello degli Alleati al RAGIONIERE CONTABILE depurato di £. 150,-

(2) Stipendio di £. 3.850,- corrispondente a quello degli Alleati al CONTABILE depurato di £. 150,-

(3) Stipendio di £. 2.220,- corrispondente a quello degli Alleati £. 90,- al giorno meno £. 5 = 85 per 26 giorni al mese (Dattilografa)

(4) Stipendio di £. 3.150,- corrispondente a quello degli Alleati all'ELETTRICISTA depurato di £. 150,-

5) Applicato Principale. 6) Capo Stazione Tipo B. 7) Capo Deposito tipo B
8) Applicato I° Cl. e Applic. Gestioni. 9) Guidatore B.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categorie	minimo	massimo	minimo	massimo		minimo	massimo
Applic.Princ.	2.649,60		4.350,00		(1) 4.350,-	4.342,-	4.561,-
Dirig.Movim.	2.783,25		4.350,00		(") 4.350,-	4.305,-	4.646,-
Capo Deposito	2.844,50		4.350,00		(") 4.350,-	4.632,-	4.893,-
Sostit.Dirig.	2.602,10		3.850,00		(2) 3.850,-	3.937,-	4.167,-
Dattilografa	1.339,60		2.220,00		(3) 2.220,-		
Guidatori	1.831,50	2.431,40	2.705,10	3.150,-	3.150,-	3.379,-	4.127,-

Note

(1) Stipendio di £. 4.350,- corrispondente a quello degli Alleati al RAGIONIERE CONTABILE depurato di £. 150,-

(2) Stipendio di £. 3.850,- corrispondente a quello degli Alleati al CONTABILE depurato di £. 150,-

(3) Stipendio di £. 2.220,- corrispondente a quello degli Alleati £. 90,- al giorno meno £. 5 = 85 per 26 giorni al mese (Dattilografa)

(4) Stipendio di £. 3.150,- corrispondente a quello degli Alleati all'ELETTRICISTA depurato di £. 150,-

5) Applicato Principale. 6) Capo Stazione Tipo B. 7) Capo Deposito tipo B
8) Applicato I° Cl. e Applic. Gestioni. 9) Guidatore B.

Falanga Antonio

Pietro Dilello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE N°I

ACCORDO SU PEREQUAZIONE STIPENDI E PAGA, A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO ALLEATO DEL I° OTTOBRE I944

L'anno I944 il giorno I2 Ottobre I944 in Pugliano presso la Direzione della Ferrovia e Funicolare Vesuviana, si sono riuniti:

Il Sig. Ing. Felice Pappalardo Direttore della Ferrovia e Funicolare Vesuviana, in rappresentanza dell'Amministrazione.

Il Sig. Falanga Antonio in rappresentanza della Commissione di fabbrica degli impiegati ed operai.

Il Signor Pietro Diletto segretario Regionale del Sindacato Autofilotramvieri.

Essi, dopo cordiale discussione, hanno convenuto che al personale dipendente viene concesso l'adeguamento delle paghe sulla base delle tabelle stabilite dal Comando Alleato, secondo quanto si é praticato nelle altre Aziende dei pubblici trasporti, e con la stessa retroattività dal I°Marzo I944 praticata dal su detto Comando Alleato, per tutti i servizi pubblici.

Il presente accordo deve essere sottoposto alla ratifica dell'Ufficio Regionale del Lavoro e alla definitiva approvazione dell'Ufficio Controllo Beni da cui dipende l'Amministrazione della Società per quanto riguarda la retroattività del pagamento.

Si premette poi che dalla comunicazione stessa intesa a consentire la perequazione degli stipendi e delle paghe del personale si deducono i seguenti concetti fondamentali:

I°) A parequamento effettuato le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 5 lire giornaliere ai corrispettivi massimi fissati nel dettaglio allegato.

2°) Gli stipendi e paghe percepite da tutte le categorie del personale della Società, rientranti nei Contratti Collettivi degli impiegati e degli operai, devono essere perequati entro i limiti disposti dagli Alleati per il loro personale.

3775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la Ferrovia e Funicolare Vesuviana, si sono riuniti:

Il Sig. Ing. Felice Pappalardo Direttore della Ferrovia e Funicolare Vesuviana, in rappresentanza dell'Amministrazione.

Il Sig. Falanga Antonio in rappresentanza della Commissione di fabbrica degli impiegati ed operai.

Il Signor Pietro Diletto segretario Regionale del Sindacato Autofilotramvieri.

Essi, dopo cordiale discussione, hanno convenuto che al personale dipendente viene concesso l'adeguamento delle paghe sulla base delle tabelle stabilite dal Comando Alleato, secondo quanto si é praticato nelle altre Aziende dei pubblici trasporti, e con la stessa retroattività dal I°Marzo 1944 praticata dal su detto Comando Alleato, per tutti i servizi pubblici.

Il presente accordo deve essere sottoposto alla ratifica dell'Ufficio Regionale del Lavoro e alla definitiva approvazione dell'Ufficio Controllo Beni da cui dipende l'Amministrazione della Società per quanto riguarda la retroattività del pagamento.

Si premette poi che dalla comunicazione stessa intesa a consentire la perequazione degli stipendi e delle paghe del personale si deducono i seguenti concetti fondamentali:

I°) A parequamento effettuato le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 5 lire giornaliere ai corrispettivi massimi fissati nel dettaglio allegato.

2°) Gli stipendi e paghe percepite da tutte le categorie del personale della Società, rientranti nei Contratti Collettivi degli impiegati e degli operai, devono essere perequati entro i limiti disposti dagli Alleati per il loró personale. 3772

3°) In mancanza di una corrispondenza precisa tra le mansioni indicate dagli Alleati, e quelle previste dai contratti in vigore, ed effettivamente prestate dal personale, gli stipendi e le paghe massime corrispondenti possono essere fissate soltanto con criterio di riferimento, restando pertanto sempre compresi entro i suddetti valori limite.

Tanto premesso, Azienda, Commissione di fabbrica e Sindacati sono d'accordo per seguire il seguente sistema di perequazione, che risulta essere piu' aderente a quanto disposto dal Comando Alleato, e che meglio accorda gl'interessi del personalecon quelli dell'Azienda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

A.) PERSONALE IMPIEGATI

Gli stipendi medi di detto personale, suddiviso in quattro categorie contrattuali si confrontano con quattro valori massimi indicati dal Governo Alleato.Le differenze che si deducono tra i detti valori massimi, gli stipendi e i rispettivi valori medi, permettono di determinare altrettanti percentuali di aumento che verranno applicate al personale di ciascuna categoria, rimanendo fermo, che nessuno impiegato a seguito dell'applicazione di questo accordo potrà raggiungere uno stipendio complessivo superiore ai valori massimi suddetti.

Si precisa che l'importo degli stipendi su cui si applica la percentuale di aumento, é stato calcolato tenendo conto di tutti gli assegni fissi, compresa l'indennità di presenza, e gli assegni familiari, questi ultimi nella cifra media convenuta di L.200.- per tutti, al netto delle ritenute fisse.

CATEGORIA	STIPENDIO MENSILE		Differenza	%le
	Alleato	Media		
(I) Applic.Ple.	4.350.-	2.649,60	I.700,40	64,I0 %
" Dirig.Movim.	4.350.-	2.783,25	I.566,75	56,30 %
" Capo Deposito	4.350.-	2.844,50	I.505,50	52,70 %
(2) Sostit.Dirig.	3.850.-	2.602,I0	I.247,90	47,90 %
(3) Dattilografa	2.220.-	I.339,60	880,40	65,70 %
(4) Guidatori	3.I50.-	2.I3I,45	I.0I8,55	47,70 %

B.) PERSONALE OPERAIO

Le paghe medie del personale operaio suddivise nelle cinque categorie contrattuali, si confrontano con i valori limite di cui alla tabella alleata depurato di Lire 5.

Per le categorie operaie é stata calcolata la media di paga giornaliera per ciascuna categoria tenendo conto anche dell'indennità di presenza, e degli assegni familiari nella cifra media convenuta di Lire 8.- al giorno.

3774

Su tali medie é stato calcolato la percentuale di aumento di paga per

1434

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tuale di aumento, é stato calcolato tenendo conto di tutti gli assegni fissi, compresa l'indennità di presenza, e gli assegni familiari, questi ultimi nella cifra media convenuta di L.200.- per tutti, al netto delle ritenute fisse.

CATEGORIA	STIPENDIO MENSILE		Differenza	%le
	Alleato	Media		
(I) Applic.Ple.	4.350.-	2.649,60	I.700,40	64,I0 %
" Dirig.Movim.	4.350.-	2.783,25	I.566,75	56,30 %
" Capo Deposito	4.350.-	2.844,50	I.505,50	52,70 %
(2) Sostit.Dirig.	3.850.-	2.602,I0	I.247,90	47,90 %
(3) Dattilografa	2.220.-	I.339,60	880,40	65,70 %
(4) Guidatori	3.I50.-	2.I3I,45	I.0I8,55	47,70 %

B.) PERSONALE OPERAIO

Le paghe medie del personale operaio suddivise nelle cinque categorie contrattuali, si confrontano con i valori limite di cui alla tabella alleata depurato di Lire 5.

Per le categorie operaie é stata calcolata la media di paga giornaliera per ciascuna categoria tenendo conto anche dell'indennità di presenza, e degli assegni familiari nella cifra media convenuta di Lire 8.- al giorno.

3774

Su tali medie é stato calcolato la percentuale di aumento di paga per ciascuna categoria in modo che le nuove paghe non superino quelle della corrispondente categoria della tabella alleata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il seguente prospetto pone in evidenza tutti gli elementi sopracitati:

CATEGORIA	PAGA GIORNALIERA		DIFFERENZA	%LE
	Alleata	Media		
(I) Operaio I.Cl.	I05.-	69,25	35,75	5I,60 %
(") Capo Squad.Man.	I05.-	76,65	28,35	36,90 %
(2) Frenatori	I00.-	7I,70	28,30	39,40 %
(3) Operai Manutez.	9[illegible].-	67,60	22,40	3I,I0 %
(4) Aiuti Meccanici	85.-	59,90	26,I0	43,50 %
(5) Manovali G.Scambi	75.-	59,25	I5,75	26,50 %

Falanga Antonio

Pietro Dilullo

3773

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il personale della FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA gode attualmente di un trattamento economico, assolutamente inadeguato alle necessità della vita attuale, e non é stato possibile, fino ad oggi, di venire ad esso incontro, in una forma qualsiasi, per le difficoltà economiche, in cui si é dibattuta l'Azienda dopo la recente eruzione del Vesuvio, contrariamente a quanto é stato fatto da altre aziende, che gestiscono pubblici servizi. Si é proposto perciò un adeguamento delle paghe, consenziente a ciò anche l'Ufficio Alleato, del Controllo Beni che ha la sorveglianza amministrativa della Società, per venire incontro al personale, che, da tempo é costretto ad un lavoro più gravoso per esplotare il servizio, nelle condizioni attuali della Linea, danneggiata dalla lava del Vesuvio, e che si aggraveranno, con la stagione invernale, svolgendosi la ferrovia in zona montana ed essendo oggi priva di locali di ricovero del materiale e del personale distrutti dalla recente eruzione.

Migliorare le paghe diventa una cosa indispensabile, per mettere il personale in condizioni di provvedere ad una migliore alimentazione ed agli indumenti necessari per affrontare i rigori dell'inverno, in una zona così esposta.

Si ha perciò fiducia che la proposta di aumento sarà approvata essendo stata contenuta nei limiti, ufficialmente adottati, e consentiti dal Governo Alleato.

FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA
(Ing. Luigi [illegible]) G. & I.

3772

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1436

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA =

I M P I E G A T I

Categorie	Stipendi e paghe al lordo	Indenn. presenza	Assegn. famil.	Totale	Ritenute	Stipendi e paghe netto	Media
(1) Applic.Ple.	2.132,15	637,50	200,=	2.969,95	320,05	2.649,60	2.649,60
(1) Dirigente Mov.	2.314,20	637,50	200,=	3.151,70	368,45	2.783,25	2.783,25
(1) Capo Deposito	2.417,60	637,50	200,=	3.255,10	410,60	2.844,50	2.844,50
(1) Sostituto Dir.	2.082,70	637,50	200,=	2.920,20	318,10	2.602,10	2.602,10
(1) Dattilografa	1.138,55	340,00	-	1.478,55	139,95	1.339,60	1.339,60
Guidatori	Minimo 1.085,10	637,50	200,=	1.922,60	91,10	1.831,50	2.131,45
	Massimo 1.799,85	637,50	200,=	2.637,35	205,95	2.431,40	

(1) Categorie composte di un solo dipendente, perciò manca lo stipendio minimo e massimo.

1439

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

* TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA =

O P E R A I

Categorie	Stipendi e paghe al lordo	Indennità presenza	Assegn. famil.	Totale	Ritenute	Stipendi e paghe netto	Media
Operaio I (1)	49,80	17,=	8,=	74,80	5,55	69,25	69,25
Capo Squadra (1)	56,95	17,=	8,=	81,95	5,30	76,65	76,65
Frenatori	Minimo 51,70	17,=	8,=	76,70	5,65	71,05	71,70
	Massimo 53,15	17,=	8,=	78,15	5,70	72,45	
Aiuto Macc.	Minimo 36,30	17,=	8,=	61,30	3,55	57,75	59,90
	Massimo 40,35	17,=	8,=	65,35	3,30	62,05	
Operai Manuten.	Minimo 47,25	17,=	8,=	72,25	5,60	66,65	67,60
	Massimo 48,30	17,=	8,=	73,30	4,75	68,55	
Manovali	Minimo 31,00	17,=	8,=	56,==	4,05	51,95	59,25
	Massimo 43,10	17,=	8,=	68,10	1,50	66,60	

(1) : Categorie composte di un solo dipendente, perciò manca la paga minima e massima

Pietro D'Alto

Salerno e Stabilimento

TABELLA DI PEREQUAZIONE DELLE PAGHE DELLA SOCIETA'

FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA

OPERAI

Categorie	Paga giornaliera netta attuale minimo	massimo	Paga proposta minimo	massimo	Paga Alleata mero L.5	Paghe percepite dal personale delle FF.SS. minimo	massimo
Capo Squadra Manutenzione	76,65		IO5,+		IO5.-(I)	IOI.-	IO7.-(6)
Operaio I	69,25		IO5.-		IO5.-(I")	IOI.-	IO7.-(6)
Frenatori	7I,05	72,45	99,04	IOO.-	IOO.-(2)		
Operai Manut.	66,65	68,55	87,38	90.-	90.-(3)	97.-	IO4.-(7)
Aiuti Meccan.	57,75	62,05	82,87	85.-	85.-(4)	97.-	IO4.-(7)
Manovale G.Scambi	5I,95	66,60	65,72	75.-	75.-(5)		

3769

NOTE

(I) Paga di Lire IO5.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Muratore e Tornitore)

(2) Paga di Lire IOO.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Frenatore)

(3) Paga di Lire 90.- corrispondente a quella degli alleati al capo addetto alla vigilanza binari dedotto L.5 al giorno.

(4) Paga di Lire 85.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno Aiuti di Meccanici.

(5) Paga di Lire 75.- corrispondente a quella degli Alleati al Manovale G. Scambi dedotto L.5 al giorno.

6) Operaio I° Cl. 7) Operaio II Cl.

1440

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Manutenzione	76,65		105,+		105.-(1)	101.-	101.-(6)
Operaio I	69,25		105.-		105.-(1")	101.-	107.-(6)
Frenatori	71,05	72,45	99,04	100.-	100.-(2)		
Operai Manut.	66,65	68,55	87,38	90.-	90.-(3)	97.-	104.-(7)
Aiuti Meccan.	57,75	62,05	82,87	85.-	85.-(4)	97.-	104.-(7)
Manovale G.Scambi	51,95	66,60	65,72	75.-	75.-(5)		

3769

NOTE

(1) Paga di Lire 105.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Muratore e Fornitore)

(2) Paga di Lire 100.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Frenatore)

(3) Paga di Lire 90.- corrispondente a quella degli alleati al capo addetto alla vigilanza binari dedotto L.5 al giorno.

(4) Paga di Lire 85.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno Aiuti di Meccanici.

(5) Paga di Lire 75.- corrispondente a quella degli Alleati al Manovale G. Scambi dedotto L.5 al giorno.

6) Operaio I° Cl. 7) Operaio II Cl.

Falanga Antonio

Pietro Diletto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA'
FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA

IMPIEGATI

Categorie	Stipendio attuale minimo	Stipendio attuale massimo	Stipendio proposto minimo	Stipendio proposto massimo	Stipendio Alleato 150.	Stipendio FF. SS. minimo	Stipendio FF. SS. massimo
Applic.Princ.	2.649,60		4.350,00		(1) 4.350,-	4.342,-	4.561,-
Dirig.Movim.	2.783,25		4.350,00		(") 4.350,-	4.305,-	4.646,-
Capo Deposito	2.844,50		4.350,00		(") 4.350,-	4.632,-	4.893,-
Sostit.Dirig.	2.602,10		3.850,00		(2) 3.850,-	3.937,-	4.167,-
Dattilografa	1.339,60		2.220,00		(3) 2.220,-		
Guidatori	1.831,50	2.431,40	2.705,10	3.150,-	3.150,-	3.379,-	4.127,-

Note

(1) Stipendio di £. 4.350,- corrispondente a quello degli Alleati al RAGIONIERE CONTABILE depurato di £. 150,-

(2) Stipendio di £. 3.850,- corrispondente a quello degli Alleati al CONTABILE depurato di £. 150,-

(3) Stipendio di £. 2.220,- corrispondente a quello degli Alleati £. 90,- al giorno meno £. 5 = 85 per 26 giorni al mese (Dattilografa)

(4) Stipendio di £. 3.150,- corrispondente a quello degli Alleati all'ELETTRICISTA depurato di £. 3768-

5) Applicato Principale. 6) Capo Stazione Tipo B. 7) Capo Deposito tipo B
8) Applicato I° Cl. e Applic. Gestioni. 9) Guidatore B.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categoria	minimo	massimo				
Applic.Princ.	2.549,60		4.350,00	(1) 4.350,-	4.342,-	4.561,- (5)
Dirig.Movim.	2.783,25		4.350,00	(") 4.350,-	4.305,-	4.646,- (6)
Capo Deposito	2.844,50		4.350,00	(") 4.350,-	4.632,-	4.893,- (7)
Sostit.Dirig.	2.602,10		3.850,00	(2) 3.850,-	3.937,-	4.157,- (8)
Dattilografa	1.339,60		2.220,00	(3) 2.220,-		
Guidatori	1.831,50	2.431,40	2.705,10	3.150,- (4) 3.150,-	3.379,-	4.127,- (9)

Note

(1) Stipendio di £. 4.350,- corrispondente a quello degli Alleati al RAGIONIERE CONTABILE depurato di £. 150,-

(2) Stipendio di £. 3.850,- corrispondente a quello degli Alleati al CONTABILE depurato di £. 150,-

(3) Stipendio di £. 2.220,- corrispondente a quello degli Alleati £. 90,- al giorno meno £. 5 = 85 per 26 giorni al mese (Dattilografe)

(4) Stipendio di £. 3.150,- corrispondente a quello degli Alleati all'ELETTRICISTA depurato di £. 150,-

5) Applicato Principale. 6) Capo Stazione Tipo B. 7) Capo Deposito tipo B
8) Applicato I° Cl. e Applic. Gestioni. 9) Guidatore B.

Falanga Antonio

Pietro Adelfio

3768

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE N° 1

ACCORDO SU PEREQUAZIONE STIPENDI E PAGA, A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO ALLEATO DEL 1° OTTOBRE 1944

L'anno 1944 il giorno 12 Ottobre 1944 in Pugliano presso la Direzione della Ferrovia e Funicolare Vesuviana, si sono riuniti:

Il Sigr. Ing. Felice Pappalardo, Direttore della Ferrovia e Funicolare Vesuviana, in rappresentanza dell'Amministrazione;

Il Sigr. Falanga Antonio, in rappresentanza della Commissione di fabbrica degli impiegati ed operai;

Il Sigr. Pietro Diletto, segretario Regionale del Sindacato Autoferrotramvieri.

Essi, dopo cordiale discussione, hanno convenuto che al personale dipendente, viene concesso l'adeguamento delle paghe sulla base delle tabelle stabilite dal Comando Alleato, secondo quanto si é praticato nelle altre Aziende dei pubblici trasporti e con la stessa retroattività dal 1° Marzo 1944 praticata dal su detto Comando Alleato, per tutti i servizi pubblici.

Il presente accordo deve essere sottoposto alla ratifica dell'Ufficio Regionale del Lavoro e alla definitiva approvazione dell'Ufficio Controllo Beni da cui dipende l'Amministrazione della Società per quanto riguarda la retroattività del pagamento.

Si premette poi che dalla comunicazione stessa intesa a consentire la perequazione degli stipendi e delle paghe del personale si deducono i seguenti concetti fondamentali:

1) A perequamento effettuato le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 5 lire giornaliere ai corrispettivi massimi fissati nel dettaglio allegato.

2) Gli stipendi e paghe percepite da tutte le categorie del personale della Società, rientranti nei Contratti Collettivi degli impiegati e degli operai, devono essere perequati entro i limiti disposti dagli Alleati per il loro personale. 3767

precisa tra le mansioni indicate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vesuviana,in rappresentanza dell'Amministrazione;

Il Sigr. Falanga Antonio,in rappresentanza della Commissione di fabbrica degli impiegati ed operai;

Il Sigr.Pietro Diletto,segretario Regionale del Sindacato Autoferotramvieri.

Essi,dopo cordiale discussione,hanno convenuto che al personale dipendente,viene concessol'adeguamento delle paghe sulla base delle tabelle stabilite dal Comando Alleato,secondo quanto si é praticato nelle altre Aziende dei pubblici trasporti e con la stessa retroattività dal 1° Marzo 1944 praticata dal su detto Comando Alleato,per tutti i servizipubblici.

Il presente accordo deve essere sottoposto alla ratifica dell'Ufficio Regionale del Lavoro e alla definitiva approvazione dell'Ufficio Controllo Beni da cui dipende l'Amministrazione della Società per quanto riguarda la retroattività del pagamento.

Si premette poi che dalla comunicazione stessa intesa a consentire la perequazione degli stipendi e delle paghe del personale si deducono i seguenti concetti fondamentali:

1) A perequamento effettuato le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 5 lire giornaliere ai corrispettivi massimi fissati nel dettaglio allegato.

2) Gli stipendi e paghe percepite da tutte le categorie del personale della Società,rientranti nei Contratti Collettivi degli impiegati e degli operai,devono essere perequati entro i limiti disposti dagli Alleati per il loro personale.

3767

3) In mancanza di una corrispondenza precisa tra le mansioni indicate dagli Alleati e quelle previste dai contratti in vigore ed effettivamente prestate dal personale,gli stipendi e le paghe massime corrispondenti possono essere fissate soltanto con criterio di riferimento,restando pertanto sempre compresi entro i suddetti valori limite.

Tanto premesso,Azienda,Commissione di fabbrica e Sindacati sono di accordo per seguire il seguente sistema di perequazione,che risulta essere più aderente a quanto disposto dal Comando Alleato e che meglio accorda gl'interessi del personale con quelli dell'Azienda.

25 %

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) PERSONALE IMPIEGATI

Gli stipendi medi di detto personale, suddiviso in quattro categorie contrattuali si confrontano con quattro valori massimi indicati dal Governo Alleato. Le differenze che si deducono tra i detti valori massimi, gli stipendi e i rispettivi valori medi, permettono di determinare altrettanti percentuali di aumento che verranno applicate al personale di ciscuna categoria, rimanendo fermo che nessun impiegato a seguito dell'applicazione di questo accordo potrà raggiungere uno stipendio complessivo superiore ai valori massimi suddetti.

Si precisa che l'importo degli stipendi su cui si applica la percentuale di ammento, é stato calcolato tenendo conto di tutti gli assegni fissi, compresa l'indennità di presenza e gli assegni familiari, questi ultimi nella cifra media convenuta di L. 200,= per tutti, al netto delle ritenute fisse.

CATEGORIA	STIPENDIO MENSILE		Differenza	% le
	Alleato	Media		
(I) Appl.Ple.	4.350,-	2.649,60	1.700,40	64,10 %
" Dirig.Movim.	4.350,-	2.783,25	1.566,75	56,30 %
" Capo Deposito	4.350,-	2.844,50	1.505,50	52,70 %
(2) Sost.Dirig.	3.850,-	2.602,10	1.247,90	47,90 %
(3) Dattilografa	2.220,-	1.339,60	880,40	65,70 %
(4) Guidatori	3.150,-	2.131,45	1.018,55	47,70 %

B) PERSONALE OPERAIO

Le paghe medie del personale operaio suddiviso nelle cinque categorie contrattuali, si conforntano con i valori limite di cui alla tabella alleata depurato di Lire 5.

Per le categorie operaie é stata calcolata la media di paga giornaliera per ciascuna categoria, tenendo conto anche dell'indennità di presenza, e degli assegni familiari, nella cifra media convenuta di Lire 8,- al giorno.

Su tali medie é stato calcolato la percentuale di aumento di paga per ciasuna categoria, in modo che le nuove paghe non superino quelle della corrispondente categoria della tabella alleata.

%

1446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

valori massimi suddetti.

Si precisa che l'importo degli stipendi su cui si applica la percentua le di ammento,é stato calcolato tenendo conto di tutti gli assegni fissi, compresa l'indennità di presenza e gli assegni familiari,questi ultimi nel la cifra media convenuta di L. 200,= per tutti,al netto delleritenute fisse.

CATEGORIA	STIPENDIO MENSILE		Differenza	% le
	Alleato	Media		
(I) Appl.Ple.	4.350,-	2.649,60	1.700,40	64,10 %
" Dirig.Movim.	4.350,-	2.783,25	1.566,75	56,30 %
" Capo Deposito	4.350,-	2.844,50	1.505,50	52,70 %
(2) Sost.Dirig.	3.850,-	2.602,10	1.247,90	47,90 %
(3) Dattilografa	2.220,-	1.339,60	880,40	65,70 %
(4) Guidatori	3.150,-	2.131,45	1.018,55	47,70 %

B) PERSONALE OPERAIO

Le paghe medie del personale operaio suddiviso nelle cinque categorie contrattuali,si conforntano con i valori limite di cui alla tabella allea- ta depurato di Lire 5.

Per le categorie operaie é stata calcolata la media di paga giornaliera per ciascuna categoria,tenendo conto anche dell'indennità di presenza, e degli assegni familiari,nella cifra media convenuta di Lire 8,- al giorno.

Su tali medie é stato calcolato la percentuale di aumento di paga per ciasuna categoria,in modo che le nuove paghe non superino quelle della corrispondente categoria della tabella alleata.

Fct. 766

%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il seguente prospetto pone in evidenza tutti gli elementi sopracitati:

CATEGORIA	PAGA GIORNALIERA		DIFFERENZA	%LE
	Alleata	Media		
(1) Operaio I.Cl.	105,-	69,25	35,75	51,60 %
(") Capo Squ.Manut.	105,-	76,65	28,35	36,90 %
(2) Frenatori	100,-	71,70	28,30	39,40 %
(3) Operai Manut.	90,-	67,60	22,40	31,10 %
(4) Aiuti Meccanici	85,-	59,90	26,10	43,50 %
(5) Manovali G.Scambi	75,-	59,25	15,75	26,50 %

Falanga Antonio

3765

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il personale della FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA gode attualmente di un trattamento economico, assolutamente inadeguato alle necessità della vita attuale, e non é stato possibile, fino ad oggi, di venire ad esso incontro, in una forma qualsiasi, per le difficoltà economiche, in cui si é dibattuta l'Azienda dopo la recente eruzione del Vesuvio, contrariamente a quanto é stato fatto da altre aziende, che gestiscono pubblici servizi. Si é proposto perciò un adeguamento delle paghe, consenziente a cio' anche l'Ufficio Alleato, del Controllo Beni che ha la sorveglianza amministrativa della Società, per venire incontro al personale, che, da tempo é costretto ad un lavoro piu' gravoso per espletare il servizio, nelle condizioni attuali della linea, danneggiata dalla lava del Vesuvio, e che si aggraveranno, con la stagione invernale, svolgendosi la ferrovia in zona montana ed essendo oggi priva di locali di ricovero del materiale o del personale distrutti dalla recente eruzione.

Migliorare le paghe diventa una cosa indispensabile, per mettere il personale in condicioni di provvedere ad una migliore alimentazione ed agli indumenti necessari per affrontare i rigori dell'inverno, in una zona cosi esposta.

Si ha perciò fiducia che la proposta di aumento sara' approvata essendo stata contenuta nei limiti, ufficialmente adottati, e consentiti dal Governo Alleato.

FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA
(già Thomas Cook & Son) S. p. A.

3764

1446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1450

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA =

I M P I E G A T I

Categorie	Stipendi e paghe al lordo	Indenn. presenza	Assegn. famil.	Totale	Ritenute	Stipendi e paghe netto	Media
(1) Applic.Ple.	2.132,15	637,50	200,=	2.969,65	320,05	2.649,60	2.649,60
(1) Dirigente Mov.	2.314,20	637,50	200,=	3.151,70	368,45	2.783,25	2.783,25
(1) Capo Deposito	2.417,60	637,50	200,=	3.255,10	410,60	2.844,50	2.844,50
(1) Sostituto Dir.	2.082,70	637,50	200,=	2.920,20	318,10	2.602,10	2.602,10
(1) Dattilografa	1.138,55	340,00	--	1.478,55	138,95	1.339,60	1.339,60
Guidatori	Minimo 1.085,10	637,50	200,=	1.922,60	91,10	1.831,50	2.131,45
	Massimo 1.799,85	637,50	200,=	2.637,35	205,95	2.431,40	

(1) Categorie composte di un solo dipendente, perciò manca lo stipendio minimo e massimo.

Pietro Di Matteo

Falanga Antonio

3763

1451

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA =

O P E R A I

Categorie	Stipendi e paghe al lordo	Indennità presenza	Asseg. famil.	Totale	Ritenute	Stipendi e paghe netto	Media
Operaio I (1)	49,80	17,=	8,=	74,80	5,55	69,25	69,25
Capo Squadra (1)	56,95	17,=	8,=	81,95	5,30	76,65	76,65
Frenatori	Minimo 51,70	17,=	8,=	76,70	5,65	71,05	71,70
	Massimo 53,15	17,=	8,=	78,15	5,70	72,45	
Aiuto Macch.	Minimo 36,30	17,=	8,=	61,30	3,55	57,75	59,90
	Massimo 40,35	17,=	8,=	65,35	3,30	62,05	
Operai Manuten.	Minimo 47,25	17,=	8,=	72,25	5,60	66,65	67,60
	Massimo 48,30	17,=	8,=	73,30	4,75	68,55	
Manovali	Minimo 31,00	17,=	8,=	56,==	4,05	51,95	59,25
	Massimo 43,10	17,=	8,=	68,10	1,50	66,60	

(1) Categorie composte di un solo dipendente, perciò manca la paga minima e massima.

Visto si approva

Il Presidente

Salerno Antonio

TABELLA DI PEREQUAZIONE DELLE PAGHE DELLA SOCIETA'

FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA

OPERAI

Categorie	Paga giornaliera netta attuale minimo	massimo	Paga proposta minimo.	massimo	Paga Alleata meno L.5	Paghe percepite dal personale delle FF.SS. minimo	massimo
Capo Squadra Manutenzione	76,65		105.-		105.-(1)	101.-	107.-(6)
Operaio I.	69,25		105.-		100.-(*)	101.-	107.-(6)
Frenatori	71,05	72,45	99,04	100.-	100.-(2)		
Operai Manutenzione	66,65	68,55	87,38	90.-	90.-(3)	97.-	104.-(7)
Aiuti Mecc.	57,75	62,05	82,87	85.-	85.-(4)	97.-	104.-(7)
Manovale G.Scambi	51,95	66,60	65,72	75.-	75.-(5)		

3761

NOTE

(1) Paga di Lire 105.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Muratore Tornitore)

(2) Paga di Lire 100.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno. (Frenatore)

(3) Paga di Lire 90.- corrispondente a quella degli alleati al capo addetto alla vigilanza binari dedotto L.5 al giorno.

(4) Paga di Lire 85.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Aiuti di Meccanici)

(5) Paga di Lire 75.- corrispondente a quella degli Alleati al Manovale G. Scambi dedotto L.5 al giorno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categorie	paga netta attuale minimo	paga netta attuale massimo	paga proposta minimo.	paga proposta massimo	Alleata meno L.5	del personale delle FF.SS. minimo	del personale delle FF.SS. massimo
Capo Squadra Manutenzione	76,65		105.-		105.-(1)	101.-	107.-(6)
Operaio I.	69,25		105.-		105.-(1)	101.-	107.-(6)
Frenatori	71,05	72,45	98,01	100.-	100.-(2)		
Operai Manutenzione	66,65	68,55	87,38	90.-	90.-(3)	97.-	104.-(7)
Aiuti Mecc.	57,75	62,05	82,87	85.-	85.-(4)	97.-	104.-(7)
Manovale G.Scambi	51,95	66,60	65,72	75.-	75.-(5)		

3761

NOTE

(1) Paga di Lire 105.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Muratore Tornitore)

(2) Paga di Lire 100.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno. (Frenatore)

(3) Paga di Lire 90.- corrispondente a quella degli alleati al capo addetto alla vigilanza binari dedotto L.5 al giorno.

(4) Paga di Lire 85.- corrispondente a quella degli Alleati dedotto L.5 al giorno (Aiuti di Meccanici)

(5) Paga di Lire 75.- corrispondente a quella degli Alleati al Manovale G. Scambi dedotto L.5 al giorno.

(6) Operaio I° Cl. 7) Operaio II Cl.

Falanga Antonio

Secondo Vicario
Pietro Dilecto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA'

FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA

IMPIEGATI

Categorie	Stipendio attuale minimo	massimo	Stipendio proposto minimo	massimo	Stipendio alleato - I50.	Stipendio FF.SS. minimo	mass.
Applic. P.le	2649,60		4350,00		(I) 4350.-	4342.-	4561.-5)
Dirig.Movim.	2783,25		4350,00		(") 4350.-	4305.-	4646.-6)
Capo Deposito	2844,50		4350,00		(") 4350.-	4632.-	4893.-7)
Sostit. Dirig.	2602,I0		3850,00		(2)3850.-	3937.-	4.I67.-8)
Dattilografa	I339,60		2220,00		(3)2220.-		
Guidatori	I83I,50	243I,40	2705,I0		3I50.-3I50.-	3379.-	4I27.-9)

Note

(I) Stipendio di L.4.350.- corrispondente a quello degli alleati al RAGIONIERE CONTABILE depurato di Lire I50.-

(2) Stipendio di L.3.850.- corrispondente a quello degli Alleati al CONTABILE depurato di Lire I50.-

(3) Stipendio di L.2.220.- corrispondente a quello degli Alleati L.90.- al giorno meno L.5 = 85 per 26 giorni al mese(Dattilografa)

(4) Stipendio di L.3.I50.- corrispondente a quello degli Alleati all'ELETTRICISTA depurato di L.I50.-

5) Applicato Principale. 6) Capo Stazione Tipo B . 7) Capo Deposito tipoB

8) Applicato I°Cl. e Applic. Gestioni. 9) Guidatore B.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Applic. P.le	2649,50		4350,00	(I) 4350.-	4342.- 4561.-5)
Dirig.Movim.	2783,25		4350,00	(") 4350.-	4305.- 4645.-6)
Capo Deposito	2844,50		4350,00	(") 4350.-	4632.- 4893.-7)
Sostit. Dirig.	2602,10		3850,00	(2)3850.-	3937.- 4.167.-8)
Dattilografa	1339,50		2220,00	(3)2220.-	
Guidatori	1831,50	2431,40	2705,10	3150.-3150.-	3379.- 4127.-9)

Note

(I) Stipendio di L.4.350.- corrispondente a quello degli alleati al RAGIONIERE CONTABILE depurato di Lire 150.-

(2) Stipendio di L.3.850.- corrispondente a quello degli Alleati al CONTABILE depurato di Lire 150.-

(3) Stipendio di L.2.220.- corrispondente a quello degli Alleati L.90.- al giorno meno L.5 = 85 per 26 giorni al mese(Dattilografa)

(4) Stipendio di L.3.150.- corrispondente a quello degli Alleati all'ELETTRICISTA depurato di L.150.-

5) Applicato Principale. 6) Capo Stazione Tipo B . 7) Capo Deposito tipoB

8) Applicato I°Cl. e Applic. Gestioni. 9) Guidatore B.

Falangra Antonio

Pietro Gillette

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE N° 1

ACCORDO SU PEREQUAZIONE STIPENDI E PAGA, A SEGUITO AUTORIZZAZIONE
DEL COMANDO ALLEATO DEL 1° OTTOBRE 1944

L'anno 1944 il giorno 12 Ottobre 1944 in Pugliano presso la Direzione della Ferrovia e Funicolare Vesuviana, si sono riuniti:

Il Sigr.ing.Felice Pappalardo, Direttore della Ferrovia e Funicolare Vesuviana, in rappresentanza dell'Amministrazione;

Il Sigr. Palanga Antonio, in rappresentanza della Commissione di fabbrica degli impiegati ed operai;

Il Sigr. Pietro Diletto, segretario Regionale del Sindacato Autoferrotramviari.

Essi, dopo cordiale discussione, hanno convenuto che al personale dipendente, viene concesso l'adeguamento delle paghe sulla base delle tabelle stabilite dal Comando Alleato, secondo quanto si è praticato nelle altre Aziende dei pubblici trasporti e con la stessa retroattività dal 1° Marzo 1944 praticata dal su detto Comando Alleato, per tutti i servizi pubblici.

Il presente accordo deve essere sottoposto alla ratifica dell'Ufficio Regionale del Lavoro e alla definitiva approvazione dell'Ufficio Controllo Beni da cui dipende l'Amministrazione della Società per quanto riguarda la retroattività del pagamento.

Si premette poi che della comunicazione stessa intesa a consentire la perequazione degli stipendi e delle paghe del personale si deducono i seguenti concetti fondamentali:

1) A perequamento effettuato le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 9 lire giornaliere ai corrispettivi massimi fissati nel dettaglio allegato.

2) Gli stipendi e paghe percepite da tutte le categorie del personale della Società, rientranti nei Contratti Collettivi degli impiegati e degli operai, devono essere perequati entro i limiti disposti dagli Alleati per il loro personale.

3757

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vesuviana, in rappresentanza dell'Amministrazione;

Il Sigr. Falanga Antonio, in rappresentanza della Commissione di fabbrica degli impiegati ed operai;

Il Sigr. Pietro Diletto, segretario Regionale del Sindacato Autoferrotramviari.

Assi, dopo cordiale discussione, ha,,o convenuto che al personale dipendente, viene concesso l'adeguamento delle paghe sulla base delle tabelle stabilite dal Comando Alleato, secondo quanto si è praticato nelle altre Aziende dei pubblici trasporti e con la stessa retroattività dal 1° Marzo 1944 praticata dal su detto Comando Alleato, per tutti i servizi pubblici.

Il presente accordo deve essere sottoposto alla ratifica dell'Ufficio Regionale del Lavoro e alla definitiva approvazione dell'Ufficio Controllo Beni da cui dipende l'Amministrazione della Società per quanto riguarda la retroattività del pagamento.

Si precisa poi che dalla comunicazione stessa intesa a consentire la perequazione degli stipendi e delle paghe del personale si deducono i seguenti concetti fondamentali:

1) A perequamento effettuato le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 5 lire giornaliere ai corrispettivi massimi fissati nel dettaglio allegato.

2) Gli stipendi e paghe percepite da tutte le categorie del personale della Società, rientranti nei Contratti Collettivi degli impiegati e degli operai, devono essere perequati entro i limiti disposti dagli Alleati per il loro personale.

3) In mancanza di una corrispondenza precisa tra le mansioni indicate dagli Alleati e quelle previste dai contratti in vigore ed effettivamente prestate dal personale, gli stipendi e le paghe massime corrispondenti possono essere fissate soltanto con criterio di riferimento, restando pertanto sempre compresi entro i suddetti valori limite.

Tanto premesso, Azienda, Commissione di fabbrica e Sindacati sono di accordo per seguire il seguente sistema di perequazione, che risulta essere più aderente a quanto disposto dal Comando Alleato e che meglio accorda gl'interessi del personale con quelli dell'Azienda. F.to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) PERSONALE IMPIEGATI

Gli stipendi medi di detto personale, suddiviso in quattro categorie contrattuali si confrontano con quattro valori massimi indicati dal Governo Alleato. Le differenze che si deducono tra i detti valori massimi, gli stipendi e i rispettivi valori medi, permettono di determinare altrettanti percentuali di aumento che verranno applicate al personale di ciascuna categoria, rimanendo fermo che nessun impiegato a seguito dell'applicazione di questo accordo potrà raggiungere uno stipendio complessivo superiore ai valori massimi suddetti.

Si precisa che l'importo degli stipendi su cui si applica la percentuale di aumento, è stato calcolato tenendo conto di tutti gli assegni fissi, compresa l'indennità di presenza e gli assegni familiari, questi ultimi nella cifra media convenuta di L. 200,= per tutti, al netto dell'eventuale fisso.

CATEGORIA	STIPENDIO MENSILE		Differenza	% le
	Alleato	Media		
(I) Appl.Ple.	4.350,-	2.649,60	1.700,40	64,10 %
" Dirig.Movim.	4.350,-	2.783,25	1.566,75	56,30 %
" Capo Deposito	4.350,-	2.844,50	1.505,50	52,70 %
(2) Sost.Dirig.	3.850,-	2.602,10	1.247,90	47,90 %
(3) Dattilografa	2.220,-	1.339,60	880,40	65,70 %
(4) Guidatori	3.150,-	2.131,45	1.018,55	47,70 %

B) PERSONALE OPERAIO

Le paghe medie del personale operaio suddiviso nelle cinque categorie contrattuali, si conformano con i valori limite di cui alla tabella alleata depurato di Lire 5.

Per le categorie operaie è stata calcolata la media di paga giornaliera per ciascuna categoria, tenendo conto anche dell'indennità di presenza, e degli assegni familiari, nella cifra media convenuta di Lire 8,- al giorno.

Su tali medie è stato calcolato la percentuale di aumento di paga per ciascuna categoria, in modo che le nuove paghe non superino quelle della corrispondente categoria della tabella alleata.

3732

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di questo accordo potrà raggiungere uno stipendio complessivo superiore ai valori massimi suddetti.

Si precisa che l'importo degli stipendi su cui si applica la percentuale di aumento, è stato calcolato tenendo conto di tutti gli assegni fissi, compresa l'indennità di presenza e gli assegni familiari, questi ultimi nella cifra media convenuta di L. 200,- per tutti, al netto delle ritenute fisse.

CATEGORIA	STIPENDIO MENSILE		Differenza	% le
	Alleato	Media		
(1) Appl.Ple.	4.350,-	2.649,60	1.700,40	64,10 %
" Dirig.Movim.	4.350,-	2.783,25	1.566,75	56,30 %
" Capo Deposito	4.350,-	2.844,50	1.505,50	52,70 %
(2) Sost.Dirig.	3.850,-	2.602,10	1.247,90	47,90 %
(3) Dattilografa	2.220,-	1.339,60	880,40	65,70 %
(4) Guidatori	3.150,-	2.131,45	1.018,55	47,70 %

B) PERSONALE OPERAIO

Le paghe medie del personale operaio suddiviso nelle singole categorie contrattuali, si conformano con i valori limite di cui alla tabella alleata depurato di Lire 5.

Per le categorie operaie è stata calcolata la media di paga giornaliera per ciascuna categoria, tenendo conto anche dell'indennità di presenza, e degli assegni familiari, nella cifra media convenuta di Lire 8,- al giorno.

Su tali medie è stato calcolato la percentuale di aumento di paga per ciasuna categoria, in modo che le nuove paghe non superino quelle della corrispondente categoria della tabella alleata.

3755

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il seguente prospetto pone in evidenza tutti gli elementi sopracitati:

CATEGORIA	PAGA GIORNALIERA		DIFFERENZA	%
	Alleata	Media		
(1) Operaio I.Cl.	105,-	69,25	35,75	51,60 %
(") Capo Squ.Manut.	105,-	76,65	28,35	36,90 %
(2) Frenatori	100,-	71,70	28,30	39,40 %
(3) Operai Manut.	90,-	67,60	22,40	33,10 %
(4) Aiuti Meccanici	85,-	59,90	25,10	43,50 %
(5) Manovali G.Scambi	75,-	59,25	15,75	26,50 %

Falcinga Antonio

3757

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il personale della FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA gode attualmente di un trattamento economico, assolutamente inadeguato alle necessità della vita attuale, e non é stato possibile, fino ad oggi, di venire ad esso incontro, in una forma qualsiasi, per le difficoltà economiche, in cui si é dibattuta l'Azienda dopo la recente eruzione del Vesuvio, contrariamente a quanto é stato fatto da altre aziende, che gestiscono pubblici servizi. Si é proposto perciò un adeguamento delle paghe, consenziente a cio' anche l'Ufficio Alleato, del Controllo Beni che ha la sorveglianza amministrativa della Società, per venire incontro al personale, che, da tempo é costretto ad un lavoro piu' gravoso per esplotare il servizio, nelle condizioni attuali della linea, danneggiata dalla lava del Vesuvio, e che si aggraveranno, con la stagione invernale, svolgendosi la ferrovia in zona montana ed essendo oggi priva di locali di ricovero del materiale e del personale distrutti dalla recente eruzione.

Migliorare le paghe diventa una cosa indispensabile, per mettere il personale in condizioni di provvedere ad una migliore alimentazione ed agli indumenti necessari per affrontare i rigori dell'inverno, in una zona cosi esposta.

Si ha perciò fiducia che la proposta di aumento sara' approvata essendo stata contenuta nei limiti, ufficialmente adottati, e consentiti dal Governo Alleato.

3756

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14624

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA =

I M P I E G A T I

Categorie	Stipendi e paghe al lordo	Indenn. presenza	Assegn. famil.	Totale	Ritenute	Stipendi e paghe netto	Media
(1) Applic.Fle.	2.132,15	637,50	200,=	2.969,95	320,05	2.649,60	2.649,60
(1) Dirigente Mov	2.314,20	637,50	200,=	3.151,70	368,45	2.783,25	2.783,25
(1) Capo Deposit.	2.417,60	637,50	200,=	3.255,10	410,60	2.844,50	2.844,50
(1) Sostit.Dirig.	2.082,70	637,50	200,=	2.920,20	318,10	2.602,10	2.602,10
(1) Dattilografa	1.138,55	340,00	—	1.478,55	138,95	1.339,60	1.339,60
Guidatori Minimo	1.085,10	637,50	200,=	1.922,60	91,10	1.831,50	2.131,45
Guidatori Massimo	1.799,85	637,50	200,=	2.637,35	205,95	2.431,40	

(1) Categorie composte di un solo dipendente, perciò manca lo stipendio minimo e massimo.

1403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA =

O P E R A I

Categorie	Stipendi e paghe al lordo	Indennità presenza	Asseg. famil.	Totale	Ritenute	Stipendi e paghe netto	Media
Operaio I (1)	49,80	17,=	8,=	74,80	5,55	69,25	69,25
Capo Squadra (1)	56,95	17,=	8,=	81,95	5,30	76,65	76,65
Frenatori Minimo	51,70	17,=	8,=	76,70	5,65	71,05	71,70
Frenatori Massimo	53,15	17,=	8,=	78,15	5,70	72,45	
Aiuto Mecc Minimo	36,30	17,=	8,=	61,30	3,55	57,75	59,90
Aiuto Mecc Massimo	40,35	17,=	8,=	65,35	3,30	62,05	
Operai Manuten. Minimo	47,25	17,=	8,=	72,25	5,60	66,65	67,60
Operai Manuten. Massimo	48,30	17,=	8,=	73,30	4,75	68,55	
Manovali Minimo	31,00	17,=	8,=	56,==	4,05	51,95	59,25
Manovali Massimo	43,10	17,=	8,=	68,10	1,50	66,60	

(1) Categorie composte di un solo dipendente, perciò manca la paga minima e massima

Salerno Antonio

TABELLA DI PEREQUAZIONE DELLE PAGHE DELLA SOCIETA'
FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA

OPERAI

Categorie	Paga giornaliera netta attuale minimo	Paga giornaliera netta attuale massimo	Paga proposta minimo	Paga proposta massimo	Paga Alleata meno L.5	Paghe percepite dal personale delle FF. SS. minimo	Paghe percepite dal personale delle FF. SS. massimo
Capo Squadra Manutenzione	76,65		105,-		105,-(I)	101,-	107,-(6)
Operaio I	69,25		105,-		105,-(")	101,-	107,-(6)
Frenatori	71,05	72,45	99,04	100,-	100,-(2)		
Operai Manutenzione	66,65	68,55	87,38	90,-	90,-(3)	97,-	104,-(7)
Aiuti Mecc.	57,75	62,05	82,87	85,-	85,-(4)	97,-	104,-(7)
Manovale G.Scambi	51,95	66,60	65,72	75,-	75,-(5)		

NOTE

(1) Paga di £ire 105,- corrispondente a quella degli Alleati dedotto £. 5 al giorno (Muratore Tornitore)

(2) Paga di £ire 100,- corrispondente a quella degli Alleati dedotto £. 5 al giorno (Frenatore)

(3) Paga di £ire 90,- corrispondente a quella degli Alleati al capo addetto alla vigilanza binari dedotto £. 5 al giorno

(4) Paga di £ire 85,- corrispondente a quella degli Alleati dedotto £. 5 al giorno (Aiuti di Meccanici)

(5) Paga di £ire 75,- corrispondente a quella degli Alleati Manovale G. Scambi dedotto £. 5 al giorno

(6) Operaio I° Cl. 7) Operaio II Cl.

3753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capo Squadra Manutenzione		76,65		105,-	105,-(1)	101,- 107.-(6)
Operaio I		69,25		105,-	105,-(")	101,- 107,-(6)
Frenatori	71,05	72,45	99,04	100,-	100,-(2)	
Operai Manutenzione	66,65	68,55	87,38	90,-	90,-(3)	97,- 104,-(7)
Aiuti Mecc.	57,75	62,05	82,87	85,-	85,-(4)	97.- 104,-(7)
Manovale G.Scambi	51,95	66,60	65,72	75,-	75,-(5)	

NOTE

(1) Paga di £ire 105,- corrispondente a quella degli Alleati dedotto £. 5 al giorno (Muratore Tornitore)

(2) Paga di £ire 100,- corrispondente a quella degli Alleati dedotto £. 5 al giorno (Frenatore)

(3) Paga di £ire 90,- corrispondente a quella degli Alleati al capo addetto alla vigilanza binari dedotto £. 5 al giorno

(4) Paga di £ire 85,- corrispondente a quella degli Alleati dedotto £. 5 al giorno (Aiuti di Meccanici)

(5) Paga di £ire 75,- corrispondente a quella degli Alleati al Manovale G. Scambi dedotto £. 5 al giorno

(6) Operaio I° Cl. 7) Operaio II Cl.

3753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA'

FERROVIA E FUNICOLARE VESUVIANA

IMPIEGATI

Categorie	Stipendio attuale minimo	massimo	Stipendio proposto minimo	massimo	Stipendio alleato - I50.	Stipendio FF.SS. minimo	mass.
Applic. P.le	2649,60		4350,00		(I) 4350.-	4342.-	456I.- 5)
Dirig.Movim.	2783,25		4350,00		(") 4350.-	4305.-	4646.- 6)
Capo Deposito	2844,50		4350,00		(") 4350.-	4632.-	4893.- 7)
Sostit. Dirig.	2602,IO		3850,00		(2)3850.-	3937.-	4.I67.- 8)
Dattilografa	I339,60		2220,00		(3)2220.-		
Guidatori	I83I,50		243I,40	2705?IO	3I50,-3I50.-	3379.-	4I27.- 9)

Note

(I) Stipendio di L.4.350.- corrispondente a quello degli alleati al RAGIONIERE CONTABILE depurato di Lire I50.-

(2) Stipendio di L.3.850.- corrispondente a quello degli Alleati al CONTABILE depurato di Lire I50.-

(3) Stipendio di L.2.220.- corrispondente a quello degli Alleati L.90.- al giorno meno L.5 = 85 per 26 giorni al mese(Dattilografa)

3752

(4) Stipendio di L.3.I50.- corrispondente a quello degli Alleati all'ELETTRICISTA depurato di L.I50.-

5) Applicato Principale. 6) Capo Stazione Tipo B . 7) Capo Deposito tipoB

8) Applicato I^Cl. e Applic. Gestioni. 9) Guidatore B.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Applic. P.le	2649,60		4350,00	(I) 4350.-	4342.-	4561.- 5
Dirig.Movim.	2783,25		4350,00	(") 4350.-	4305.-	4646.- 6
Capo Deposito	2844,50		4350,00	(") 4350.-	4632.-	4893.- 7
Sostit. Dirig.	2602,10		3850,00	(2)3850.-	3937.-	4.167.- 8
Dattilografa	1339,60		2220,00	(3)2220.-		
Guidatori	1831,50	2431,40	2705?10	3150,-3150.-	3379.-	4127.- 9

Note

(I) Stipendio di L.4.350.- corrispondente a quello degli alleati al RAGIONIERE CONTABILE depurato di Lire 150.-

(2) Stipendio di L.3.850.- corrispondente a quello degli Alleati al CONTABILE depurato di Lire 150.-

(3) Stipendio di L.2.220.- corrispondente a quello degli Alleati L.90.- al giorno meno L.5 = 85 per 26 giorni al mese(Dattilografa)

3752

(4) Stipendio di L.3.150.- corrispondente a quello degli Alleati all'ELETTRICISTA depurato di L.150.-

5) Applicato Principale. 6) Capo Stazione Tipo B . 7) Capo Deposito tipoB

8) Applicato I°Cl. e Applic. Gestioni. 9) Guidatore B.

Fabriga e Antonio

Pietro Diletto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE N° 1

ACCORDO SU PEREQUAZIONE STIPENDI E PAGA, A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO ALLEATO DAL 1° OTTOBRE 1944

L'anno 1944 il giorno 12 Ottobre 1944 in Pugliano presso la Direzione della Ferrovia e Funicolare Vesuviana, si sono riuniti:

Il Sigr. Ing. Felice Pappalardo, Direttore della Ferrovia e Funicolare Vesuviana, in rappresentanza dell'Amministrazione;

Il Sigr. Falanga Antonio, in rappresentanza della Commissione di fabbrica degli impiegati ed operai;

Il Sigr. Pietro Diletto, segretario Regionale del Sindacato Autoferrotramvieri.

Essi, dopo cordiale discussione, hanno convenuto che al personale dipendente, viene concesso l'adeguamento delle paghe sulla base delle tabelle stabilite dal Comando Alleato, secondo quanto si è praticato nelle altre Aziende dei pubblici trasporti e con la stessa retroattività dal 1° Marzo 1944 praticata dal su detto Comando Alleato, per tutti i servizi pubblici.

Il presente accordo deve essere sottoposto alla ratifica dell'Ufficio Regionale del Lavoro e alla definitiva approvazione dell'Ufficio Controllo Beni da cui dipende l'Amministrazione della Società per quanto riguarda la retroattività del pagamento.

Si premette poi che dalla comunicazione stessa intesa a consentire la perequazione degli stipendi e delle paghe del personale si deducono i seguenti concetti fondamentali:

1) A perequamento effettuato le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 5 lire giornaliere ai corrispettivi massimi fissati nel dettaglio allegato.

3751

2) Gli stipendi e paghe percepite da tutte le categorie del personale della Società, rientranti nei Contratti Collettivi degli impiegati e degli operai, devono essere perequati entro i limiti disposti dagli Alleati per [illegible] personale.

1468

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Il Sigr. Falanga Antonio,in rappresentanze della Commissione di fab-
brica degli impiegati ed operai;
Il Sigr.Pietro Diletto,segretario Regionale del Sindacato Autofilo-
tramvieri.

Essi,dopo cordiale discussione,ha,,o convenuto che al personale dipendente,viene concesso l'adeguamento delle paghe sulla base delle tabelle stabilite dal Comando Alleato,secondo quanto si è praticato nelle altre Aziende dei pubblici trasporti e con la stessa retroattività dal 1° Marzo 1944 praticata dal su detto Comando Alleato,per tutti i servizi pubblici.

Il presente accordo deve essere sottoposto alla ratifica dell'Ufficio Regionale del Lavoro e alla definitiva approvazione dell'Ufficio Controllo Beni da cui dipende l'Amministrazione della Società per quanto riguarda la retroattività del pagamento.

Si premette poi che dalla comunicazione stessa intesa a consentire la perequazione degli stipendi e delle paghe del personale si deducono i seguenti concetti fondamentali:

1) A perequamento effettuato le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 5 lire giornaliere ai corrispettivi massimi fissati nel dettaglio allegato. 3751

2) Gli stipendi e paghe percepite da tutte le categorie del personale della Società,rientranti nei Contratti Collettivi degli impiegati e degli operai,devono essere perequati entro i limiti disposti dagli Alleati per il loro personale.

3) In mancanza di una corrispondenza precisa tra le mansioni indicate dagli Alleati e quelle previste dai contratti in vigore ed effettivamente prestate dal personale, gli stipendi e le paghe massime corrispondenti possono essere fissate soltanto con criterio di riferimento,restando pertanto sempre compresi entro i suddetti valori limite.

Tanto premesso,Azienda,Commissione di fabbrica e Sindacati sono di accordo per seguire il seguente sistema di perequazione,che risulta essere più aderente a quanto disposto dal Comando Alleato e che meglio accorda gl'interessi del personale con quelli dell'Azienda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) PERSONALE IMPIEGATI

Gli stipendi medi di detto personale, suddiviso in quattro categorie contrattuali si confrontano con quattro valori massimi indicati dal Governo Alleato. Le differenze che si deducono tra i detti valori massimi, gli stipendi e i rispettivi valori medi, permettono di determinare altrettanti percentuali di aumento che verranno applicate al personale di ciascuna categoria, rimanendo fermo che nessun impiegato a seguito dell'applicazione di questo accordo potrà raggiungere uno stipendio complessivo superiore ai valori massimi suddetti.

Si precisa che l'importo degli stipendi su cui si applica la percentuale di aumento, é stato calcolato tenendo conto di tutti gli assegni fissi, comprese l'indennità di presenza e gli assegni familiari, questi ultimi nella cifra media convenuta di L. 200,= per tutti, al netto delle ritenute fisse.

CATEGORIA	STIPENDIO MENSILE		Differenza	% le
	Alleato	Media		
(I) Appl.Ple.	4.350,-	2.649,60	1.700,40	64,10 %
" Dirig.Movim.	4.350,-	2.783,25	1.566,75	56,30 %
" Capo Deposito	4.350,-	2.844,50	1.505,50	52,70 %
(2) Sost.Dirig.	3.850,-	2.602,10	1.247,90	47,90 %
(3) Dattilografa	2.220,-	1.339,60	880,40	65,70 %
(4) Guidatori	3.150,-	2.131,45	1.018,55	47,70 %

3750

B) PERSONALE OPERAIO

Le paghe medie del personale operaio suddiviso nelle cinque categorie contrattuali, si conforntano con i valori limite di cui alla tabella alleata depurato di Lire 5.

Per le categorie operaie é stata calcolata la media di paga giornaliera per ciascuna categoria, tenendo conto anche dell'indennità di presenza, e degli assegni familiari, nella cifra media convenuta di Lire 3,- al giorno.

Su tali medie é stato calcolato la percentuale di aumento di paga per ciascuna categoria, in modo che le nuove paghe non superino quelle della corrispondente categoria della tabella alleata.

%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

di questo accordo potrà raggiungere uno stipendio complessivo [illegible] valori massimi suddetti.

Si precisa che l'importo degli stipendi su cui si applica la percentuale di aumento, é stato calcolato tenendo conto di tutti gli assegni fissi, compresa l'indennità di presenza e gli assegni familiari, questi ultimi nella cifra media convenuta di L. 200,- per tutti, al netto delle ritenute fisse.

CATEGORIA	STIPENDIO MENSILE		Differenza	% le
	Allcato	Media		
(I) Appl.Ple.	4.350,-	2.649,60	1.700,40	64,10 %
" Dirig.Movim.	4.350,-	2.783,25	1.566,75	56,30 %
" Capo Deposito	4.350,-	2.844,50	1.505,50	52,70 %
(2) Sost.Dirig.	3.850,-	2.602,10	1.247,90	47,90 %
(3) Dattilografa	2.220,-	1.339,60	880,40	65,70 %
(4) Guidatori	3.150,-	2.131,45	1.018,55	47,70 %

3750

B) PERSONALE OPERAIO

Le paghe medie del personale operaio suddiviso nelle cinque categorie contrattuali, si conforntano con i valori limite di cui alla tabella allegata depurato di Lire 5.

Per le categorie operaie é stata calcolata la media di paga giornaliera per ciascuna categoria, tenendo conto anche dell'indennità di presenza, e degli assegni familiari, nella cifra media convenuta di Lire 8,- al giorno.

Su tali medie é stato calcolato la percentuale di aumento di paga per ciasuna categoria, in modo che le nuove paghe non superino quelle della corrispondente categoria della tabella allegata.

o/o

F.ct. Dr.

F.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il seguente prospetto pone in evidenza tutti gli elementi sopracitati:

CATEGORIA	PAGA GIORNALIERA		DIFFERENZA	% LE
	Alleata	Media		
(1) Operaio I.Cl.	105,-	69,25	35,75	51,60 %
(") Capo Squ.Manut.	105,-	76,65	28,35	36,90 %
(2) Frenatori	100,-	71,70	28,30	39,40 %
(3) Operai Manut.	90,-	67,60	22,40	31,10 %
(4) Aiuti Meccanici	85,-	59,90	26,10	43,50 %
(5) Manovali G.Scambi	75,-	59,25	15,75	26,50 %

Falanga Antonio

Pietro Isolotto

3749

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQVA PIA
ANTICA MARCIA
CAPITALE L. 110.000.000

SEDE IN ROMA
VIA DEL POZZETTO, 108

CLARISSIMA AQVARVM OMNIVM IN TOTO ORBE FRIGORIS
SALVBRITATISQVE PALMA PRAECONIO VRBIS MARCIA EST
INTER RELIQVA DEVM MVNERE VRBI TRIBVTA

PLIN. SEC. - HIST. NAT., XXXI, 24.

Roma, 5 agosto 1944

258/
C.S./ gp.

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
Palazzo Ministero delle Corporazioni
Via Vittorio Veneto - Piano 7° Stanza 16
R O M A

A Vostra Circolare in data 1° corr. con la quale ci chiedete notizie relative al trattamento economico del nostro personale dipendente.

1) Stipendio base lordo attuale

Alleghiamo sotto lettera:

A) tabella degli stipendi mensili base degli impiegati -

B) Tabella delle retribuzioni mensili dei fontanieri ed uscieri assunti prima del 1° gennaio 1927 -

C) Tabella delle retribuzioni mensili dei fontanieri ed uscieri assunti dopo il 1° gennaio 1927 -

D) Tabella delle mercedi quindicinali degli operai fissi.-

Per lavori eccezionali e di manutenzione degli impianti la Società assume in sito operai avventizi ai quali applica il trattamento previsto per i lavoratori dell'edilizia.-

2) Supplemento servizio attivo lordo = = 37.8

3) Assegno temporaneo di guerra = =

4) Aggiunta di famiglia.

Ai sensi degli articoli: 36 comma 2 e 3 del vigente contratto collettivo di lavoro per gli impiegati e 30 comma 2 e 3 del vigente contratto collettivo di lavoro per i fontanieri ed uscieri, la ditta corrispon-

S. A. P. e M. - Mod. 1 - 14430 - Zampini - 9-43 - 10.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

de ai 61 dipendenti aventi diritto una indennità di famiglia il cui ammontare medio mensile risulta di L. 354,72, con un minimo di L. 116,20, ed un massimo di L. 619,20.-

5) Indennità di bombardamento o d'allarme. = =

6) Premio mensile per lavoro straordinario chiamato anche premio di presenza o premio di operosità e rendimento. = =

7) Gratifiche periodiche -

a) gratifica di Pasqua -

A termini dell'art. 16 del vigente contratto collettivo di lavoro per gli impiegati e 22 di quello vigente per i fontanieri ed uscieri, ai dipendenti che hanno superato i sette anni di servizio viene corrisposta in occasione della S. Pasqua una gratifica speciale determinata dalle direzione caso per caso, risultata mediamente nel 1943/44:

per gli impiegati di L. 1.600.-
per i fontanieri " " 350.-
per gli uscieri " " 250.-

b) tredicesima mensilità agli impiegati, fontanieri ed uscieri -

A termini dell'articolo 16 del vigente contratto collettivo di lavoro per gli impiegati e 22 di quello vigente per i fontanieri ed uscieri, ai dipendenti viene corrisposta a fine d'anno una tredicesima mensilità di stipendio calcolata sullo stipendio base aumentato dell'eventuale indennità di famiglia ed assegni ad personam. 3747

c) gratifica Natalizia agli operai -

in base all'accordo intersindacale in data 7.1.1944, al personale operaio è corrisposta una gratifica Natalizia pari all'importo di 192 ore di salario calcolate sulla media dell'effettivo guadagno conseguito dal

S. A. I. P. A. M. - Mod. 1 - 1430 - Zanguini - 9-43 - 10.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

singolo lavoratore nell'ultimo bimestre di paga.-

8) Compensi vari -

a) a N° 3 impiegati (Cassieri) viene corrisposta una indennità annuale di cassa;

b) a N° 87 impiegati, fontanieri ed uscieri, viene corrisposta a termini degli art. 36 comma 7, e 30 comma 7, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, un assegno integrativo dello stipendio di media e L. 109,03 mensili;

c) a tutto il personale dipendente viene corrisposta, a norma dei contratti interconfederali 21.IV.1943 modificati dall'accordo intersindacale 7.1.1944, una indennità giornaliera di presenza di L.18.- per il personale maschile, e di L. 10.- per il personale femminile.-

d) Al personale avente diritto, a termini degli art. 10, 5 e 6 rispettivamente dei vigenti contratti collettivi di lavoro per gli impiegati, fontanieri ed uscieri, ed operai, è applicata una maggiorazione sull'anzianità di servizio di mesi 6: per ogni anno di campagna, per ogni distintivo di ferita o di mutilazione, per ogni decorazione al valore, per ogni promozione per merito di guerra (ex combattente guerra mondiale 1915-18).-

9) Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute - 3716

a) A termine dell'art. 19 del vigente contratto collettivo di lavoro per i fontanieri e gli uscieri, modificato con Ordine di servizio 1719 del 28.VII.1944 ai fontanieri che fanno uso della propria bicicletta viene corrisposta una indennità di L. 6.- per ogni giorno di servizio

INDIRIZZO TELEGRAFICO: ACQUA MARCIA

S. A. P. a. M. - Mod. 1 - 1436 - Zamplini - 9-43 - 10.000

1476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

prestato.-

b) A norma dell'art. 18 del vigente contratto collettivo di lavoro per i fontanieri e gli uscieri, la ditta fornisce gratuitamente ai fontanieri: una tenuta invernale ed una estiva ogni anno, e un pastrano ogni 3 anni,

agli uscieri: una tenuta internale ogni anno, una tenuta estiva ogni due anni ed un pastrano ogni 5 anni.-

c) Al personale impiegato, ai fontanieri ed uscieri, ed agli operai, in caso di soggiorno fuori sede, la ditta corrisponde oltre al rimborso delle spese di viaggio, un'indennità a compenso delle spese di vitto ed alloggio da determinarsi di volta in volta.-

(Art. 20, 20 e 21 dei contratti collettivi di lavoro per gli impiegati, fontanieri ed uscieri, ed operai).-

10) Premi di nuzialità e natalità. = =

11) Lavoro straordinario -

Il lavoro straordinario viene svolto soltanto in caso di particolari necessità; tuttavia una categoria di impiegati, assistenti tecnici e magazzinieri è costretta a seguire un orario di lavoro superiore a quello normale. Per tali prestazioni, è stato convenuto un compenso mensile forfettario, il cui ammontare è attualmente in corso di revisione.-

Il lavoro straordinario a termini dei singoli contratti di lavoro viene retribuito con le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione normale :

3745

./.

S. A. P. a. M. - Mod. 1 - 14476 - Zamponi - 9-43 - 10.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQVA PIA
ANTICA MARCIA
CAPITALE L. 110.000.000

SEDE IN ROMA
VIA DEL POZZETTO, 108

5° foglio

CLARISSIMA AQVARVM OMNIVM IN TOTO ORBE PRIORIS
SALVBRITATISQVE PALMA PRAECONIO VRBIS MARCIA EST
INTER RELIQVA DEVM MVNERE VIRI TRIBVTA

PLIN. SEC. - HIST. NAT., XXXI, 24.

	diurno feriale	festivo	notturno (dalle 22 alle 6)
impiegati, fontanieri, uscieri (art.12 contratto collettivo impiegati, art. 7 contratto collettivo fontanieri ed uscieri)	25 %	30 %	40 %
Operai (art. 14 contratto collettivo)	15 %	30 %	45 %

12) Lavoro serale e notturno -

Vedi N° 11

13) Eventuali modifiche di stipendio -

In base all'accordo intersindacale 7.1.1944 a tutto il personale dipendente è stato accordato, con decorrenza 1° dicembre 1943, un aumento sui compensi globali mensili del 30 % sulle prime L. 2.500 e del 15 % sull'eccedenza.-

A seguito della autorizzazione accordata dalle Autorità Alleate alle Ditte di aumentare le retribuzioni ai lavoratori, la nostra Società ha concesso con decorrenza 1° giugno 1944 un nuovo aumento sui compensi globali mensili nella seguente misura:

70 % sulle prime L. 1.000.-
60 % " seconde " 1.000.-
30 % " terze " 1.000.-
20 % " quarte " 1.000.-
10 % " quinte " 1.000.-

3744

tali aumenti si riferiscono ai compensi percepiti dal personale alla data del 1° settembre 1942 ed assorbono di conseguenza l'aumento del 1 dic. 1943.-

14) Diritti vari - = =

S. A. P. a. M. - Mod. 1 - 14436 - Zampini - 9-43 - 10.000

14:78

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQVA PIA
ANTICA MARCIA
CAPITALE L. 110.000.000

SEDE IN ROMA
VIA DEL POZZETTO, 108

6° foglio

CLARISSIMA AQVARVM OMNIVM IN TOTO ORBE FRIGORIS SALVBRITATISQVE PALMA PRAECONIO VERBIS MARCIA EST INTER RELIQVA DEVM MVNERE VRBI TRIBVTA

PLIN. SEC. - HIST. NAT., XXXI, 24

15) Ritenute -

Al personale impiegatizio ed operaio vengono effettuate le seguenti ritenute contrattuali e di legge:

	Impiegati Fontanieri Uscieri	Operai
a) R.M. Cat. C^2		
(Sul compenso globale diminuito delle trattenute di previdenza ed assicurazioni sociali)	8,16 %	
(Sulla paga globale diminuita delle trattenute di previdenza ed assicurazioni sociali e maggiorato dal contributo di cassa malattia a carico della Ditta. L'imposta non viene inoltre applicata sugli aumenti salariali accordati nel marzo 1939 (8 %) e nel marzo 1940 (12,50 %) sui quali grava invece il contributo del 2 % di cui in appresso.-		
Il minimo imponibile è di L. 360.- quindicinali. Detto minimo risulta dalla paga globale quindicinale decurata degli aumenti marzo 1939 e 1940, delle indennità di presenza, della gratifica natalizia e dell'eventuale compenso per ferie non godute.	4,08 %	
b) Contributo 2 % a favore delle famiglie degli operai richiamati alle armi;-		
Detto tributo si applica sugli aumenti salariali del marzo 1939 e 40, nonchè su tutti i compensi non assoggettati alla R.M.	2 %	

3743

S. A. P. a. M. - Mod. 1 - 1416 - Zampini - 9-43 - 10.000

1474

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQVA PIA
ANTICA MARCIA
CAPITALE L. 110.000.000

SEDE IN ROMA
Via del Pozzetto, 108

VLARISSIMA AQVARVM OMNIVM IN TOTO ORBE FRIGORIS SALVBRITATISQVE PALMA PRAECONIO VRBIS MARCIA EST INTER RELIQVA DEVM MVNERE VRBI TRIBVTA

PLIN. SEC. - HIST. NAT., XXXI, 24.

INDIRIZZO TELEGRAFICO: ACQVA MARCIA

Impiegati
Fontanieri
Uscieri

Operai

c) Assicurazioni Sociali -

Tutto il personale paga tale contributo limitatamente alle assicurazioni: disoccupazione, tubercolosi, nuzialità e natalità, salvo quelli che ne sono esenti a norma dell'art. 5 della legge 6 luglio 1939 N.1272.

La quota invalidità e vecchiaia è compresa nella trattenuta per la previdenza di cui appresso.-

d) Imposta sui celibi -

A norma di legge la Società trattiene semestralmente (1° gennaio e 1° luglio) agli operai celibi le rate d'imposta che versa poi all' Ufficio distrettuale competente.-

e) Previdenza -

A termine dell'articolo 3 dei Regolamenti Speciali per il Fondo di Previdenza e Pensionamento degli impiegati, fontanieri ed uscieri, il personale compreso in detta categoria paga, per la Previdenza, un contributo mensile del ..... 5 %
calcolato sullo stipendio base maggiorato dal contributo integrativo di cui al N. 8 lett. b) al 3712

Il personale in pianta stabile alla data del 5 agosto 1921 è esente da tale contributo (N°19 dipendenti).-
Gli operai corrispondono un contributo del 3 %
sul salario base per la loro previdenza, alla quale provvede l'Istituto di Previdenza fra i dipendenti delle aziende private del Gas (Previdengas).-

S. A. P. a. M. - Mod. 1 - 1413a - Zampini - 9-43 - 10.000

1480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQVA PIA
ANTICA MARCIA
CAPITALE L. 110.000.000

SEDE IN ROMA
VIA DEL POZZETTO, 108

CLARISSIMA AQVARVM OMNIVM IN TOTO ORBE FRIGORIS SALVBRITATISQVE PALMA PRAECONIO VRBIS MARCIA EST INTER RELIQVA DEVM MVNERE VRBI TRIBVTA

PLIN. SEC. - HIST. NAT. - XXXI. 24.

	Impiegati Fontanieri Uscieri	Operai

f) Cassa Malattia -

Gli operai corrispondo un contributo del ..... 2 %
sul salario base per il trattamento di malattia, anch'esso gestito dalla Previdengas.-

16) Mensilità di emergenza -

In data 9 ottobre 1943:

Impiegati, fontanieri ed uscieri: anticipazione di una mensilità di retribuzione netta.

Operai: anticipazione di L. 1.000 cadauno.-

Queste due anticipazioni sono state convertite in assegno straordinario ad personam il 25 novembre 1943.-

In data 12 gennaio 1944 :

A norma dell'accordo interconfederale 7 gennaio 1944 agli impiegati in servizio al 1° dicembre 1943 è stato corrisposto un compenso di L. 500.-, se capi famiglia, e L. 350.- in caso contrario.-

In data 2 maggio 1944 :

Impiegati, fontanieri, uscieri ed operai: anticipazione di una mezza mensilità di retribuzione netta.- 3741

In data 9 giugno 1944:

Impiegati, fontanieri, uscieri: anticipazione della 13ª mensilità dell'anno in corso (salvo conguaglio) -

Operai: anticipazione della gratifica natalizia (salvo conguaglio).-

INDIRIZZO TELEGRAFICO: ACQUA MARCIA

S. A. P. e M. - Mod. 1 - 1435 - Zampini - 9-43 - 10.000

1481

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQVA PIA
ANTICA MARCIA
CAPITALE L. 110.000.000

SEDE IN ROMA
VIA DEL POZZETTO, 108

9° foglio

CLARISSIMA AQVARVM OMNIVM IN TOTO ORBE FRIGORIS SALVBRITATISQVE PALMA PRAECONIO VRBIS MARCIA EST INTER RELIQVA DEVM MVNERE VRBI TRIBVTA

PLIN. SEC. - HIST. NAT., XXXI, 24.

17) Elenco numerico del personale dipendente in servizio -

Impiegati:

Dirigenti	N.	9
Cat. 1^ (A)	"	11
" 2^ (B)	"	16
" 3^ (C)	"	27
" 4^ (D)	"	37
		N. 100

Fontanieri ed uscieri :

Fontanieri di 1^Classe	N.	24
" " 2^ "	"	7
Allievi fontanieri	"	4
Uscieri	"	16
		N. 51

Operai -

Cat. 1^ - Capi postatori, capi stagnari e meccanici conducenti di automezzi	N.	9
Cat. 2^ - Posatori, stagnari e conducenti di automezzi	"	40
Cat. 3^ - Manovali e terrazzieri	"	34
Cat. 4^ - Guardiani alla linea	"	10
		N. 93

Totale dipendenti N. 241

3740

S. A. P. a. M. - Mod. 1 - 14136 - Zampini - 9-43 - 10.000

1482

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQVA PIA
ANTICA MARCIA
CAPITALE L. 110.000.000

SEDE IN ROMA
VIA DEL POZZETTO, 108

10° foglio

CLARISSIMA AQVARVM OMNIVM IN TOTO ORBE FRIGORIS
SALVBRITATISQVE PALMA PRAECONIO VRBIS MARCIA EST
INTER RELIQVA DEVM MVNERE VRBI TRIBVTA

PLIN. SEC. - HIST. NAT., XXXI, 24.

18) Regolamenti

Alleghiamo :

a) Contratto collettivo di lavoro 23 marzo 1935 per gli impiegati, contenente il regolamento speciale per il fondo di previdenza e pensionamento -

b) Contratto collettivo di lavoro 23 marzo 1935 per i fontanieri e gli uscieri, contenente il Regolamento speciale per il fondo di previdenza e pensionamento -

c) Contratto collettivo di lavoro 25 gennaio 1933 per gli operai, contenente il contratto collettivo di previdenza-

SOCIETÀ DELL'ACQVA PIA
ANTICA MARCIA
IL DIRETTORE

3739

S. A. T. a. M. - Mod. 1 - 1433 - Zampini - 9-43 - 10.000

F 485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D.

Tabella dei salari quindicinali corrisposti agli operai
a partire dal 1º giugno 1944

3736

Operai di 1a categoria	786,85
'' ' 2a ' '	686,10
'' ' 3a ' '	589,05
Guardiani	647,85

1464

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A.

Tabella degli stipendi mensili agli impiegati con decorrenza dal 1º giugno 1944

	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D
Stip! iniziale	1.855,05	1.741,60	1.570,20	1.436,35
inizio 4 anno serv.	2.029,60	1.903,60	1.725,45	1.579,75
'' 7 '' '	2.207,85	2.067,45	1.873,05	1.721,85
'' 9 '' '	2.382,40	2.233,05	2.022,40	1.855,05
'' 11 '' '	2.555,20	2.395,05	2.170,00	1.993,60
'' 13 '' '	2.726,25	2.557,05	2.317,60	2.126,80
'' 16 '' '	2.899,05	2.717,20	2.463,45	2.261,85
'' 19 '' '	3.071,85	2.877,45	2.607,45	2.395,05
'' 22 '' '	3.242,80	3.041,20	2.753,20	2.530,00
'' 25 '' '	3.322,30	3.118,65	2.827,05	2.596,65
'' 28 '' '	3.386,65	3.201,45	2.899,05	2.661,45
'' 31 '' '	3.449,50	3.282,40	2.971,05	2.728,00

37637

1485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B.

Tabelle delle retribuzioni mensili ai fontanieri ed agli uscieri
assunti prima del 1º gennaio 1927
(retribuzione corrisposta con decorrenza dal 1-6-1944)

	Fontanieri	Uscieri
Stipendio iniziale	1.312,10	1.249,00
inizio 4 anno servizio	1.444,80	1.372,20
'' 7 ' ''	1.574,00	1.499,40
'' 10 ' ''	1.703,80	1.623,80
'' 13 ' ''	1.826,20	1.747,00
'' 16 ' ''	1.948,60	1.860,50
'' 19 ' ''	2.067,50	1.975,70
'' 22 ' ''	2.130,40	2.036,80
'' 25 ' ''	2.191,70	2.092,60
'' 28 ' ''	2.254,70	2.150,20
'' 31 ' ''	2.314,10	2.207,80

3736

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C.

Tabelle delle retribuzioni mensili ai fontanieri ed agli uscieri
assunti dopo il 1º gennaio 1927
(retribuzione corrisposta con decorrenza dal 1-6-1944)

	Fontanieri	Uscieri
Stip. iniziale	1.312,10	1.187,80
inizio 3 anno servizio	1.499,40	1.373,30
'' 9 ' ''	1.685,00	1.560,60
'' 14 ' ''	1.804,60	1.685,00
'' 19 ' ''	1.919,80	1.804,60
'' 24 ' ''	2.036,80	1.919,80
'' 29 ' ''	2.150,20	2.036,80

T 4 B 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capt. Tisdale File
I-24

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

LAB 091.471

16 August 1944

SUBJECT: Wage Agreement Soc. Idraulica Acquedotti Secondari.

TO : Hq. Region 3
Att. Regional Labor Office

Ref. your LO/125/200 of 10 August 1944

1. The Wage Agreement of SIAS enclosed with above letter is approved, but the following observations are made.

2. It is noted that the proposed increases for the operai bring their wages above the Analogous Armed Force Wage which is contrary to our policy in approving Wage Increases. In view of the special circumstances, in order not to put these workers in a position worse than those of Acquedotto di Napoli, this is accepted but may in no way be regarded as a precedent.

J. T. R. HAIN,
Colonel,
Director, Labor Sub-Commission

3734

1488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16 August 1944

IAB 091.471

SUBJECT: Wage Increase SIAS

TO : Major Babcock

1. This is a very small concern with apparantly only four impiegati and 3 operai on its staff.

2. The present salaries of the impiegati are definitely low, less than the present minimum of Acquedotto Napoli, SME, and Banco di Napoli.

3. The proposed increase for the four impiegati makes their salaries equal to the Maximum Analagous Armed Force Wage and to the Maximum for Acquedotto di Napoli and SME.

4. The proposed wage increases for the three operai who are also to be given the Maximum wage, bring their new wages, in increase [redacted] of the Armed Forces Scale - but since the same increase was given to the operai of the Acquedotto di Napoli it would seem unreasonable to refuse it in this case.

5. I suggest therefore that the agreement be apporved and [redacted] letter is attached for signature.

J. TOPLISS
Captain R.A.

1485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

461

HEADQUARTERS
REGION 3-ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394-U.S.ARMY

10 August 1944

LD/125/200

SUBJECT : Wage Agreement - Società Idraulica Acquedotti Secondari (S.I.A.S.)

TO : Director, Labor Sub-Commission

1. Ref. your LAB.091.461 of 22 June 44.

2. Herewith is agreement of wages a/m Società, reached between employees and employers representatives under the supervision of the Regional Labor Office (Italian) for your consideration and action.

For the Regional Commissioner.

JEFF A. ROBERTSON,
Capt. Spec-Res.
A/Regional Labor Officer

3732

1490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LAB 081.K71 JT/

To HQ Region III (Regd & Labour Offr) 6 Copies

Subject :- Wage Agreement Soc Idraulica Acquedotto Secondari

Ref your LD/125/200 of 10 Aug 44

1. The wage agreement of SIAS enclosed with above letter is approved, but the following observation is made. dtd

2. It is noted that the proposed increases for the "Operai" bring them wages above the Analogous Armed Force Wage which is contrary to the Govt policy in approving Wage Increases. In view of the special circumstances, ~~that the maximum wage of~~ in order ~~is~~ not to put these workers in a worse position than those of Acquedotto de NAPOLI, this is accepted but may in no way be regarded as a precedent.

14 Aug 44

S/ CD BAIN

" 3731

1491

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation N.2
by I.Z.

Naples 21 June 44

Agreement on equalization of stipends and wages=
Dependants "Società Idraulica Acquedotto Secondario=
(S.I.A.S.)
(Secondary Aqueduct Hydraulic Society)

In the year nineteen hundred and forty four on the 21st of June, at the Regional Labor Office, here in Naples, in the presence of Avv.Alfredo Boccia, Chief of Reconciliation and Arbitration Division of the said Office, and of Avv.Ugo de Gennaro, functionary of the same said Division, have met the representatives of Secondary Aqueduct Hydraulic Society and of the Internal Employees and Workers Commission, in the person of Ing.Coppola Alberto, Director of the S.I.A.S. on one side and Sigg.Miliato Raffaele, Cateña Giovanni on the other, to proceed to the equalisation of the stipends and wages of the said Society's dependent personnel, following the request of Campania Regional Federation Public Services Dependants, dated on 31st of past May and at the invitation of Regional Labor Office.

For first thing it was stated that stipends and wages of the said Society's personnel must be equalized inside the highest limits disposed by the Allies for their own personnel and that the highest net compound profits of each dependant would have to be at least five Lire a day below the above mentioned limits. The stipends and the wages must besides be equalised to those already established with agreement of equalization stipulated between the S/A Acquedotto di Napoli and their dependent personnel.

3730

After as above stated the S.I.A.S. Direction and the Internal Commission agree to observe the following equalisation system that is the nearest both to what the Allied Command

1492

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ordered and to the system established by the Naples Aqueduct.
Employees N.4.

Two of them belong to the second category of employees "di concetto" (that do not do mechanical work,as typewriting, but do work that depends at least in part,from their own judgement) both are women-: the stipends fixed by the present equalization agreement are of Lire 3350 a month for each.

The other two are "Impiegati d'ordine" belonging to the 3d category(a man and a woman)-(Impiegati d'ordine would correspond perhaps to "Junior clerks")-their stipends are fixed with the present equalising agreement to Lire 3850 a month for the man and of Lire 2.850 a month for the woman.

Workmen N.3.

One of the labourers belongs to the 1st category,and the wages established by the present equalisation agreement are of Lire 125 a day.Another workman belongs to the second category with wages fixed by the present equalisation agreement of Lire 115 a day.

The Third labourer belongs to the third category and has the wages,as established by the present equalisation agreement of Lire 100 a day.

The percentages that will be drawn from the saide payments, as now established,and the real percentage as precedently paid-see separate table- must be applicated at net of all duty,and are destined for the family allowances;they amount to a costant sum of Lire 200 a month for the employees and of Lire 8 a day for the labourers.

3729

These avarage sums will be,case by case,deducted from the stipends and wages as above established,adding to them instead the effective,the real family allowance owed to each dependant.

This present agreement will be submitted to the approval of the competent Allied Authorities and will be considered in force beginning from 1st March 44.

Napoli, 21 GIUGNO 1944.=

ACCORDO SU PEREQUAZIONE STIPENDI E PAGHE = DIPENDENTI SOC.IDRAULICA ACQUEDOTTO SECONDARIO = (S.I.A.S.) =

L'anno millenovecentoquarantaquattro il giorno 21 giugno in Napoli nell'Ufficio Regionale del Lavoro, alla presenza dell'Avv.to Alfredo Boccia, Capo della Divisione Conciliazione ed Arbitrato di detto Ufficio e dell'Avv.to Ugo De Gennaro, funzionario di detta Divisione.

Si sono riuniti i rappresentanti della Società Idraulica Acquedotto Secondario e della Commissione Interna degli impiegati ed operai della Società stessa, nelle persone dell'Ing. COPPOLA ALBERTO, Direttore della S.I.A.S., da una parte, e dei Sigg.ri MILIOTO RAFFAELE, COTENA GIOVANNI, dall'altra, per procedere alla perequazione degli stipendi e paghe del personale dipendente da detta Società, a seguito di richiesta della Federazione Regionale Campana dipendenti dei Pubblici Servizi in data 31 maggio u.s. e su invito dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

Si premette che gli stipendi e le paghe percepite dalle categorie del personale della Società devono essere perequati entro i limiti massimi disposti dagli Alleati per il loro personale e che le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno cinque lire giornaliere ai suddetti limiti. Inoltre gli stipendi e le paghe percepite devono essere perequati a quelle già stabilite con l'accordo di perequazione intercorso fra la Società An. Acquedotto di Napoli ed il personale da questa dipendente.

Tanto premesso, la Direzione della S.I.A.S. e la Commissione Interna sono d'accordo per seguire il seguente sistema di perequazione che risulta essere il più aderente a quanto disposto dal Comando Alleato ed a quello stabilito per l'Acquedotto di Napoli.

3727

Impiegati n°4

Due di essi sono inquadrati nella seconda categoria di impiegati di concetto (donne): lo stipendio stabilito col presente accordo di perequazione è di £.3.350 mensili.

Gli altri due sono inquadrati nella terza categoria di impiegati d'ordine (un uomo ed una donna): gli stipendi stabiliti col presente accordo di perequazione sono di £.3850 mensili per l'uomo e di £.2.850 mensili per la donna.

Operai n° 3

Un operaio è inquadrato nella 1ª categoria, con la paga stabilita col presente accordo di perequazione in £.125 giornaliere; un altro operaio è inquadrato nella 2ª categoria con la paga stabilita col presente accordo di pere-
[illegible] in £.115 giornaliere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOC.IDRAULICA ACQUEDOTTO SECONDARIO = (S.I.A.S.) =

L'anno millenovecentoquarantaquattro il giorno 21 giugno in Napoli nell'Ufficio Regionale del Lavoro, alla presenza dell'Avv.to Alfredo Boccia, Capo della Divisione Conciliazione ed Arbitrato di detto Ufficio e dell'Avv.to Ugo De Gennaro, funzionario di detta Divisione.

Si sono riuniti i rappresentanti della Società Idraulica Acquedotto Secondario e della Commissione Interna degli impiegati ed operai della Società stessa, nelle persone dell'Ing. COPPOLA ALBERTO, Direttore della S.I.A.S., da una parte, e dei Sigg.ri MILIOTO RAFFAELE, COTENA GIOVANNI, dall'altra, per procedere alla perequazione degli stipendi e paghe del personale dipendente da detta Società, a seguito di richiesta della Federazione Regionale Campana dipendenti dei Pubblici Servizi in data 31 maggio u.s. e su invito dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

Si premette che gli stipendi e le paghe percepite dalle categorie del personale della Società devono essere perequati entro i limiti massimi disposti dagli Alleati per il loro personale e che le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno cinque lire giornaliere ai suddetti limiti. Inoltre gli stipendi e le paghe percepite devono essere perequati a quelle già stabilitá con l'accordo di perequazione intercorso fra la Società An. Acquedotto di Napoli ed il personale da questa dipendente.

Tanto premesso, la Direzione della S.I.A.S. e la Commissione Interna sono d'accordo per seguire il seguente sistema di perequazione che risulta essere il più aderente a quanto disposto dal Comando Alleato ed a quello stabilito per l'Acquedotto di Napoli.

3727

Impiegati n°4

Due di essi sono inquadrati nella seconda categoria di impiegati di concetto (donne): lo stipendio stabilito col presente accordo di perequazione è di £.3.350 mensili.

Gli altri due sono inquadrati nella terza categoria di impiegati d'ordine (un uomo ed una donna): gli stipendi stabiliti col presente accordo di perequazione sono di £.3850 mensili per l'uomo e di £.2.850 mensili per la donna.

Operai n° 3

Un operaio è inquadrato nella 1ª categoria, con la paga stabilita col presente accordo di perequazione in £.125 giornaliere; un altro operaio è inquadrato nella 2ª categoria con la paga stabilita col presente accordo di perequazione in £.115 giornaliere.

Il terzo operaio è inquadrato nella 3ª categoria con la paga stabilita col presente accordo di perequazione in £.100 giornaliere.

./.

1 4 9 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1495

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le percentuali che si ricaveranno fra le dette paghe, così stabilite e quelle di fatto precedentemente corrisposte, come da prospetto a parte, vanno applicate al netto di ogni onere e che ai fini delle competenze per assegni familiari, questi incidono per un valore medio costante di £.200 mensili per gli impiegati e di £.8 giornaliere per gli operai.

Tali medie saranno, caso per caso, detratte dagli stipendi e paghe come sopra stabiliti, aggiungendovi poi l'effettivo assegno familiare dovuto a ciascun dipendente.

Il presente accordo sarà sottoposto per l'approvazione alle competenti Autorità Alleate, ed avrà vigore con decorrenza 1° marzo 1944.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to

Alberto Coppola
Milioto Raffaele
Catena Giovanni

Alfredo Boccia
Ugo de Gennaro

N° 3726

1496

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA NAPOLI

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IDRAULICA ACQUEDOTTI SECONDARI

(S.I.A.S.)

OPERAI

C A T E G O R I E	Paga base +aum.dicembre 1943	Indennità presenza	Assegni familiari	53^ Settimana	Totale lordo	Ritenute 6%	T
1^ CATEGORIA	43.20	17.=	8.=	1.20	69.40	3.68	
22 CATEGORIA	34.08	17.=	8.=	1.02	60.10	3.12	
3^ CATEGORIA	30.56	17.=	8.=	0.93	56.49	2.91	

UFFICIO REGIONALE del

1497

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IDRAULICA ACQUEDOTTI SECONDARI

(S.I.A.S.)

OPERAI

QUALIFICHE	Paga base +aum.dicembre 1943	Indennità presenza	Assegni familiari	53^ Settimana	Totale lordo	Ritenute 6%	Totale netto
	43.20	17.=	8.=	1.20	69.40	3.68	65.72
	34.08	17.=	8.=	1.02	60.10	3.12	56.98
	30.56	17.=	8.=	0.93	56.49	2.91	53.58

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

Bertinelli

1476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - NAPOLI - DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA

TABELLA DI PEREQUAZIONE DELLE PAGHE DELLA SOCIETA' IDRAULICA ACQUEDOTTI SECONDARI

C A T E G O R I E	Paga attuale netta (A)	Paga proposta (A)	Paga Allegata mano lire 5.=	Acq Ma minim
1ª CATEGORIA Capo squadra	65.72	125.=	125.= (12)	98
2^ CATEGORIA Autista	56.98	115.=	100.= (13)	10
3^ CATEGORIA Manovale	53.58	100.=	95?= (14)	8

(A) Ogni categoria comprende un solo dipendente perciò manca il minimo di paga.

(1) Capi squadra, esplicanti mansioni di particolare importanza, guardiani addetti manovra
(2) Operai qualificati, guardiani della linea, autisti.
(3) Manovali, aiutanti.
(4) Capi-squadra, capi-turno, quadristi, montatori specializzati, meccanici, montatori specializ
(5) Fuochisti, Elettricisti, quadristi e tirafili.
(6) Aiutanti, manovali, guardiani.
(7) Operai specializzati.
(8) Operai e manovali comuni.
(9) Aggiustatori.
(10) Fucinatori
(11) Manovali
(12) Capo squadra elettricista, capo turno elettricista, capo squadra meccanico.
(13) Fuochista. Autista.
(14) Aiuto scalpellino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IETA' IDRAULICA ACQUEDOTTI SECONDARI (S.I.A.S.)

(OPERAI

Paga proposta (A)	Paga Allegata meno lire 5.=	Paghe percepite da: Acquedotto di Napoli minimo	massimo	Società Meridionale Elettrica minimo	massimo	Laminazione	Ilva Bagnoli
125.=	125.= (12)	98.10 - 125.= (1)		106.25 - 125.= (4)		148.50 (7)	146.60 (9)
115.=	100.= (13)	101.26 - 115.= (2)		92.50 - 115.= (5)		=	118.75 (10)
100.=	95?= (14)	81.24 - 100.= (3)		85.60 - 100.= (6)		108.50 (8)	115.= (11)

1 minimo di paga.

guardiani addetti manovra serbatoi, manovratori, elettricisti meccanici.

ati, meccanici, montatori specializzati elettricisti.

po squadra meccanico.

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

1500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA' IDRAULICO

CATEGORIE	Stipendio attuale	Stipendio proposto	Stipendio All meno lire 150
Categoria di concetto di 2^ donne (A) Cassiere - corrispondente Ragioniere	2199.70	3350.00	3350.= (13)
Categoria 3^ Gruppo A Uomini (B) Aiuto contabile	2261.50	3850.00	3850.= (14)
Categoria 3^ Gruppo A donne (B) Impiegata	1670.35	2850.00	2850.= (15)

(A) La categoria di concetto comprende due impiegate le quali percepiscono ugualé stipendio.

(B) La 3^ categoria è composta da un impiegato uomo e da una impiegata donna.

(1) Impiegato di concetto (donna)
(2) Impiegato d'ordine gruppo A (uomo)
(3) Impiegato d'ordine gruppo A (donna)
(4) Impiegati di concetto-tecnici ed amministrativi. (Donne)
(5) Impiegati d'ordine tecnici ed amministrativi. (Uomini)
(6) Impiegati d'ordine tecnici ed amministrativi. (Donne)
(7) Alunne
(8) Alunni avventizi.
(9) Aiuto di cassa avventizi.
(10) Uscieri capo.
(11) Assistenti tecnici avventizi.
(12) Alunne avventizie.
(13) e (15) Stipendi calcolati con sistema di analogia mantenendo ferme le distanze esistenti tra le varie categorie.
(14) Stipendio di £.3850 corrispondente allo stipendio conferito dagli Alleati al contabile (uomo) al capo-magazziniere, al disegnatore depurato di £.150 mensili

1501

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LI STIPEN [illegible] DELLA SOCIETA' IDRAULICA ACQUEDOTTO [illegible] CONDARI (S.I.A.S.)

IMPIEGATI

Stipendio proposto	Stipendio Alleato meno lire 150.=	Stipendi percepiti da: Acquedotto Napoli minimo	massimo	Società Meridionale Elettrica minimo	massimo	Banco di Napoli minimo	massimo
3350.00	3350.= (13)	3329.88 - 3350 (1)		2640 - 3350 (4)		3340 - 4429 (7)	
3850.00	3850.= (14)	3149.78 - 3850 (2)		3400 - 3850 (5)		(2723 - 3842 (8))3186 - 4426 (9) (3216 - 3700 (10)3480 - 4067 (11	
2850.00	2850.= (15)	2570.50 - 2850 (3)		2420 - 2850 (6)		2723 - 3167 (12	

percepiscono uguale stipendio.

impiegata donna.

ndo ferme le distanze esistenti

o dagli Alleati al contabile (uomo),
sili

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

Bellarelli

1502

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO · DIVISIONE ECONOMICA STATISTICA · NAPOLI

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IDRAULICA AQQUEDOTTI SECONDARI

(S.I.A.S.)

IMPIEGATI

CATEGORIE	Stipendio base +aumento dic. 1943	Indennità presenza	Assegni familiari	13ª mensilità	Totale lordo	Ritenute 12%	Totale netto
2ª CATEGORIA	1757.60	340.=	200?=	174.80	2472.40	272.70	2199.
3ª CATEGORIA Gruppo A Uomini	1524.90	637.50	200.=	180.20	2542.60	281.10	2261.
3ª CATEGORIA Gruppo A Donne	1202.32	340.=	200.=	128.53	1870?85	200.50	1670.

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

2273

1503

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IDRAULICA AQQUEDOTTI SECONDARI

(S.I.A.S.)

IMPIEGATI

E G O R I E	Stipendio base +aumento dic. 1943	Indennità presenza	Assegni familiari	13^ mensilità	Totale lordo	Ritenute 12%	Totale netto
	1757.60	340.=	200?=	174.80	2472.40	272.70	2199.70
ruppo A Uomini	1524.90	637.50	200.=	180.20	2542.60	281.10	2261.50
ruppo A Donne	1202.32	340.=	200.=	128.53	1870?85	200.50	1670.35

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

Adefarelli

37923

1504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA
NAPOLI

TABELLA DI PEREQUAZIONE DELLE PAGHE DELLA SOCIETA' IDRAULICA ACQUEDOTTI SECONDARI

C A T E G O R I E	Paga attuale netta (A)	Paga preposta (A)	Paga allenta meno lire 5.=	Acq Map minim
1ª CATEGORIA	65.72	125.=	125.= (12)	98
Capo squadra				
2ª CATEGORIA	56.98	115.=	100.= (13)	101
Autista				
3ª CATEGORIA	53.58	100.=	95?= (14)	81
Manovale				

(A) Ogni categoria comprende un solo dipendente perciò manca il minimo di paga.

(1) Capi squadra, esplicanti mansioni di particolare importanza, addetti guardiani addetti manovre s
(2) Operai qualificati, guardiani della linea, autisti.
(3) Manovali, aiutanti.
(4) Capi-squadra, capi-turno, quadristi, montatori specializzati, meccanici, montatori specializz
(5) Fuochisti, Elettricisti, quadristi e tirafili.
(6) Aiutanti, manovali, guardiani.
(7) Operai specializzati.
(8) Operai e manovali comuni.
(9) Aggiustatori.
(10) Fucinatori
(11) Manovali
(12) Capo squadra elettricista, capo turno elettricista, capo squadra meccanico.
(13) Fuochista. Autista.
(14) Aiuto scalpellino.

1503

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IETA' IDRAULICA ACQUEDOTTI SECONDARI (S.I.A.S.)

(OPERAI

aga pre-sta (A)	Paga allegata meno lire 5.=	Paghe percepite da: Acquedotto di Napoli minimo	massimo	Società Meridionale Elettrica minimo	massimo	Laminazione	Ilva Bagnoli
125.=	125.= (12)	98.10 - 125.= (1)		106.25 - 125.= (4)		148.50 (7)	146.60 (9
115.=	100.= (13)	101.26 - 115.= (2)		92.50 - 115.= (5)		=	118.75 (10)
100.=	95?= (14)	81.24 - 100.= (3)		85.60 - 100.= (6)		108.50 (8)	115.=(11)

minimo di paga.

mmazzi guardiani addetti manovra serbatoi, manovratori, elettricisti meccanici.

tti, meccanici, montatori specializzati elettricisti.

o aggiadram meccanico.

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

1526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - Napoli
DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA' IDRAULICA A

CATEGORIE	Stipendio attuale	Stipendio proposto	Stipendio Alleati meno lire 150.=	
Categoria di concetto di 2^ donne (A) Cassiere - corrispondente Ragioniere	2199.70	3350.00	3350.=	(13)
Categoria 3^ Gruppo A Uomini (B)	2261.50	3850.00	3850.=	(14)
Aiuto contabile				
Categoria 3^ Gruppo A donne (B) Impiegata	1670.35	2850.00	2850.=	(15)

(A) La categoria di concetto comprende due impiegate le quali percepiscono uguale stipendio.

(B) La 3^ Categoria è composta da un impiegato uomo e da una impiegata donna.

(1) Impiegato di concetto (donna)
(2) Impiegato d'ordine gruppo A (uomo)
(3) Impiegato d'ordine gruppo A (donna)
(4) Impiegati di concetto tecnici ed amministrativi. (Donne)
(5) Impiegati d'ordine tecnici ed amministrativi. (Uomini)
(6) Impiegati d'ordine tecnici ed amministrativi. (Donne)
(7) Alunne
(8) Alunni avventizi.
(9) Aiuto di cassa avventizi.
(10) Uscieri capo.
(11) Assistenti tecnici avventizi.
(12) Alunne avventizie.
(13) e (15) Stipendi calcolati con sistema di analogia mantenendo ferme le distanze esistenti tra le varie categorie.
(14) Stipendi di £.3850 corrispondente allo stipendio conferito dagli Alleati al contabile (uomo) al capo magazziniere, al disegnatore, deprato di £.150 mensili.

1507

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I STIPENDI DELLA SOCIETA' IDRAULICA ACQUEDOTTI SECONDARI (S.I.A.S.).

IMPIEGATI

Stipendio proposto	Stipendio Alleato meno lire 150.=	Stipendi percepiti da: Acquedotto Napoli minimo	massimo	Società Meridionale Elettrica minimo	massimo	Banco di Napoli minimo	massimo
3350.00	3350.= (13)	3329.88	3350 (1)	2640	3350 (4)	3340	4429 (7)
3850.00	3850.= (14)	3149.78	3850 (2)	3400	3850 (5)	(2723)3186 (3216)3480	3842 (8) 4426 (9) 3700 (10) 4067 (11)
2850.00	2850.= (15)	2570.50	2850 (3)	2420	2850 (6)	2723	3167 (12)

percepiscono ugualé stipendio.

impiegata donna.

do ferme le distante esistenti

dagli Alleati al contabile (uomo)
esili.

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

Brejarelli

1502

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO ... STATISTICA ... NAPOLI

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IDRAULICA AQQUEDOTTI SECONDARI

(S.I.A.S.)

IMPIEGATI

CATEGORIE	Stipendio base +aumento dic. 1943	Indennità presenza	Assegni familiari	13ª mensilità	Totale lordo	Ritenute 12%	Totale netto
2ª CATEGORIA	1757.60	340.=	200?=	174.80	2472.40	272.70	2199
3ª CATEGORIA Gruppo A Uomini	1524.90	637.50	200.=	180.20	2542.60	281.10	2261
3ª CATEGORIA Gruppo A Donne	1202.32	340.=	200.=	128.53	1870?85	200.50	1670

3718

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

Mufarelli

1509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IDRAULICA ACQUEDOTTI SECONDARI
(S.I.A.S.)

IMPIEGATI

E G O R I E	Stipendio base +aumento dic. 1943	Indennità presenza	Assegni familiari	13^ mensilità	Totale lordo	Ritenute 12%	Totale netto
	1757.60	340.=	200?=	174.80	2472.40	272.70	2199.70
ruppo A Uomini	1524.90	637.50	200.=	180.20	2542.60	281.10	2261.50
ruppo A Donne	1202.32	340.=	200.=	128.53	1870?85	200.50	1670.35

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

Milano

3118

1510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE ... NAPOLI ... LAVORO

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IDRAULICA ACQUEDOTTI SECONDARI

(S.I.A.S.)

OPERAI

C A T E G O R I E	Paga base +aum.dicembre 1943	Indennità presenza	Assegni familiari	53ª Settimana	Totale lordo	Ritenute 6%	To
1ª CATEGORIA	43.20	10.=	8.=	1.20	69.40	3.68	
2ª CATEGORIA	34.08	17.=	8.=	1.02	60.10	3.12	
3ª CATEGORIA	30.56	17.=	8.=	0.93	56.49	2.91	

5174

UFFICIO REGIONALE del LA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ATTAMENTO DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IDRAULICA ACQUEDOTTI SECONDARI

(S.I.A.S.)

OPERAI

R I E	Paga base +aum.dicembre 1943	Indennità presenza	Assegni familiari	53ª Settimana	Totale lordo	Ritenute 6%	Totale netto
	43.20	10.=	8.=	1.20	69.40	3.68	65.72
	34.08	17.=	8.=	1.02	60.10	3.12	56.98
	30.56	17.=	8.=	0.93	56.49	2.91	53.58

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

Milano

8717 cs

1512

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA ANTICA MARCIA
ROMA - VIA DEL POZZETTO, 108

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER GLI IMPIEGATI

DELLA

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA

ANTICA MARCIA

Pubblicato nel *Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma*, n. 47, del 14 giugno 1935-XIII

3717

ROMA
DITTA TIPOGRAFIA CUGGIANI
VIA DELLA PACE, 55
1935-XIV

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA ANTICA MARCIA
ROMA - VIA DEL POZZETTO, 108

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER GLI IMPIEGATI

DELLA

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA

ANTICA MARCIA

Pubblicato nel *Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma*, n. 47, del 14 giugno 1935-XIII

ROMA
DITTA TIPOGRAFIA CUGGIANI
VIA DELLA PACE, 35
1935-XIV

3715

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO COLLETTIVO
DI LAVORO

L'anno 1935-XIII in Roma, il giorno 23 marzo, presso la sede della Federazione Nazionale Fascista Industriali Gas e Acquedotti, via Francesco Crispi n. 10,

tra la *Federazione Nazionale Fascista Industriali Gas e Acquedotti,* rappresentata per delega dal suo presidente gr. uff. Crescentino Rampone, dall'avv. Luigi Nerbini direttore della Federazione stessa, assistito dal gr. uff. conte Paolo Blumenstihl e dall'avv. Mario Salce in rappresentanza della Società Acqua Pia antica Marcia

e la *Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori Industria Acqua, Gas, Elettricità,* rappresentata dal suo segretario rag. Antonio Villanova, assistito dai sigg. Ernesto Frezzolini ed ing. Salvatore Bruno della Federazione stessa, dal sig. Cartoni Remigio, segretario del Sindacato Provinciale impiegati acquedottisti e dai sigg. Gaucci Gino e Bonazzi Manlio, esperti,

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per gli impiegati dipendenti dalla Società Acqua Pia antica Marcia, da valere nel territorio della provincia di Roma.

3714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 1.

Applicabilità del contratto.

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica agli impiegati tecnici e amministrativi addetti in modo continuativo agli uffici e ai servizi inerenti il convogliamento e la distribuzione dell'acqua, ed al normale ampliamento dei vari impianti ed apparecchi.

Esso non si applica al personale assunto per eseguire servizi o lavori straordinari quali ad esempio la costruzione ed ampliamento degli impianti.

Non si applica inoltre al personale impiegatizio rappresentato dall'Associazione Nazionale Fascista Dirigenti Aziende Industriali, e ciò a norma del 1° comma dell'art. 34 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130.

ART. 2.

Durata del contratto.

Il presente contratto avrà la durata di anni 3, a decorrere dalla data di pubblicazione sul F. A. L. della provincia.

Scaduto il predetto termine, il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno, qualora tre mesi prima della scadenza non venga denunciato da una delle Associazioni competenti nei modi di legge.

ART. 3.

Data d'inizio di applicazione del presente contratto.

La data d'inizio di applicazione del presente contratto è quella del 1° luglio 1934-XII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 4.

Concenzioni particolari — Contratti individuali.

Le singole disposizioni del presente contratto saranno di diritto sostituite o integrate con le disposizioni più favorevoli all'impiegato per effetto di particolari convenzioni, di contratti individuali.

ART. 5.

Condizioni più favorevoli.

All'impiegato saranno mantenute le condizioni migliori di carattere economico, da lui godute alla data di stipulazione del presente contratto.

ART. 6.

Lettera di assunzione.

La Direzione dell'Azienda, nell'assunzione degli impiegati darà la preferenza agli iscritti al P. N. F., ai Sindacati Fascisti ed agli ex combattenti.

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto sul quale saranno specificati:

1) la data di assunzione;

2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato;

3) lo stipendio iniziale che non potrà essere inferiore al minimo di categoria stabilito dal presente contratto;

4) l'eventuale periodo di prova;

3713

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) tutte le altre condizioni che la Direzione della Società ritenesse utili portare a conoscenza dell'impiegato, condizioni che non potranno, in nessun caso, modificare a danno di questi, le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo.

ART. 7.

Documenti per l'assunzione.

L'impiegato assunto in servizio è tenuto a presentare, a richiesta della Società, i documenti che la legge gli facesse obbligo di esibire, come:

a) tessere relative alle assicurazioni sociali obbligatorie in quanto vi sia soggetto;

b) carta di identità, o titolo equipollente.

L'azienda potrà richiedere i documenti atti a conoscere la moralità, la capacità lavorativa dell'impiegato.

L'impiegato dovrà dichiarare alla direzione, il suo domicilio, comunicandone gerarchicamente gli eventuali cambiamenti.

All'atto dell'assunzione in servizio, l'impiegato riceverà gratuitamente, dal datore di lavoro, copia del presente contratto collettivo di lavoro, del quale accuserà ricevuta.

ART. 8.

Visita medica.

Prima dell'assunzione in servizio, l'impiegato potrà, a richiesta della Direzione, essere sottoposto a visita medica, da parte del medico fiduciario dell'azienda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 9.

Periodo di prova.

L'impiegato di nuova assunzione potrà essere sottoposto ad un periodo di prova, che dovrà risultare dalla lettera prevista nell'articolo 6 del presente contratto collettivo di lavoro. Il periodo di prova non potrà superare in ogni caso i limiti previsti dall'articolo 4 della Legge 13 novembre 1924 n. 1825.

Durante il periodo di prova, è reciproco il diritto di risolvere in qualunque momento, il contratto d'impiego senza preavviso ed indennità.

L'impiegato, che durante o allo scadere del periodo di prova si dimette o viene licenziato avrà diritto alla retribuzione convenuta per il solo periodo di effettivo lavoro prestato.

Detta retribuzione non potrà comunque risultare inferiore al minimo contemplato dal presente contratto per la categoria nella quale l'impiegato è stato assegnato con la lettera di assunzione.

Al termine del periodo di prova l'azienda confermerà o meno l'impiegato mediante comunicazione scritta.

La mancata comunicazione equivale a conferma.

ART. 10.

Anzianità di servizio e trattamento agli ex combattenti.

L'anzianità di servizio dell'impiegato sarà computata a tutti gli effetti dalla data di assunzione.

Nel computo dell'anzianità di servizio da effettuarsi in caso di risoluzione di rapporto di impiego, ogni frazione di

1519

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

anno se minore di 6 mesi, non sarà calcolata, se uguale o maggiore varrà per un anno intero.

L'anzianità di servizio degli impiegati ex combattenti nella guerra 1915-1918, a tutti gli effetti, sarà aumentata di sei mesi:

a) per ogni anno di campagna;

b) per ogni distintivo di ferita oppure di mutilazione;

c) per ogni decorazione al valore;

d) per ogni promozione per merito di guerra.

Per ex combattenti s'intendono quelli che nella guerra 1915-1918 furono assegnati a corpi o reparti, compresi nella zona di Comando di divisione mobilitata.

La maggiorazione di anzianità di cui alla lettera *b*) del presente articolo sarà estesa, nella stessa misura ed ai medesimi effetti sopra precisati, anche agli iscritti al P. N. F. che abbiano riportato ferite e mutilazioni per la Causa fascista.

Per coloro che risultano iscritti al P. N. F. prima della Marcia su Roma e per coloro che parteciparono alla Marcia stessa, sarà riconosciuta l'anzianità prevista dall'accordo interfederale 11 giugno 1934-XII.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata, per gli ex combattenti, dallo stato di servizio rilasciato dalle Autorità Militari e per i feriti o mutilati per la Causa Fascista o partecipanti alla Marcia su Roma, e per gli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, da certificato rilasciato dalle competenti Gerarchie.

Agli effetti delle maggiorazioni di anzianità di cui sopra, le ferite o mutilazioni di guerra debbono essere tali da dare diritto a fregiarsi dei corrispondenti distintivi.

Fra le decorazioni al valore non è compresa la croce di guerra semplice, mentre invece è da considerarsi la croce di guerra al valore militare.

1520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le concessioni del presente articolo sono peraltro limitate a coloro che non ne abbiano precedentemente usufruito.

ART. 11.

Orario di lavoro.

In considerazione dell'attuale stato di fatto, l'orario normale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi è mantenuto in 42 ore settimanali ripartite in 7 ore giornaliere.

L'orario di lavoro viene fissato dalla Direzione, mediante appositi ordini di servizio, nei limiti previsti dal presente articolo.

L'impiegato dovrà attenersi strettamente all'orario di lavoro stabilito dall'azienda, e non potrà abbandonare il lavoro prima del tempo stabilito, se non debitamente autorizzato.

ART. 12.

Lavoro straordinario, festivo e notturno.

Il lavoro compiuto dal dipendente durante la giornata lavorativa ed oltre i limiti d'orario previsti dall'art. 11 del presente contratto di lavoro, è considerato lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario dovrà essere compiuto nei limiti e colle modalità sanciti dalle leggi vigenti.

È considerato lavoro festivo il lavoro compiuto, nei limiti e con le modalità di legge, dal dipendente nei giorni festivi e di riposo settimanale, previsti nell'art. 13 del presente contratto di lavoro.

3711

1521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

È considerato lavoro notturno il lavoro compiuto dal dipendente oltre l'orario normale previsto dall'art. 11 del presente contratto, dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane del giorno successivo.

Il lavoro straordinario, festivo e notturno, sarà compensato con lo stipendio orario normale aumentato dalle seguenti percentuali di maggiorazione:

a) per le ore di lavoro straordinario: 25 % (venticinque per cento);

b) per le ore di lavoro festivo: 30 % (trenta per cento);

c) per le ore di lavoro notturno: 40 % (quaranta per cento).

Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Il lavoro notturno compreso in regolari turni periodici di servizio non dà diritto a percentuale di maggiorazione.

Dà invece diritto alla retribuzione con percentuale di maggiorazione il lavoro compiuto dal dipendente chiamato a sostituire il personale di turno assente o ad integrare i turni stessi per eccezionali esigenze di servizio.

Lo stipendio orario sarà determinato in ogni caso e a tutti gli effetti, dividendo lo stipendio mensile normale per 175 ore lavorative.

ART. 13.

Giorni festivi e riposo settimanale.

Saranno considerati giorni festivi tutte le domeniche e quelli riconosciuti tali dallo Stato, a tutti gli effetti civili.

1322

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica.

Qualora le speciali esigenze dell'azienda richiedano prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, l'impiegato avrà diritto, a termini delle relative disposizioni legislative, al riposo settimanale compensativo di 24 ore consecutive.

Per il personale addetto ai turni di lavoro continuo, il riposo settimanale potrà cadere in giorno diverso dalla domenica, e in questo caso la domenica in quanto tale, non sarà più considerata come giorno festivo.

Il personale addetto ai turni di lavoro continuo, e quello chiamato, per necessità di servizio, a prestare la propria opera nella festa Patronale e nei giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, a tutti gli effetti civili, escluse le domeniche, come tali, verrà compensato con la maggiore retribuzione prevista per il lavoro straordinario festivo.

La eventuale coincidenza di un giorno festivo con un giorno di riposo, non darà diritto ad indennità supplementare, nè a giornata di riposo sostitutivo.

ART. 14.

Classificazione.

Il personale effettivo viene distinto nelle seguenti categorie:

1ª Categoria:

a) tutti coloro che esercitano mansioni che implicano responsabilità dirette verso la Direzione dell'azienda e per

3710

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le quali viene richiesto, come titolo di studio, una laurea o diploma equipollente;

b) tutti coloro che la Direzione credesse di considerare in questa categoria.

2ª Categoria:

Coloro che disimpegnano mansioni di concetto alle dipendenze dei Capi degli attuali Uffici (di contabilità, tecnico e di segreteria) come ad esempio: i contabili responsabili delle scritture centrali (giornale e mastro), i titolari degli abbonamenti e quello dei conti separati, quelli dei conti e degli ordini di lavori, quello del riscontro ed economato, il vice-Cassiere, il titolare del movimento acqua (ufficio tecnico), gli assistenti di prima classe, i segretari, ecc.

3ª Categoria:

Tutti coloro cui sono affidate mansioni meno importanti delle precedenti, come ad esempio: gli addetti agli abbonamenti e conti di lavori, gli addetti di cassa con cauzione, gli assistenti di seconda classe, ecc.

4ª Categoria:

Tutti gli impiegati d'ordine come ad esempio: dattilografe, scritturali, addetti alle macchine calcolatrici e punzonatrici, ecc. i capi fontanieri e in genere tutti gli impiegati non compresi nelle categorie precedenti.

L'assegnazione delle mansioni ai singoli impiegati sarà fatta dalla Direzione: l'impiegato potrà sempre essere trasferito da uno ad altro ufficio, o adibito ad altre mansioni purchè ciò non implichi diminuzione di categoria.

1324

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 15.

Retribuzione – Aumenti periodici e di merito.

La retribuzione viene assegnata dalla Direzione in conformità della tabella seguente.

Essa è costituita:

a) dallo stipendio base iniziale (minimi di stipendio previsti dalla tabella);

b) dagli ammenti per anzianità ed eventualmente per merito;

c) dagli eventuali *forfait* o assegni *ad personam*.

Gli emolumenti di cui alle lettere *a*) e *b*), costituiscono lo stipendio normale dell'impiegato.

Gli emolumenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), costituiscono lo stipendio globale dell'impiegato.

Gli stipendi indicati nella tabella s'intendono al lordo dell'imposta di R. M.

Gli stipendi stessi sono ridotti:

del 15 % per il personale maschile con età dai 18 ai 21 anni compiuti;

del 25 % per il personale femminile con età dai 18 ai 21 anni compiuti;

del 15 % per il personale femminile con età superiore ai 21 anni compiuti;

del 30 % per il personale maschile e femminile con età inferiore a 18 anni.

Gli stipendi saranno corrisposti agli impiegati a mensilità posticipate.

L'impiegato che avrà superato il periodo di prova godrà di un aumento percentuale calcolato sullo stipendio iniziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

percepito all'atto dell'assunzione, salvo il disposto dell'art. 18, nelle seguenti misure:

a partire dalla data di assunzione:

a) per i primi due trienni del 10 % ogni triennio;
b) per i successivi tre bienni del 10 % ogni biennio;
c) » tre trienni 10 % ogni triennio;
d) » » 5 % »

Gli aumenti di stipendio periodici sopra elencati avvengono automaticamente allo scadere del periodo utile per la loro maturazione.

Detti aumenti periodici verranno quindi corrisposti secondo la seguente tabella:

STIPENDIO	CATEGORIE			
	A	*B*	*C*	*D*
Stipendio iniziale . .	760,—	710,—	640,—	585,—
Inizio 4° anno (10 %)	836,—	781,—	704,—	643,50
» 7° » »	912,—	852,—	768,—	702,—
» 9° » »	988,—	923,—	832,—	760,50
» 11° » »	1.064,—	994,—	896,—	819,—
» 13° » »	1.140,—	1.065,—	960,—	877,50
» 16° » »	1.216,—	1.136,—	1.024,—	936,—
» 19° » »	1.292,—	1.207,—	1.088,—	994,50
» 22° » »	1.368,—	1.278,—	1.152,—	1.053,—
» 25° » (5 %)	1.406,—	1.313,50	1.184,—	1.082,25
» 28° » »	1.444,—	1.349,—	1.216,—	1.111,50
» 31° » »	1.482,—	1.384,50	1.248,—	1.140,75

1520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

È sempre in facoltà della Direzione di concedere ai singoli dipendenti, che essa ritenga meritevoli, una retribuzione superiore a quella sopra stabilita. In tale caso, la Direzione potrà sospendere l'applicazione della tabella, ovvero ridurre gli aumenti in essa previsti, fino a che la retribuzione effettivamente corrisposta non eguagli quella che in base all'anzianità maturata spetta secondo la tabella stessa.

L'applicazione della tabella suddetta cessa con il raggiungimento della massima retribuzione in essa stabilita. Eventuali ulteriori aumenti personali saranno riservati esclusivamente al criterio della Direzione.

ART. 16.

Gratificazione.

La Società corrisponderà a fine d'anno al personale una gratificazione pari ad uno stipendio mensile normale.

Al personale con anzianità inferiore ad un anno detta gratificazione sarà corrisposta in ragione di dodicesimi.

In occasione della S. Pasqua, la Società corrisponderà a tutto il personale che abbia compiuto il 7° anno di servizio — fatta eccezione per coloro che a giudizio della Direzione se ne siano resi immeritevoli — una speciale gratificazione nella misura che la Direzione stessa stabilirà caso per caso.

ART. 17.

Passaggio di mansioni.

Al dipendente che viene temporaneamente adibito a sostituire il personale assente di categoria superiore alla pro-

3708

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pria per un periodo superiore ai due mesi verrà corrisposta una speciale indennità per tutta la durata nella quale resta adibito alle mansioni superiori, pari alla differenza fra i minimi di assunzione delle rispettive categorie.

Trascorso il periodo di 6 mesi, il dipendente passerà senz'altro nella categoria in cui ha prestato servizio ed avrà diritto di godere per il futuro il trattamento a quest'ultima inerente.

Tali disposizioni non si applicano ai casi di sostituzione dipendenti da permessi, ferie, malattie o richiamo alle armi.

All'impiegato che sia comandato temporaneamente, a compiere mansioni inferiori a quelle normalmente assegnategli, sarà mantenuta la retribuzione goduta.

ART. 18.

Promozioni di categoria.

L'impiegato promosso da categoria inferiore a categoria superiore avrà assegnato uno stipendio non inferiore a quello risultante dallo stipendio minimo fissato nell'art. 15 del presente contratto per la categoria in cui è promosso, maggiorato dagli aumenti periodici relativi all'anzianità assoluta di servizio dell'impiegato.

ART. 19.

Permessi e congedi.

L'impiegato, dopo un anno di ininterrotto servizio presso la Società, ha diritto ad un periodo di congedo annuale, con decorrenza della retribuzione globale, comprese cioè le even-

1526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tuali indennità accessorie stabilite in ragione d'anno anche se pagabili in rate mensili, nella seguente misura:

giorni 15 a coloro che abbiano da 1 a 8 anni di servizio compiuti;

giorni 20 a coloro che abbiano da 9 a 12 anni di servizio compiuti;

giorni 25 a coloro che abbiano da 13 a 15 anni di servizio compiuti;

giorni 30 a coloro che abbiano oltre i 15 anni di servizio compiuti.

Tale periodo s'intende comprensivo dei giorni domenicali e festivi.

I turni dei congedi saranno regolati dalla Direzione e saranno fissati secondo le esigenze del servizio, possibilmente nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre. Per circostanze particolari, la Direzione potrà anche sostituire al congedo continuativo riposi più brevi, purchè sia complessivamente raggiunto il periodo di congedo stabilito.

Saranno diminuiti dal periodo di congedo annuale soltanto le brevi licenze ottenute nell'anno e le assenze non riconosciute giustificate.

Non saranno invece detratti dal congedo gli speciali permessi accordati per gravi motivi di famiglia o per comprovata malattia.

In considerazione dello scopo igienico e sociale del congedo annuale, non è ammessa rinuncia espressa o tacita a detto congedo, nè la sostituzione di questo mediante compenso.

La Direzione può, per ragioni di servizio, sospendere i congedi; può anche, per ragioni di servizio, richiamare

1529

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'assente prima del termine del congedo, fermo in entrambi i casi il diritto agli impiegati di fruire del congedo o di completarlo in epoca successiva, purchè entro l'anno solare.

L'impiegato che ha maturato il diritto alle ferie, se licenziato per motivi non disciplinari o dimissionario, prima del godimento delle ferie stesse ha diritto ad usufruirne.

All'impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie, ma che abbia compiuto almeno 6 mesi utili alla maturazione delle medesime, spetterà in caso di licenziamento non per motivi disciplinari, il godimento di un periodo di ferie proporzionale ai mesi di servizio prestati.

Il periodo di preavviso di licenziamento non può essere considerato come periodo di ferie.

ART. 20.

Indennità di trasferta.

Agli impiegati che siano comandati a compiere servizi, in conseguenza dei quali siano costretti a consumare i pasti, e a pernottare fuori della residenza normale, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indemnità a compenso delle spese di vitto e di alloggio sostenute.

Quando la permanenza fuori sede dovesse riguardare un lungo periodo, la indennità di trasferta, potrà d'accordo fra le parti, essere stabilita a forfait.

1530

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 21.

Malattie.

In caso di malattia, che potrà essere constatata da un medico di fiducia della Società, sarà conservato il posto all'impiegato con l'intero stipendio normale purchè non superi:

3 mesi per gli impiegati che abbiano da 1 a 5 anni di servizio compiuti;

6 mesi per gli impiegati che abbiano da 6 a 10 anni di servizio compiuti;

12 mesi per gli impiegati che abbiano oltre 10 anni di servizio compiuti.

L'impiegato che abbia usufruito delle concessioni contemplate nello specchietto precedente per il periodo massimo ivi previsto, non potrà valersi nuovamente di tali concessioni quando non sia intercorso dal termine della concessione precedente un periodo di nove mesi.

Le disposizioni del presente articolo non escludono l'eventuale diritto al risarcimento dei danni spettanti all'impiegato, giusta le disposizioni di legge, ove la malattia o l'infortunio dipendano da colpa dell'azienda o di terzi.

ART. 22.

Aspettativa.

L'impiegato potrà richiedere per ragioni di malattia, nel caso in cui abbia superato i limiti di cui al precedente art. 21, o per gravi ragioni personali o di famiglia, un periodo di aspettativa che non potrà comunque superare i dodici mesi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La concessione è subordinata al giudizio della Direzione.

Il periodo di aspettativa ottenuto, non viene computato agli effetti dell'anzianità di servizio e durante il periodo stesso l'impiegato non ha diritto alla retribuzione.

ART. 23.

Chiamata alle armi, richiamo alle armi o nella M. V. S. N.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva costituisce risoluzione del contratto e all'impiegato che lascia il servizio spetterà un compenso equivalente a quello che gli sarebbe spettato a titolo di indennità in caso di licenziamento non per motivi disciplinari e cioè limitatamente a quanto stabilito dall'art. 33.

Il personale richiamato alle armi conserva il diritto al posto ed il periodo passato sotto le armi, è considerato, a tutti gli effetti, come passato in servizio. A tale personale sarà corrisposto per i primi tre mesi l'intero stipendio normale.

Per le chiamate presso la M. V. S. N. valgono le disposizioni di legge e le istruzioni del Comando Generale della M. V. S. N.

ART. 24.

Trapasso di Azienda.

Il trapasso di proprietà dell'azienda o la trasformazione sostanziale della medesima non risolvono il contratto d'impiego. Pertanto l'impiegato conserva presso la nuova azienda tutti i diritti derivanti dal presente contratto e dal servizio prestato presso la vecchia azienda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 25.

Cessazione dell'azienda.

In caso di cessazione o di liquidazione dell'azienda da qualsivoglia ragione determinata, l'impiegato ha diritto al trattamento previsto per il licenziamento per motivi non disciplinari.

ART. 26.

Dipendenza gerarchica.

L'impiegato deve rispettare la dipendenza gerarchica stabilita dalla Direzione.

ART. 27.

Doveri degli impiegati.

Gli impiegati, oltre che allo scrupoloso adempimento dei doveri d'ufficio e delle disposizioni emanate dalla Direzione e dai capi d'ufficio, sono tenuti alla osservanza dei doveri di civiltà nelle relazioni tra colleghi e col pubblico e nella vita privata.

Essi debbono:

1) osservare verso i superiori i doveri di rispetto e di obbedienza, che sono garanzia dell'ordine e del buon andamento del servizio;

2) usare cordialità verso i colleghi e i dipendenti, e somma cortesia verso il pubblico;

3) ispirare la loro condotta di uomini e di cittadini a sentimenti di probità, dignità e decoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) osservare l'orario d'ufficio;

5) eseguire con la massima diligenza il compito loro affidato, assumendone la responsabilità personale: saranno pertanto tenuti responsabili dei danni recati alla Società per mancanza ai loro doveri o per errori cagionati da negligenza recidiva ed evidente;

6) prestarsi reciproco aiuto nel disimpegno delle mansioni d'ufficio;

7) curare con zelo, integrità e delicatezza gli interessi della Società nelle relazioni tanto interne quanto col pubblico;

8) avere coscienza della delicatezza e del riserbo con cui vanno trattati gli affari della Società, onde non possono comunicare a nessuno notizie riguardanti la Società che già non fossero da questa rese di pubblica ragione, e debbono in genere mantenere il segreto su quanto fosse comunque venuto a loro conoscenza per ragione del loro ufficio.

Dopo l'orario d'ufficio gli impiegati non avranno occupazioni che siano in qualche modo in contrasto con la loro qualità di funzionari della Società, o che a questa possano nuocere.

Non è permesso ricevere in ufficio persone estranee, disturbare in qualsiasi modo i compagni nel lavoro, attendere in ufficio ad occupazioni non inerenti al servizio ed in genere occuparsi di cose estranee al lavoro anche quando si tratti di interessi riguardanti il personale.

Nessuno può mancare o allontanarsi dall'ufficio senza il permesso del capo dal quale dipende: l'impiegato, pertanto, la cui assenza priva di qualsiasi giustificazione si protraesse oltre il quinto giorno, sarà considerato come dimissionario.

È vietato asportare dall'ufficio carte e documenti o copia dei medesimi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 28.

Divieti.

Sono proibiti negli Uffici e negli altri locali della Società, collette, sottoscrizioni, vendita di biglietti ed oggetti senza permesso della Direzione.

È proibito all'impiegato sospeso di entrare nei locali della Società.

ART. 29.

Controllo di presenza.

La Direzione della Società può fissare opportune norme e disposizioni per il controllo della presenza del personale impiegato.

ART. 30.

Assenze.

L'impiegato che non può presentarsi al lavoro deve darne sollecito avviso.

Tutte le assenze debbono essere giustificate e le giustificazioni presentate al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo motivi individuali d'impedimento.

In caso di malattia, la Direzione ha facoltà di farla constatare dal proprio medico.

L'impiegato non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 31.

Provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari sono:

a) l'ammonizione verbale o scritta;

b) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di 15 giorni;

c) riduzione o soppressione della gratificazione di fine d'anno;

d) licenziamento senza preavviso né indennità.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati dalla Società, sentite le discolpe dell'impiegato.

Il licenziamento senza preavviso ed indennità potrà applicarsi al dipendente che abbia commesso una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di impiego.

ART. 32.

Risoluzione del contratto d'impiego.
Preavviso di licenziamento.

Il licenziamento dell'impiegato che abbia superato il periodo di prova, non dovuto ai motivi disciplinari a sensi dell'art. 31, può aver luogo in qualsiasi momento, ma con un preavviso di:

giorni 20 per gli impiegati con anzianità da 1 a 5 anni di servizio;

mesi 1 per gli impiegati con anzianità da 5 a 10 anni di servizio;

mesi 2 per gli impiegati con anzianità da 10 a 15 anni di servizio:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mesi 3 per gli impiegati con anzianità oltre i 15 anni di servizio.

È in facoltà della Società di esonerare subito il licenziato dal lavoro, pagandogli lo stipendio globale per il tempo mancante a completare il periodo di preavviso.

In caso di dimissioni l'impiegato è tenuto a dare alla Società un preavviso di un mese.

ART. 33.

Indennità di licenziamento – Morte – Dimissioni. Fondo di Previdenza e di Pensione.

Presso la Società è creato un Fondo di Previdenza e di Pensione allo scopo di provvedere secondo le norme del regolamento allegato, che forma parte integrante del presente contratto, al trattamento di liquidazione, previdenza e pensione a favore degli impiegati ad essa iscritti.

Il Regolamento del Fondo di Previdenza e di Pensione stabilisce il trattamento economico spettante agli impiegati che abbiano superato il periodo di prova e ai loro aventi causa in qualunque caso di risoluzione del rapporto di impiego, escluso il preavviso o la indennità sostitutiva del preavviso stesso.

ART. 34.

Certificato di servizio.

All'atto del licenziamento, del collocamento a riposo o delle dimissioni dal servizio per qualsiasi causa, l'azienda è tenuta a rilasciare all'impiegato, indipendentemente da qual-

1537

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

siasi contestazione eventuale sulla liquidazione delle reciproche obbligazioni, un certificato di servizio contenente la menzione del tempo durante il quale l'impiegato è stato alle dipendenze dell'azienda e la natura delle attribuzioni disimpegnate.

ART. 35.

Reclami e controversie.

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme dell'azienda e saranno risoluti direttamente tra i prestatori d'opera interessati ed i loro superiori.

Qualora la controversia non venga risolta e debba essere esperita l'azione giudiziaria, la controversia dovrà essere denunciata ai sensi di legge, all'associazione professionale legalmente riconosciuta della categoria cui appartiene il denunciante per il tentativo di conciliazione delle parti.

A tal fine, l'associazione che riceve la denuncia dovrà interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'associazione della categoria a cui appartiene colui contro il quale si intende proporre l'azione.

Qualora la conciliazione non sia possibile e in ogni caso trascorsi 15 giorni dalla denuncia o dalla spedizione della medesima, se questa è stata fatta con lettera raccomandata, l'interessato avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno composte amichevolmente dalle associazioni professionali competenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 36.

Disposizioni transitorie.

1) Al personale che, all'entrata in vigore del presente contratto, percepiva un'indennità di caro-vita, detta indennità verrà conglobata nello stipendio.

2) A tutti coloro che, all'entrata in vigore del presente contratto, veniva corrisposta un'indennità di famiglia (coniugati e coniugati con prole) detta indennità verrà mantenuta fino a che l'impiegato si troverà nelle seguenti condizioni:

a) coniugati senza prole, finchè sia in vita l'altro coniuge e non esista a carico di quest'ultimo sentenza di separazione per colpa;

b) coniugato con prole, finchè il minore dei figli non abbia compiuto il 18° anno di età.

3) Agli impiegati assunti anteriormente al 31 dicembre 1926 e che non percepiscono attualmente l'indennità di famiglia detta indennità sarà corrisposta nella misura di L. 75 per il coniuge e di L. 100 per i figli, qualunque ne sia il numero, e fino a che concorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.

4) Agli impiegati finora qualificati *avventizi*, sarà riconosciuta, agli effetti del presente contratto, l'anzianità dalla data di assunzione.

5) Il presente contratto sarà esteso anche al personale femminile attualmente in servizio, con riconoscimento dell'anzianità dalla data di assunzione come all'articolo precedente.

6) Gli stipendi degli impiegati all'entrata in vigore del presente contratto saranno conguagliati secondo le nuove tabelle.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) Agli impiegati che percepissero una retribuzione superiore a quella loro spettante dall'applicazione della nuova tabella, sarà conservata la differenza a titolo d'assegno *ad personam*, assorbibile con i successivi aumenti periodici. L'assegno integrativo corrisposto al personale in seguito alla applicazione del R. D. 30 gennaio 1933, n. 18 (R. M.) non sarà assorbibile dagli aumenti periodici

8) Gli impiegati assunti anteriormente al 1° gennaio 1920 godranno del trattamento pensioni previsto dal regolamento in vigore nel 1920-1925 (Vedi ordine di servizio n. 98) senza rilascio della percentuale mensile stabilita nell'art. 3° lett. *b*) del regolamento speciale per il fondo di previdenza e pensionamento.

p. la *Federazione Nazionale fascista industriali gas e acquedotti:*

Luigi Nerbini
Paolo Blumenstihl
Mario Salce

p. la *Federazione Nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità:*

Antonio Villanova
Ernesto Frezzolini
Remigio Cartoni
Gino Giaucci
Manlio Bonazzi

1540

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGOLAMENTO SPECIALE PER IL FONDO DI PREVIDENZA E PENSIONAMENTO

Art. 1.

Al trattamento economico del dipendente che abbia superato il periodo di prova e per i suoi aventi causa nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 32 del contratto di lavoro, provvede esclusivamente il fondo di Previdenza e Pensionamento disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2.

La iscrizione del dipendente al Fondo di Previdenza e Pensionamento e l'inizio dei versamenti dei relativi contributi vengono effettuati dalla data nella quale il dipendente stesso abbia superato il periodo di prova.

Art. 3.

In favore di ogni iscritto è costituito da tale data il Fondo di Previdenza che comprenderà:

a) un conto *A*) al quale verrà accreditato mensilmente dalla Società un importo corrispondente al 10 % dello stipendio normale del dipendente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) un conto *B*) al quale verrà accreditato mensilmente l'importo della trattenuta corrispondente al 5 % dello stipendio normale del dipendente che la Società farà sullo stipendio medesimo.

Agli effetti dei versamenti di cui ai precedenti comma *a*) e *b*) e agli effetti del trattamento di pensione sarà considerato stipendio normale l'attuale assegno *ad personam* corrisposto al personale in servizio al 31 dicembre 1932 in forza delle disposizioni del R. D. L. 30 gennaio 1933, n. 18.

ART. 4.

Su tutte le somme accreditate nei conti *A* e *B* si computeranno gl'interessi in misura del 4 % con capitalizzazione annuale.

ART. 5.

Al compimento del 20° anno di servizio saranno chiusi i conti *A* e *B* e l'importo relativo sarà passato alla riserva matematica necessaria a garantire il trattamento di pensione previsto dai successivi articoli. A detta riserva continuerà ad essere accreditato il contributo del personale nella misura del 5 % dello stipendio mensile normale fino alla risoluzione del contratto d'impiego.

Nel caso che le somme di cui sopra non fossero sufficienti a garantire il trattamento di pensione previsto dai successivi articoli del presente regolamento, l'integrazione della relativa riserva matematica sarà a totale carico della Società.

1542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 6.

Verrà inoltre acceso un conto generale *C* al quale saranno accreditate le somme risultanti nel conto *A*, nel caso in cui le somme stesse non spettassero di diritto al dipendente od ai suoi aventi causa, fatta eccezione per il caso di dimissioni di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Verranno pure accreditate al detto conto, gli eventuali lasciti, donazioni, nonchè le ritenute per multe non costituenti il rimborso di danni.

Liquidazioni.

ART. 7.

La risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente che non abbia superato i 20 anni di servizio presso la Società, è regolata esclusivamente dalle liquidazioni previste nei successivi articoli 8 e 9.

ART. 8.

L'intero saldo risultante dal conto *A* e dal conto *B* sarà versato al dipendente o ai suoi aventi causa in aggiunta all'eventuale indennità sostitutiva del preavviso nei seguenti casi di risoluzione del rapporto di lavoro:

a) licenziamento per motivi non disciplinari di cui all'art. 32 del contratto di lavoro;

b) morte od invalidità permanente a qualsiasi causa dovuta;

c) matrimonio dell'impiegata, qualora cessi dal servizio.

Nel caso di morte del dipendente, l'ammontare del suo conto *B*, sarà corrisposto agli eredi secondo le norme del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vigente Codice civile, e quello del suo conto *A* al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado, viventi a carico del dipendente defunto.

In mancanza degli aventi diritto come sopra, l'ammontare del conto *A*, sarà devoluto al conto generale *C*, di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 9.

Nel caso di licenziamento per motivi non disciplinari come previsto dall'art. 31 del contratto collettivo di lavoro, spetterà al dipendente il solo saldo risultante dal conto *B*.

Nel caso di dimissioni del dipendente, spetterà a questi, oltre il saldo risultante dal conto *B*, anche una quota del saldo risultante dal conto *A*, qualora l'impiegato abbia compiuto i 10 anni di servizio nella segnente misura:

fino al compimento di 15 anni di servizio: la metà;
oltre al compimento di 15 anni di servizio: tre quarti.

Pensionamenti.

ART. 10.

Ai dipendenti che, per aver superati i 20 anni di servizio, maturano il diritto al trattamento di pensione, questo verrà concesso con le seguenti modalità:

a) nel computo dell'anzianità di servizio agli effetti della pensione ogni frazione di anno, se minore o uguale a 6 mesi, non si calcola, se maggiore, vale un anno;

b) il tempo trascorso in aspettativa non è valevole per il computo della pensione, fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole concesso dall'azienda;

1544

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) le pensioni saranno calcolate sulla media degli stipendi normali percepiti negli ultimi due anni. Quando la media degli stipendi in detto periodo, superi le L. 15.000 annue, l'eccedenza sulle L. 15.000 verrà calcolata per metà;

d) agli effetti del calcolo delle pensioni dovrà essere compresa la indennità di famiglia, spettante al personale a norma delle disposizioni transitorie del contratto collettivo, sempre chè il dipendente ne abbia diritto al momento del suo pensionamento. La quota della pensione relativa all'indennità, diminuirà o cesserà col variare dello stato di famiglia del dipendente interessato.

ART. 11.

In caso di dimissioni di un dipendente che abbia compiuto i 20 anni di servizio e non abbia raggiunto i 35, la pensione cui avrà diritto sarà pari ai due terzi di quella spettante al dipendente licenziato.

ART. 12.

Il dipendente che abbia compiuto i 35 anni di servizio ha diritto ad andare in pensione con un trattamento mensile corrispondente ai quattro quinti dell'intero stipendio normale mensile.

ART. 13.

Nel caso d'inabilità assoluta o licenziamento da parte della Società, non per motivi disciplinari, al dipendente che abbia compiuti i 20 anni di servizio sarà corrisposta una pensione pari a tanti trentacinquesimi dei quattro quinti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dello stipendio normale quanti saranno gli anni di servizio prestati.

ART. 14.

In caso di licenziamento per motivi disciplinari (ai sensi dell'art. 31 del contratto collettivo di lavoro) del dipendente che abbia superato i 20 anni di servizio, questi perderà ogni diritto al trattamento di pensione, e gli sarà corrisposta soltanto la somma che risulterebbe accantonata sul conto *B* dalla data di assunzione a quella del suo licenziamento, in base ai contributi trattenuti al dipendente.

ART. 15.

Nel caso di morte del dipendente, tanto che sia in servizio, quanto che si trovi già in pensione, verrà corrisposta ai figli minorenni e nubili e alla vedova una parte della pensione come è specificato nell'articolo seguente, purchè alla data della cessazione del servizio siano trascorsi due anni dal matrimonio, e non esista una sentenza di separazione di corpo per colpa della moglie e finchè questa non passi ad altre nozze.

ART. 16.

Le quote di pensione spettanti alla vedova ed ai figli minorenni e nubili dell'impiegato, saranno computate in centesime parti della pensione che spettava o sarebbe spettata al rispettivo marito o padre nelle proporzioni seguenti:

a) vedova senza figli minorenni . . . 50 %
b) vedova con un figlio minorenne . . 65 %
c) vedova con più figli minorenni . . . 75 %

1548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ove la pensione non sia dovuta alla vedova o i figli minorenni siano orfani d'ambo i genitori, ai medesimi spetterà complessivamente la pensione nella misura del 50 % fino alla loro maggiore età.

In mancanza della vedova e dei figli minori, la pensione spetterà ai genitori o al genitore superstite del dipendente defunto nella misura del 50 % nel caso in cui fossero stati a suo carico.

La figlia minorenne coniugata, si considera agli effetti del presente articolo, come maggiorenne.

Con le stesse norme di cui sopra verrà concessa una quota della pensione al vedovo ed alla prole di un'impiegata o pensionata, quando sia provato che il vedovo era a totale suo carico per essere in povertà assoluta ed inabile per infermità fisica o mentale a qualsiasi lavoro.

Nel caso contrario la pensione sarà concessa solamente ai figli minorenni nella misura più sopra indicata.

Amministrazione.

ART. 17.

Per la tenuta dei conti *A*), *B*) e *C*) è istituito un Consiglio di Amministrazione composto di sei membri di cui tre nominati dalla Società e tre dai dipendenti, che siano di gradimento delle rispettive competenti organizzazioni sindacali.

Uno dei rappresentanti della Società assumerà la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti dei dipendenti la carica di Direttore.

I rappresentanti dei dipendenti devono di regola essere scelti fra gli iscritti al Fondo ed i rappresentanti della So-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cietà fra gli amministratori o il personale direttivo della medesima. Essi durano in carica tre anni e potranno essere rieletti.

L'amministrazione è tenuta presso la Sede della Società.

Le prestazioni dei Membri del Consiglio sono gratuite. Le sedute del Consiglio sono valide quando sono presenti la metà più uno dei sei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando abbiano riportato l'approvazione della maggioranza dei Membri presenti alla seduta.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante lettera almeno due giorni prima della seduta.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di fissare le norme per l'erogazione delle somme accantonate nel conto generale *C*).

Norme transitorie.

ART. 18.

I versamenti, di cui ai commi *a*) e *b*) dell'art. 3 del presente regolamento, avranno inizio dal 1° luglio 1934, per tutto il personale in servizio a tale data, con le norme contemplate all'art. 3 medesimo.

ART. 19.

Per l'anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1934 del personale assunto fino al 31 decembre 1926, l'azienda provvederà ad accreditare i conti *A*) e *B*) dei dipendenti che non abbiano compiuto i 20 anni di anzianità di una somma

1548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

corrispondente al trattamento previsto dall'art. 11 del Regolamento per il personale, in vigore fino al 1926.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni dell'ordine di servizio n. 98 per il personale ivi contemplato.

Per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1927 (avventizi) l'azienda accrediterà i conti *A*) e *B*) di ciascun dipendente di una somma corrispondente:

a) ad una mensilità dello stipendio normale per quanti sono gli anni di servizio prestati dai dipendenti con una anzianità al 30 giugno 1934, superiore ai 5 anni;

b) al 75 % di una mensilità dello stipendio normale per quanti sono gli anni di servizio prestati dai dipendenti con una anzianità come sopra inferiore ai 5 anni.

Per il personale femminile l'azienda accrediterà per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1927 in poi, i conti *A*) e *B*) di ciascuna impiegata seguendo le norme contenute nei commi *a*) e *b*) del presente articolo.

Le somme indicate nei periodi precedenti del presente articolo saranno accreditate con valuta 1° luglio 1934 e dovranno essere suddivise in parti uguali fra i conti *A*) e *B*).

ART. 20.

Al personale femminile assunto anteriormente al 1° gennaio 1927 verrà riconosciuta ai soli effetti del presente regolamento speciale, l'anzianità di servizio a partire dal 1° gennaio stesso.

L'anzianità precedente a tale data dovrà essere liquidata in base ad una mensilità dello stipendio normale per ogni anno di servizio prestato fino alla data stessa.

1549

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

È in facoltà dell'interessata di ritirare la somma corrispondente alla liquidazione predetta, oppure di riscattare, agli effetti del trattamento di pensione, col versamento del 5 % sugli stipendi normali mensili percepiti durante il periodo che vuol riscattare e relativi interessi, l'anzianità precedente al 1° gennaio 1927.

ART. 21.

Le somme corrispondenti al rilascio del 6 % previsto dall'art. 8 del regolamento pensioni 1925 (sostituito dal presente regolamento) effettuato dal personale assunto prima del 1° gennaio 1927, vengono definitivamente assegnate alla riserva matematica, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

p. la *Federazione Nazionale fascista industriali gas e acquedotti:*

L. NERBINI
PAOLO BLUMENSTIHL
MARIO SALCE

p. la *Federazione Nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità:*

A. VILLANOVA
E. FREZZOLINI
R. CARTONI
G. GAUCCI
M. BONAZZI

1550

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA ANTICA MARCIA

ROMA - VIA DEL POZZETTO, 108

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER GLI OPERAI

DELLA

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA

ANTICA MARCIA

ROMA
DITTA TIPOGRAFIA CUGGIANI
Via della Pace, N. 35
1933-XI

3706

1561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA ANTICA MARCIA
ROMA - VIA DEL POZZETTO, 108

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER GLI OPERAI

DELLA

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA ANTICA MARCIA

ROMA
DITTA TIPOGRAFIA CUGGIANI
Via della Pace, N. 28
1933-XI

524 3704

1502

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Addì 25 gennaio 1933-XI in Roma, presso la sede della Confederazione generale fascista dell'Industria italiana, in piazza Venezia, 11,

fra la Federazione nazionale fascista delle industrie del Gas e degli Acquedotti, rappresentata, per delega del presidente della Confederazione fascista dell'Industria italiana, on. Stefani Benni, del Commissario alla presidenza on. Gabriele Parolari, assistito dal segretario generale dott. Luigi Nerbini e dall'avv. Carlo Latini dell'Unione industriale fascista del Lazio e dai signori Conte Paolo Blumenstihl e avv. Mario Salce, in rappresentanza della Società Acqua Pia antica Marcia

e la Federazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria Acqua, Gas, Elettricità, rappresentata dal Commissario avv. Corrado Petrone, per delega del Commissario della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria on. Ugo Clavenzani, assistito dai signori ingegneri Bruno Salvatore ed Ernesto Frezzolini e dagli esperti della sezione provinciale del sindacato nazionale fontanieri sig. Diotallevi Rinaldo, Mollica Giuseppe e Mattei Pietro, risultando le parti espressamente autorizzate a trattare con lettere che si allegano, è stato stipulato il presente contratto collettivo

3703

1553

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di lavoro da valere per gli operai della Società dell'Acqua Pia antica Marcia di Roma.

Esso si compone:

a) del contratto propriamente detto;

b) degli accordi integrativi per le condizioni particolari e transitorie, il tutto in un unico fascicolo di n. 25 pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. 25.

Art. 1. — *Estensione del contratto.*

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica agli operai della Società dell'Acqua Pia antica Marcia addetti continuativamente all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti e degli apparecchi dalle sorgenti alle ultime diramazioni.

Art. 2. — *Assunzione.*

L'assunzione della mano d'opera sarà effettuata a norma delle leggi vigenti sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

All'atto dell'assunzione, all'operaio sarà consegnata gratuitamente, a cura dell'Azienda, copia del presente Contratto.

Per l'ammissione, il personale deve presentare i seguenti documenti:

1) tessere relative alle assicurazioni sociali obbligatorie;

2) libretto di lavoro;

3) carta d'identità o titoli equipollenti.

Potranno essere eventualmente richiesti i seguenti documenti:

1) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

2) certificati che dimostrino le attitudini dell'operaio e le sue occupazioni precedenti.

1534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il personale dovrà pure dichiarare il suo domicilio, segnalandone i successivi mutamenti.

Per l'assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le disposizioni di legge.

Art. 3. — *Visita medica.*

Prima dell'assunzione in servizio, l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica, da parte del medico di fiducia dell'Azienda.

Art. 4. — *Periodo di prova.*

L'operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova non superiore ai giorni 30, per gli operai specializzati e guardiani, e giorni 15 per manovali, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto.

All'operaio confermato, in base all'esito della prova, l'Azienda fisserà la relativa paga che non potrà essere inferiore al minimo stabilito in contratto per la categoria alla quale l'operaio verrà assegnato.

L'operaio che non viene confermato, o che non crede di accettare le condizioni fissategli lascierà senz'altro il lavoro, mediante il solo pagamento del salario per il periodo di servizio prestato.

Nel caso che la paga non sia stata prestabilita, o in difetto di accordo l'operaio verrà retribuito in base alla paga minima fissata per la categoria nella quale avrà prestato la sua opera e non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Nel caso di conferma, l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno di assunzione.

3702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuto il licenziamento, l'operaio in servizio s'intende confermato.

Art. 5. — *Assicurazioni sociali.*

Per quanto riguarda l'assicurazione degli operai per la previdenza sociale, valgono le norme di legge, tenendo presente che, per le quote relative alla invalidità e la vecchiaia, provvede l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Aziende private del gas d'Italia, detraendo le quote stesse dai contributi fissati a carico dell'Azienda e dell'operaio per il trattamento di liquidazione e di quiescenza di cui all'art. 29 del presente contratto.

Art. 6. — *Trattamento ex combattenti.*

L'anzianità di servizio degli operai ex combattenti nella guerra 1915-1918, a tutti gli effetti sarà aumentata di sei mesi:

a) per ogni anno di campagna;

b) per ogni distintivo di ferita oppure di mutilazione;

c) per ogni decorazione al valore;

d) per ogni promozione per merito di guerra.

Per ex combattenti si intendono quelli che, nella guerra 1915-1918, furono assegnati a corpi o reparti operanti compresi nella zona di Comando di divisione mobilitata.

La maggiorazione di anzianità di cui alla lettera *b*) del presente articolo sarà estesa, nella stessa misura ed ai medesimi effetti sopra precisati, anche agli iscritti al P. N. F. che abbiano riportato ferite o mutilazioni per la Causa fascista.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità, deve essere corredata, per gli ex combattenti dallo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stato di servizio rilasciato dalle Autorità militari e per i feriti o mutilati per la Causa fascista da documentazione promanata dalla segreteria generale del P. N. F.

Agli effetti delle maggiorazioni di anzianità, di cui sopra, le ferite e mutilazioni di guerra debbono essere tali da dare diritto a fregiarsi dei corrispondenti distintivi.

Fra le decorazioni al valore non è compresa la croce di guerra semplice, mentre invece è da considerarsi la croce di guerra al valor militare.

Le concessioni del presente articolo sono peraltro limitate a coloro che non ne abbiano precedentemente usufruito.

Art. 7. — *Passaggio di categoria.*

All'operaio che viene adibito, per un periodo maggiore di 6 giorni, a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello che egli normalmente percepisce, sarà corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni, durante il tempo per il quale vi resta adibito. All'operaio che viene temporaneamente adibito, non per sua colpa, a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello dallo stesso normalmente percepito, l'Azienda continuerà a corrispondere quest'ultimo salario.

Art. 8. — *Consegna utensili e materiale.*

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo immediato.

L'operaio è responsabile degli utensili che riceve regolarmente in consegna.

Egli dovrà interessarsi di far prendere nota anche degli attrezzi di sua proprietà, onde poterli asportare all'atto del licenziamento o delle dimissioni.

3701

1537

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In caso di licenziamento o di dimissioni, prima di lasciare l'Azienda, l'operaio dovrà consegnare al magazzino della medesima, tutto quello che ha ricevuto in consegna.

Art. 9. — *Visita di inventario.*

La Direzione ha facoltà di sottoporre gli oggetti affidati all'operaio a visita di inventario.

Art. 10. — *Provvedimenti disciplinari.*

I provvedimenti disciplinari sono:

a) multa che non superi l'importo di tre ore di retribuzione;

b) sospensione dal servizio e dalla paga per un periodo di tempo non superiore a tre giorni;

c) licenziamento senza preavviso nè indennità.

Le trattenute per multe saranno versate alla Cassa mutuo soccorso interna di cui all'art. 25.

Art. 11. — *Multa.*

La Direzione potrà infliggere la multa al personale:

a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) che ritardi all'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione, senza giustificato motivo;

c) che eseguisca malamente, o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;

d) che fumi, o introduca bevande alcooliche nei locali dell'Azienda, quando questo sia vietato dalla Direzione;

e) che senza autorizzazione dei superiori apporti modificazioni al materiale affidatogli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

f) che, senza autorizzazione del capo diretto si valga dei telefoni, dei mezzi di comunicazione e di quanto altro dell'Azienda, per ragioni che non siano di servizio;

g) che, per sua colpa, guasti il materiale dell'Azienda;

h) che, in qualunque modo, trasgredisca all'osservanza del presente Contratto, o che commetta una mancanza, che porti pregiudizio alla morale e alla disciplina.

Sospensioni.

La Direzione potrà infliggere la sospensione al personale:

a) che sia recidivo, entro sei mesi, in mancanze già punite con multa e in caso di maggiore gravità delle mancanze stesse;

b) che si presenti al lavoro in istato di ubbriachezza;

c) che, senza autorizzazione, introduca persone estranee nei locali dell'Azienda.

Art. 12. — *Licenziamento per motivi disciplinari.*

Potrà essere licenziato, senza preavviso nè indennità il personale che si renda colpevole di:

a) furti e danneggiamenti volontari al materiale dell'Azienda;

b) trafugamento di schizzi o disegni di macchine, di utensili e di altri oggetti dell'Azienda o propalazione del segreto d'ufficio;

c) costruzione, nell'interno dell'Azienda, di oggetti per proprio uso o per uso di terzi;

d) reati seguiti da condanna alla reclusione od alla interdizione dei pubblici uffici;

e) prestare l'opera propria presso terzi, quando ciò sia in concorrenza ed in contrasto con gli interessi dell'Azienda;

3706

1559

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

f) recidiva, entro sei mesi, delle mancanze punite con la sospensione;

g) assenze ingiustificate per un periodo non inferiore a tre giorni consecutivi.

Art. 13. — *Durata del lavoro; orario.*

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, ripartite in 8 ore giornaliere.

L'orario di lavoro viene fissato dalla Direzione, mediante apposito ordine di servizio, nei limiti previsti dal presente articolo.

L'operaio dovrà attenersi strettamente all'orario di lavoro stabilito dall'Azienda e non potrà abbandonare il lavoro prima del tempo stabilito, se non debitamente autorizzato.

Nei casi di lavorazione a turno il personale del turno cessante non può abbandonare il suo posto e le sue mansioni, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Il personale chiamato ad espletare speciali servizi, la cui natura ed il carattere discontinuo non consentano la determinazione ed il controllo dell'orario deve prestare la sua opera in relazione a tutte le esigenze e necessità del servizio (guardiani e autisti).

Art. 14. — *Lavoro straordinario.*

S'intende straordinario il lavoro compiuto dall'operaio oltre l'orario normale di cui all'articolo precedente.

Il lavoro straordinario dovrà essere contenuto nei limiti della legge e sarà compensato con le seguenti percentuali di aumento sulla paga normale:

lavoro straordinario diurno col 15 per cento;

lavoro straordinario notturno col 45 per cento;

lavoro straordinario festivo col 30 per cento.

1360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dagli operai oltre l'orario normale dalle 22 alle sei.

Non è considerato straordinario il lavoro notturno incluso in regolari turni. È invece straordinario il lavoro compiuto dall'operaio chiamato eccezionalmente a sostituire il personale di turno assente, o ad integrare i turni stessi per esigenze di servizio.

Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

La paga oraria normale sarà determinata dividendo la paga quindicinale per 13 ed il quoziente ottenuto per 8.

Le percentuali di aumento relativo al lavoro straordinario eseguito dagli operai cottimisti saranno calcolate sulla retribuzione normale aumentata dell'effettivo guadagno di cottimo e secondo il computo sopra specificato per la determinazione della paga oraria.

Art. 15. — *Giorni festivi e riposo settimanale.*

Saranno considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti tali dallo Stato, a tutti gli effetti civili e nazionali, tutte le domeniche e la ricorrenza del santo Patrono.

Il 21 aprile sarà retribuito comprendendolo nella paga quindicinale. Al personale che presterà servizio in tale giorno sarà corrisposta una seconda giornata di paga.

Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni consentite dalla legge.

Qualora le speciali esigenze dell'Azienda richiedano prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, l'operaio avrà diritto al riposo settimanale compensativo di 24 ore consecutive e pertanto non avrà diritto alla percentuale di aumento prevista per il lavoro straordinario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 16. — *Classificazione e retribuzione.*

La paga spettante all'operaio viene assegnata dall'Azienda a seconda delle mansioni e della capacità dell'operaio: comunque non potrà essere inferiore a:

L. 325 quindicinali per la 1ª categoria (Capi-posatori, capi stagnari e meccanici conducenti di automezzi).

L. 286 per la 2ª categoria (posatori, stagnai e conducenti automezzi).

L. 240,50 per la 3ª categoria (manovali, terrazzieri).

L. 540 mensili per la 4ª categoria (guardiani alla linea).

Oltre allo stipendio, ai guardiani alla linea, che attualmente ne godono, verrà conservato dall'Azienda gratuitamente l'alloggio.

Le paghe di cui sopra saranno ridotte:

del 10 per cento per i dipendenti con età dai 16 ai 18 anni;

del 20 per cento per i dipendenti con età al disotto dei 16 anni.

La corresponsione della paga sarà fatta quindicinalmente.

I minimi di paga, di cui sopra sono comprensivi di ogni indennità di caro-vita.

Art. 17. — *Gratificazione.*

Tanto a Natale quanto a Ferragosto, sarà corrisposta all'operaio, che non se ne sia reso immeritevole, una gratificazione, non inferiore a tre giornate di paga ordinaria.

1592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 18. — *Aumenti di merito.*

Gli operai che, per capacità, diligenza ed assiduità abbiano ben meritato, potranno avere, a giudizio della Direzione, congrui aumenti di salario.

Art. 19. — *Cottimi.*

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo che all'operaio laborioso e di normale capacità lavorativa sia possibile conseguire un guadagno superiore almeno del 20 per cento alla sua retribuzione normale.

Ai cottimisti provvisoriamente adibiti a lavori a giornata dovrà essere corrisposta la media del guadagno da loro normalmente conseguita nella lavorazione a cottimo. Quando la retribuzione sia stata stabilita a cottimo e la liquidazione dei cottimisti sia fatta a periodi superiori alla quindicina, saranno corrisposti all'operaio adeguati acconti quindicinali.

Art. 20. — *Ferie.*

All'operaio, che abbia un'anzianità ininterrotta di un anno spetterà un periodo annuale di ferie con corresponsione della ordinaria retribuzione come segue:

Con anzianità sino a 5 anni, giorni 6;

Con anzianità da 6 a 10 anni, giorni 8;

Con anzianità di oltre 10 anni, giorni 10.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione (collettivamente, per scaglioni, o individualmente) tenendo conto delle esigenze del lavoro nonchè, possibilmente, dei desideri espressi dagli operai.

3698

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerato lo scopo igienico e sociale delle ferie, di regola, il relativo periodo non sarà frazionato. Per lo stesso motivo, non è ammessa rinunzia espressa o tacita alle ferie nè la sostituzione di esse con compenso alcuno.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

In caso di licenziamento, l'operaio conserva il diritto alle ferie come sopra. Qualora però non abbia raggiunto i dodici mesi prescritti di anzianità, avrà diritto al godimento delle ferie nella misura di tanti dodicesimi del periodo feriale quanti sono i mesi di servizio prestato, se non licenziato per motivi disciplinari.

Analogo trattamento spetterà all'operaio dimissionario, quando abbia un'anzianità di almeno tre anni.

Art. 21. — *Indennità di trasferta.*

Qualora l'operaio sia comandato per ragioni di servizio a pernottare fuori residenza, oltre alle eventuali spese di viaggio, sarà corrisposta una indennità a compenso delle spese di vitto e alloggio.

L'Azienda inoltre corrisponderà il vitto all'operaio che, pure non pernottando, sia costretto a prolungare il lavoro oltre le ore 21.

Art. 22. — *Alloggio.*

L'eventuale concessione gratuita dell'alloggio a corrispettivo di speciali prestazioni, sarà regolata dalla Direzione.

L'alloggio gratuito (o eventuale corrispondente indennità di alloggio) non potrà essere considerata comunque agli ef-

1366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fetti della determinazione della paga, e la relativa concessione cessa di diritto quando l'operaio, che ne fruisce, cessa di appartenere all'Azienda, o cambia la natura delle sue prestazioni.

Art. 23. — *Trapasso di azienda.*

Il trapasso o la trasformazione dell'Azienda non risolve il contratto di lavoro, ed il personale, ad essa addetto, conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Art. 24. — *Vestiario.*

Dall'Azienda saranno tenuti a disposizione degli operai, costretti a lavorare sotto la pioggia, gli impermeabili ed anche le calzature di gomma, per il personale le cui funzioni lo richiedano.

L'Azienda è inoltre tenuta a fornire agli operai che abbiano un'anzianità di servizio di almeno 6 mesi, un vestito di lavoro per ogni anno e relativo berretto. L'operaio è tenuto ad usare del vestiario assegnatogli e ad averne la massima cura.

Art. 25. — *Malattie ed infortuni.*

Nei casi di interruzione di servizio, dovuta ad infortunio o malattia regolarmente accertata, che sia tale da non consentire la prestazione del servizio, l'Azienda conserverà il posto al dipendente, senza interruzione di anzianità, per i periodi risultanti dalla seguente tabella:

per gli operai con anzianità di servizio da 1 a 5 anni, mesi 2;

3697

1565

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per gli operai con anzianità di servizio da 5 a 10 anni, mesi 4;

per gli operai con anzianità di servizio oltre i 10 anni, mesi 6.

Durante la prima metà dei periodi sopra stabiliti l'Azienda corrisponderà al dipendente l'intera retribuzione; per il tempo rimanente a completare il periodo stesso, la corresponsione sarà ridotta alla metà.

In caso di invalidità temporanea, dovuta ad infortunio sul lavoro, sarà dedotta dal trattamento di cui sopra l'indennità corrisposta all'operaio dall'Istituto assicuratore.

L'operaio, che abbia usufruito delle concessioni contemplate nel comma precedenti, per il periodo massimo ivi previsto, non potrà valersi nuovamente di tali concessioni quando non sia intercorso dalla concessione precedente un periodo di almeno 12 mesi.

L'Azienda provvede ad assicurare i propri operai contro gli infortuni, a norma di legge.

Le indennità spettanti all'operaio in conseguenza di infortunio (invalidità o morte) gli saranno corrisposte indipendentemente dalle indennità spettantegli per risoluzione del contratto a norma dell'art. 29 del presente contratto.

Le organizzazioni si impegnano di incontrarsi per costituire la Cassa Mutuo Soccorso interna in sostituzione del vigente trattamento di malattia.

Art. 26. — *Assenze.*

L'operaio, che non può presentarsi al lavoro, deve darne sollecito avviso ai superiori.

Tutte le assenze debbono essere giustificate e le giustificazioni dovranno essere presentate al più tardi nel mattino

1566

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

successivo al primo giorno di assenza salvo giustificato impedimento.

In caso di denunciata malattia la Direzione ha facoltà di farla constatare da un proprio medico.

Ogni assenza ingiustificata darà luogo ad una multa pari al 20 per cento della paga giornaliera, che avrebbe dovuto percepire l'operaio.

Art. 27. — *Servizio militare.*

La chiamata sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, costituisce risoluzione di contratto, spettando all'operaio un compenso pari alla indennità di licenziamento prevista dall'art. 29.

L'operaio richiamato sotto le armi e nella M. V. S. N. conserva il diritto al posto, e il periodo passato sotto le armi è considerato, agli effetti dell'anzianità, come passato in servizio.

Terminato il periodo di richiamo alle armi il dipendente dovrà presentarsi nel termine di giorni 15 all'Azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto, salvo giustificato impedimento, sarà considerato dimissionario.

Per le chiamate in servizio nella M. V. S. N. valgono le disposizioni di legge e le istruzioni del Comando generale della M. V. S. N.

Art. 28. — *Risoluzione del contratto.*

Il licenziamento dell'operaio può aver luogo in qualsiasi momento, ma con preavviso di 6 giorni per gli operai con anzianità di servizio inferiore a 5 anni, di 12 giorni per gli

3696

1567

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

operai con anzianità da 6 a 15 anni, di 18 giorni, per gli operai con anzianità superiore ai 15 anni.

È in facoltà della Direzione di sostituire a tutto od a parte del preavviso il pagamento della paga per le ore di lavoro che l'operaio avrebbe dovuto effettivamente prestare.

In caso di dimissioni, questi sarà tenuto a dare alla Direzione un preavviso di 8 giorni.

Art. 29. — *Trattamento di liquidazione e di quiescenza.*

Superato il periodo di prova, gli operai saranno iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle aziende private del Gas, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data della loro assunzione in servizio ed avranno diritto al trattamento di liquidazione e di quiescenza, di cui al contratto collettivo di previdenza, stipulato in data 1° dicembre 1931-x.

Per tale fatto la Società e gli operai assumono l'obbligo della corresponsione dei contributi fissati nel predetto contratto e dell'osservanza di tutte le norme contenute nel contratto stesso.

Art. 30. — *Reclami e controversie.*

Tutti i reclami per questioni di carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme dell'Azienda ed essere risoluti direttamente tra gli operai interessati ed i loro superiori.

Qualora la controversia riguardi l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, questa dovrà prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle rispet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tive Associazioni professionali di primo grado degli industriali e degli operai, per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

A tal fine, l'Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termine dell'art. 4 del R. D. 26 febbraio 1928, n. 471, dovrà darne immediatamente comunicazione all'altra Associazione contraente.

Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo entro 15 giorni dalla spedizione della denuncia, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Per le controversie collettive inerenti alla interpretazione o all'applicazione del presente contratto, sarà tentata la conciliazione tra le competenti Associazioni professionali di primo grado e, in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore, prima di adire la Magistratura del lavoro.

Art. 31. — *Gerarchia e disciplina.*

L'operaio deve rispettare la dipendenza gerarchica stabilita dalla Direzione tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta.

Art. 32. — *Controllo di presenza.*

La Direzione può fissare opportune norme e disposizioni per il controllo di presenza degli operai.

Art. 33. — *Validità e durata del contratto.*

Il presente contratto collettivo di lavoro si intenderà validamente stipulato ai sensi dell'art. 50 delle norme di attuazione della legge sindacale, non appena sarà intervenuta l'au-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

torizzazione alla definitiva stipulazione da parte della Confederazione generale fascista dell'Industria italiana in conformità degli articoli 38 e 39 del suo statuto.

Il presente contratto collettivo di lavoro avrà decorrenza dal giorno 21 aprile 1931 ed andrà a scadere il 21 aprile 1934, e si intenderà rinnovato per il periodo di un anno, se tre mesi prima della scadenza, l'una o l'altra delle parti contraenti non ne avrà dato regolare disdetta nei modi di legge e così di seguito.

Le parti convengono di elevare a giorni 60 il termine utile per il deposito del contratto ai sensi dell'art. 5 della legge 6 maggio 1928, n. 1251-1685.

Accordi integrativi.

1. Le condizioni economiche individuali godute dal personale, all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto collettivo di lavoro e che siano più favorevoli agli operai di quelle previste dal contratto stesso saranno mantenute *ad personam.*

2. L'indennità di caro-vita corrisposta agli operai, all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto, sarà totalmente conglobata con le paghe.

Pertanto, tale indennità viene abolita ed i minimi di paga, di cui all'art. 16 del presente contratto, s'intendono comprensivi dell'indennità stessa.

3. L'Azienda provvederà, a decorrere dal 21 aprile 1931, alla perequazione delle paghe che risultassero inferiori a quelle contemplate dall'art. 16 del contratto, per le rispettive categorie.

1576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4. Al personale attualmente in servizio sarà riconosciuta, a tutti gli effetti del presente contratto l'intera anzianità di servizio, dalla data di assunzione.

5. Per quanto riguarda l'applicazione delle nuove paghe quindicinali, a norma dell'art. 16 del presente contratto, e delle disposizioni relative, la Società non potrà portare diminuzioni su quanto il detto personale percepiva quindicinalmente e sarà quindi fatta in base alla seguente formula: paga giornaliera al 20 aprile 1931, moltiplicata per 26, ed il prodotto diviso per due.

6. A chiarimento e precisazione di quanto è stabilito al punto 1° dei presenti accordi integrativi, si conviene che, per il personale effettivo ai sensi dell'abolito regolamento 1920 precedentemente in vigore, oltre al mantenimento ad *personam* delle paghe eventualmente superiori a quelle contemplate dall'art. 16 del presente contratto (caro-vita compreso) saranno conservate le seguenti particolari condizioni:

a) la gratificazione stabilita dal regolamento 1920 e cioè una settimana di paga a Natale e una a Ferragosto;

b) in caso di licenziamento, gli operai avranno diritto al trattamento stabilito dal regolamento 1920 e cioè: « La Società avrà sempre diritto di licenziare un operaio effettivo corrispondendogli come indennità di licenziamento, salvo i casi contemplati nei provvedimenti disciplinari, tanti mesi di paga quanti sono gli anni di servizio da esso prestati aumentata nella seguente misura:

per oltre 5 anni di servizio, aumento del 10 per cento;
per oltre 10 anni di servizio, aumento del 20 per cento;
per oltre 15 anni di servizio, aumento del 30 per cento;
al ventesimo anno di servizio, aumento del 40 per cento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dopo venti anni di servizio sarà corrisposta all'operaio un'aliquota di pensione non inferiore a due terzi della pensione, che gli sarebbe attribuita nei casi di invalidità, a norma della seguente lettera *c*).

Nel caso di dimissioni volontarie dell'operaio, l'indennità gli sarà corrisposta in ragione di un mese dell'ultima paga per ogni anno di servizio prestato.

c) Come previsto dal regolamento 1920 e alla lettera *b*) dei presenti accordi integrativi, l'operaio ha diritto al seguente trattamento di pensione:

1) In caso di licenziamento dell'operaio con un'anzianità di servizio superiore ai 20 anni e inferiore ai 45 anni oppure a 35 anni di servizio e 60 anni di età, gli sarà corrisposto il trattamento di pensione di cui al penultimo comma del precedente punto *b*) dei presenti accordi integrativi.

2) L'operaio che abbia compiuto i 45 anni di servizio ha diritto alla pensione corrispondente alla paga intera.

3) L'operaio che abbia compiuto i 60 anni di età e i 35 anni di servizio potrà essere collocato, o andare spontaneamente a riposo coi 3 quinti della paga.

4) All'operaio, che venga collocato, o chieda di essere collocato a riposo dopo di aver compiuto il 35° e prima del 45° anno di servizio, sarà assegnata una pensione intermedia fra i 3 quinti e la totalità della paga, proporzionalmente agli anni di servizio da esso prestato oltre il 35°.

5) Nel caso di inabilità assoluta dell'operaio che abbia compinto il 25° anno di servizio, gli sarà corrisposta una pensione, pari a tanti trentesimi della metà della paga giornaliera, quanti saranno gli anni di servizio prestati.

6) Nel caso di morte dell'operaio ancora in servizio, o già in pensione, sarà corrisposto alla vedova senza figli mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

norenni, vita natural durante, o finchè non passi ad altre nozze, il 50 per cento della pensione che sarebbe spettata all'operaio, o di quella da esso percepita, nel caso che esso fosse già in pensione.

Alla vedova con un figlio minorenne sarà corrisposto il 65 per cento della pensione predetta, se ha più figli minorenni, sarà corrisposto il 75 per cento della pensione stessa: ciò fino alla maggiore età dei figli, dopo di che alla vedova sarà corrisposto nuovamente il 50 per cento della pensione.

Ove la pensione non possa corrispondersi alla vedova, sarà assegnata invece nella misura del 50 per cento ai figli minorenni fino alla maggiore età, e, mancando anche questi, ai genitori che fossero stati a carico dell'operaio.

I diritti eventuali di pensione, stabiliti per legge s'intendono compresi nel trattamento di cui sopra.

d) Come previsto nel regolamento 1920, è concesso un giorno di riposo settimanale festivo pagato.

7. La Società provvederà a passare fra il personale effettivo a termini del regolamento 1920 gli operai:

Latini Giuseppe
Diotallevi Rinaldo
Peretta Giuseppe

Tale passaggio comporterà l'applicazione delle norme particolari, di cui al punto 6° dei presenti accordi integrativi, senza alcun effetto retroattivo eccezione fatta del riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai fini dell'indennità di licenziamento, o della pensione.

8. I rappresentanti della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'Acqua, Gas, Elettricità si riservano di presentare alla Federazione nazionale fascista industrie del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gas e degli Acquedotti, le richieste integrative relativamente agli operai avventizi assunti anteriormente al 1° luglio 1925.

Il presente contratto entro 60 giorni dalla data della sua stipulazione, sarà, a cura delle organizzazioni contraenti, depositato a sensi di legge presso la R. Prefettura di Roma per essere inserito e pubblicato sul « Foglio degli annunzi legali della Provincia di Roma ».

Letto, approvato e sottoscritto.

p. La Federazione naz. fasc. Industrie Gas, Acquedotti:
On. Gabriele Parolari.

p. La Federazione naz. Sind. fasc. Industrie Gas, Acqua, Elettricità:
Avv. Corrado Petrone.

Ratificato il 25 febbraio 1939 dalla *Confederazione Sindacati fascisti dell'Industria*, e il 27 detto dalla *Confederazione generale fascista dell'Industria*.

1574

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO COLLETTIVO DI PREVIDENZA

Addì 25 gennaio 1933-XI, in Roma, presso la sede della Confederazione generale fascista dell'Industria italiana, piazza Venezia, 11.

fra la Federazione nazionale fascista delle industrie del Gas e degli Acquedotti rappresentata per delega del presidente della Confederazione generale fascista dell'Industria italiana on. avv. Stefano Benni, dal Commissario alla presidenza on. Gabriele Pareiari, assistito dal segretario generale dott. Luigi Nerbini e dall'avv. Carlo Latini dell'Unione industriale fascista del Lazio e dai signori conte Paolo Blumenstihl e avv. Mario Salce in rappresentanza della Società Acqua Pia antica Marcia,

e la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria Acqua, Gas, Elettricità rappresentata per delega del Commissario della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'Industria, on. Ugo Clavenzani, dal Commissario avv. Corrado Petrone, assistito dai signori ing. Bruno Salvatore e Pieroni Ugo, e dai signori Diotallevi Rinaldo, Mollica Giuseppe e Mattei Pietro, in rappresentanza degli operai della Società Acqua Pia antica Marcia, è stato stipulato il presente contratto collettivo di previdenza da valere per tutti gli operai della « Società Acqua Pia antica Marcia », con sede in Roma, aggiuntivo al Contratto collettivo nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Gas, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1930, n. 301, e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 43 del 31 dicembre 1930-IX che qui si dà per riportato.

Art. 1.

Tutti gli operai della Società Acqua Pia antica Marcia, addetti continuativamente all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti e degli apparecchi, dalle sorgenti fino alle ultime diramazioni, sia attualmente in servizio che di futura assunzione, saranno iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del Gas, costituito in base al contratto collettivo nazionale di previdenza, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1930-IX e, per intero, nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 43 del 31 dicembre 1930-IX.

Art. 2.

Con l'iscrizione di cui all'articolo precedente, l'Azienda ed i dipendenti operai assumono l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e disposizioni del presente contratto, delle norme e disposizioni generali del Contratto collettivo nazionale di previdenza di cui all'articolo precedente, di quelle contenute nello Statuto e nel Regolamento del detto Istituto, in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente contratto, e di quelle che verranno emanate dalla Presidenza e dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, in conformità dello Statuto e del Regolamento pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

detti, nonchè del versamento all'Istituto, dei contributi di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

L'Azienda verserà mensilmente all'Istituto un contributo pari all'8,50 per cento delle paghe ordinarie attribuite ai dipendenti operai.

Tale contributo sarà per una parte eguale al 5,50 per cento delle paghe suddette, ad esclusivo carico dell'Azienda, e per la rimanente parte eguale al 3 per cento delle paghe stesse, a carico di ciascuno dei dipendenti operai, ai quali sarà dall'Azienda ritenuto all'atto della corresponsione della retribuzione.

Nei contributi di cui sopra s'intendono compresi quelli dovuti a norma di legge per l'Assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

Per gli operai con paga quindicinale il computo dei contributi sarà mensilmente effettuato sulla somma corrispondente all'importo delle due paghe quindicinali ordinarie mentre per quelli con paga mensile fissa, il computo dei contributi sarà effettuato in base alla paga stessa.

In ogni caso il computo dei contributi sarà effettuato senza tener conto delle assenze fatte dall'operaio, ad eccezione di quelle relative ai periodi di aspettativa eventualmente concessi all'operaio e regolarmente comunicati all'Istituto dall'Azienda.

Art. 4.

L'indennità da corrispondersi dall'Istituto agli operai che sono licenziati dall'Azienda, per motivi non disciplinari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(prima che abbiano compiuti i 25 anni di assicurazione all'Istituto ed i 45 anni di età, oppure i 20 anni di assicurazione all'Istituto ed i 50 di età) è la seguente:

10 giorni di paga ordinaria per ogni anno compiuto di assicurazione all'Istituto entro i primi 5 anni;

13 giorni di paga ordinaria per ogni anno compiuto di assicurazione all'Istituto dal 6° al 15° anno;

18 giorni di paga ordinaria per ogni anno compiuto di assicurazione all'Istituto oltre il 15° anno di iscrizione all'Istituto stesso.

L'indennità da corrispondersi dall'Istituto agli operai che divengono inabili al lavoro, prima che abbiano compiuti i 25 anni di assicurazione all'Istituto ed i 45 anni di età, oppure i 20 anni di assicurazione all'Istituto ed i 50 di età, sono le seguenti:

10 giorni di paga ordinaria per ogni anno compiuto di assicurazione all'Istituto entro i primi 5 anni;

15 giorni di paga ordinaria per ogni anno compiuto di assicurazione all'Istituto dal 6° al 10° anno;

18 giorni di paga ordinaria per ogni anno compiuto di assicurazione all'Istituto dall'11° al 15° anno;

20 giorni di paga ordinaria per ogni anno compiuto di assicurazione all'Istituto oltre il 15° anno di iscrizione all'Istituto stesso.

Qualora l'inabilità sia dovuta ad infortunio subito e per il quale l'operaio abbia percepito l'indennità dall'Istituto assicuratore, sarà corrisposta l'indennità stabilita nel 1° capoverso del presente articolo, per il licenziamento per motivi non disciplinari.

Oltre alle indennità sopra elencate agli operai licenziati per motivi non disciplinari, o divenuti inabili al lavoro, sia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per infortunio che per malattia, prima che abbiano compiuto i 25 anni di assicurazione all'Istituto ed i 45 anni di età, oppure i 20 anni di assicurazione all'Istituto ed i 50 anni di età, sarà rimborsato l'importo dei contributi personali ordinari versati all'Istituto stesso, senza alcun aumento per interessi.

Agli operai dimissionari che non abbiano compiuto i 45 anni di età ed i 25 anni di assicurazione all'Istituto, oppure i 50 anni di età ed i 20 anni di assicurazione all'Istituto, spetta solo il rimborso delle quote personali di contributo ordinario versate all'Istituto, senza alcun aumento per interessi.

Agli operai dimissionari che abbiano compiuti i 45 anni di età ed i 25 anni di assicurazione all'Istituto, oppure i 50 anni di età ed i 20 anni di assicurazione all'Istituto, in luogo del sopradetto rimborso spetta la liquidazione della pensione cui hanno diritto in base al presente Contratto.

Detta pensione sarà loro liquidata però solo a decorrere dalla data in cui, avendo compiuto i limiti massimi di età, avrebbero raggiunto anche i limiti massimi di assicurazione all'Istituto, qualora avessero continuato a prestare servizio presso l'Azienda.

Nell'uno o nell'altro caso resta fermo il diritto da parte dell'Azienda di rivalersi sulle somme dovute dall'Istituto Nazionale di previdenza, dell'importo relativo all'eventuale mancato preavviso da parte dell'operaio, ai sensi del Contratto collettivo di lavoro.

Agli operai che sono licenziati dalle Aziende per motivi disciplinari, a norma del Contratto collettivo di lavoro, spetta solo il rimborso delle quote personali di contributo ordinario versato all'Istituto, senza alcun aumento per interessi.

1329

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In ogni caso resta salvo il diritto dell'Azienda di rivalersi sulle somme dovute dall'Istituto di previdenza, dei danni che eventualmente potrebbero esserle stati arrecati per fatto o colpa dell'operaio.

Art. 5.

La pensione da corrispondersi dall'Istituto agli operai di cui al presente contratto che si trovino nelle condizioni volute per il conseguimento della pensione, dall'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende del Gas, è fissata in misura pari agli 8,50/10 della pensione stabilita dal contratto stesso per gli operai gassisti in condizioni analoghe.

Art. 6.

Per quanto riguarda il trattamento di liquidazione e di quiescenza di riversibilità, e per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Contratto, s'intendono applicabili le disposizioni e norme generali nonchè le norme complementari generali contenute nel Contratto collettivo nazionale di previdenza per i dipendenti delle Aziende private del gas, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1930, n. 301, e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 43 del 31 dicembre 1930-IX, riferendolo però, per quanto riguarda la misura delle pensioni di riversibilità, all'ammontare della pensione diretta liquidata o liquidabile all'operaio ai sensi dell'art. 5 del presente contratto.

1580

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 7.

Gli operai attualmente in servizio presso la Società Anonima Acqua Pia antica Marcia, indicati nell'elenco qui allegato saranno esclusi dall'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende del Gas, provvedendo al trattamento di liquidazione e di quiescenza in loro favore direttamente la predetta società.

Art. 8.

A copertura del Monte Pensioni per l'anzianità maturata fino a tutto il 20 aprile 1931, la Società Acqua Pia antica Marcia, verserà all'Istituto nazionale di previdenza, entro il 1° gennaio 1932, per una volta tanto, la somma di L. 85.000.

Gli operai dipendenti dalla Società, sia attualmente in servizio, sia di nuova assunzione, verseranno mensilmente da parte loro un contributo straordinario pari all'1,25 per cento della rispettiva paga ordinaria, per un periodo di tempo di 12 anni, a partire dal 1° gennaio 1932.

Con tale contributo l'Istituto provvederà alle prestazioni relative all'anzianità maturata al 20 aprile 1931, dal personale operaio attualmente in servizio, iscritto all'Istituto in virtù del presente Contratto.

Art. 9.

Tutte le somme dovute dall'Azienda ai dipendenti per il trattamento di liquidazione e di quiescenza, nonchè quelle dovute dall'Azienda stessa all'Istituto, per contributi di cui all'art. 3 del presente contratto e che costituiscono l'entrata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'Istituto, s'intendono crediti privilegiati ad ogni e qualsiasi effetto di legge, e così anche in caso di cessazione dell'esercizio della predetta Società Acqua Pia antica Marcia, a qualsiasi causa dovuta.

Art. 10.

Il presente contratto ha vigore a decorrere dal 21 aprile 1931, e la sua durata è fissata fino al 31 dicembre 1989, intendendosi peraltro rinnovato di ventennio in ventennio qualora non disdettato da una delle due parti interessate, almeno due anni prima della scadenza.

Entro 60 giorni dalla data della sua stipulazione, il presente contratto sarà a cura dell'Istituto nazionale di previdenza depositato presso la Regia Prefettura della provincia di Roma, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; quale allegato n. 1 al Contratto collettivo nazionale di previdenza per i dipendenti delle Aziende private del Gas, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1930, n. 301, e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 43, del 31 dicembre 1930-IX.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. La Federazione naz. fasc. industrie del Gas e degli Acquedotti:
On. Gabriele Parolari.

p. La Federazione naz. Sind. fasc. industrie Acqua, Gas, Elettricità:
Avv. Corrado Petrone.

Ratificato il 25 febbraio 1933 dalla *Confederazione nazionale Sindacati fascisti Industria* e il 27 detto dalla *Confederazione generale fascista dell'Industria*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 1

al

CONTRATTO COLLETTIVO DI PREVIDENZA

STIPULATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 1931-X

fra la *Federazione nazionale fascista delle industrie del Gas e degli Acquedotti*

e la *Federazione nazionale dei Sindacati fascisti industria A. G. E.* da valere per gli operai della *Società dell'Acqua Pia antica Marcia;*

contenente l'elenco degli operai della suddetta Società, i quali, ai sensi dell'art. 7 (disposizioni transitorie) del citato Contratto Collettivo, sono esclusi dalla iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende del Gas, provvedendo direttamente la Società al loro trattamento di liquidazione e di quiescenza:

1. DI GIULIANI Giuseppe
2. TOTI Antonio
3. MECCI Tito
4. LATINI Augusto
5. BACALONI Nazzareno
6. BRANCHI Attilio
7. LATINI Bernardino
8. SIDERI Gaetano
9. MORDACCHINI Pietro
10. RIPPI Girolamo
11. LATINI Francesco
12. DIOTALLEVI Rinaldo
13. LATINI Giuseppe
14. PERETTI Giuseppe

1583

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 2

VERBALE D'ACCORDO
PER IL *FORFAIT* AGLI AUTISTI DELLA SOCIETÀ

L'anno 1932-XI, il giorno 20 dicembre, presso la sede della Federazione nazionale fascista industrie Gas e Acquedotti si sono riuniti i Signori:

on. Gabriele Parolari, Commissario alla Presidenza della Federazione nazionale fascista industrie Gas e Acquedotti, assistito dal segretario generale dott. Luigi Nerbini e dal sig. Alfredo Santelli in rappresentanza della Società dell'Acqua Pia antica Marcia, di Roma,

e l'avv. Corrado Petrone, Commissario della Federazione nazionale Sindacati fascisti dell'industria Acqua-Gas-Elettricità, assistito dall'ing. Salvatore Bruno e dal dott. Mario Pepe dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'Industria

per concordare la *forfaitizzazione* del compenso mensile per le ore di servizio compiute dagli autisti propriamente detti della Società dell'Acqua Pia antica Marcia, di Roma, oltre le otto ore normali giornaliere.

Le parti, dopo attento esame della situazione, convengono:

la Società dell'Acqua Pia antica Marcia corrisponderà agli autisti propriamente detti la somma di lire 90 mensili a titolo di retribuzione *forfaitaria* per l'eventuale servizio compiuto da detti autisti oltre le otto ore giornaliere e fino alle ore 22 di ogni giorno.

Letto, confermato, sottoscritto

firmati: on. GABRIELE PAROLARI; dott. LUIGI NERBINI; avv. CORRADO PETRONE; ing. BRUNO SALVATORE; dott. MARIO PEPE; sig. ALFREDO SANTELLI.

1584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA ANTICA MARCIA
ROMA - VIA DEL POZZETTO, 108

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER I FONTANIERI E GLI USCIERI
DELLA
SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA
ANTICA MARCIA

Pubblicato nel *Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma*, n. 47, del 14 giugno 1935-XIII

ROMA
DITTA TIPOGRAFIA CUGGIANI
VIA DELLA PACE, 35
1935-XIV

3695

1565

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA ANTICA MARCIA
ROMA - VIA DEL POZZETTO, 108

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER I FONTANIERI E GLI USCIERI
DELLA
SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA
ANTICA MARCIA

Pubblicato nel *Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma*, n. 47, del 14 giugno 1935-XIII

ROMA
DITTA TIPOGRAFIA CUGGIANI
VIA DELLA PACE, 35
1935-XIV

3693

1586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

L'anno 1935-XIII in Roma, il giorno 23 marzo, presso la sede della Federazione Nazionale Fascista Industriali Gas e Acquedotti, Via Francesco Crispi, 10;

tra la *Federazione Nazionale Fascista Industriali Gas e Acquedotti,* rappresentata per delega dal suo presidente gr. uff. Crescentino Rampone, dall'avv. Luigi Nerbini, direttore della Federazione stessa, assistito dal gr. uff. conte Paolo Blumenstihl e dal dott. Mario Salce, in rappresentanza della Società Acqua Marcia

e la *Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori Industria Acqua, Gas, Elettricità,* rappresentata dal suo segretario, rag. Antonio Villanova, assistito dai sigg. Ernesto Frezzolini ed ing. Bruno Salvatore della Federazione stessa, dal sig. Cartoni Remigio, segretario del Sindacato Provinciale Impiegati acquedotti e dai sigg. Taloni Nicola, esperto per i fontanieri e Crescimbene Ernesto, esperto per gli uscieri,

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i fontanieri ed uscieri dipendenti dalla Società Acqua Pia antica Marcia, da valere nel territorio della provincia di Roma.

1587

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 1.

Applicazione del contratto.

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai fontanieri e agli uscieri della Società dell'Acqua Pia antica Marcia.

Esso non si applica al personale assunto per eseguire servizi o lavori straordinari, quali, ad esempio, la costruzione e l'ampliamento degli impianti.

ART. 2.

Assunzione.

L'assunzione del personale sarà effettuata a norma delle disposizioni vigenti con la preferenza agli iscritti al P. N. F., ai Sindacati Fascisti e agli ex combattenti.

All'atto dell'assunzione, al personale sarà consegnata gratuitamente, a cura dell'Azienda, copia del presente Contratto.

Per l'ammissione, il personale deve presentare i seguenti documenti:

1) Tessere relative alle assicurazioni sociali obbligatorie;

2) Carta d'identità e titoli equipollenti.

Potranno essere eventualmente richiesti i seguenti documenti:

1) Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

2) Certificati che dimostrino le attitudini del personale e le sue occupazioni precedenti.

Il personale dovrà pure dichiarare il suo domicilio, segnalandone i successivi mutamenti.

1583

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 3.

Visita medica.

Prima dell'assunzione in servizio, il personale potrà essere sottoposto a visita medica, da parte del medico di fiducia dell'Azienda.

ART. 4.

Periodo di prova.

Il personale di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova non superiore ai 30 giorni, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto.

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuto il licenziamento, il personale in servizio s'intende confermato.

Al personale confermato, in base all'esito della prova, l'azienda fisserà la relativa retribuzione che non potrà essere inferiore al minimo stabilito nel presente contratto per la categoria alla quale esso verrà assegnato.

Il personale che non viene confermato, o che non crede di accettare le condizioni fissategli lascerà senz'altro il lavoro, mediante il solo pagamento della retribuzione per il periodo di servizio prestato.

ART. 5.

Anzianità di servizio.

Per il personale che abbia superato favorevolmente il periodo di prova, l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno di assunzione. Nel computo dell'anzianità di servizio da ef-

3691

1589

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fettuarsi in caso di risoluzione del rapporto di dipendenza, ogni frazione d'anno, se minore di 6 mesi, non sarà calcolata, se uguale o maggiore, varrà per un anno intero.

L'anzianità di servizio del personale ex combattente nella guerra 1915-1918, a tutti gli effetti, sarà aumentata di sei mesi:

a) per ogni anno di campagna;

b) per ogni distintivo di ferita oppure di mutilazione;

c) per ogni decorazione al valore;

d) per ogni promozione per merito di guerra.

Per ex combattenti s'intendono quelli che, nella guerra 1915-1918, furono assegnati a corpi o reparti operanti compresi nella zona di Comando di divisione mobilitata.

La maggiorazione di anzianità di cui alla lettera *b*) del presente articolo sarà estesa, nella stessa misura ed ai medesimi effetti sopra precisati, anche agli iscritti al P. N. F. che abbiano riportate ferite o mutilazioni per la causa Fascista. Per coloro che risultano iscritti al P. N. F. prima della Marcia su Roma e per coloro che parteciparono alla Marcia stessa sarà riconosciuta l'anzianità prevista dall'accordo interfederale 11 giugno 1934-XII.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità, deve essere corredata, per gli ex combattenti, dallo stato di servizio rilasciato dalle Autorità militari e per i feriti o mutilati per la causa Fascista e per gli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, da certificato rilasciato dalle competenti Gerarchie.

Agli effetti delle maggiorazioni di anzianità, di cui sopra, le ferite e mutilazioni di guerra debbono essere tali da dare diritto a fregiarsi dei corrispondenti distintivi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fra le decorazioni al valore non è compresa la croce di guerra semplice, mentre invece è da considerarsi la croce di guerra al valor militare.

Le concessioni del presente articolo sono peraltro limitate a coloro che non ne abbiano precedentemente usufruito.

ART. 6.

Durata del lavoro - Orario.

L'orario normale del lavoro è di 48 ore settimanali ripartito in 8 ore giornaliere.

Il personale dovrà attenersi strettamente all'orario di lavoro stabilito dalla direzione e non potrà abbandonare il lavoro prima dal tempo fissato se non debitamente autorizzato.

Ai fontanieri, essendo essi chiamati ad espletare uno speciale servizio la cui natura e il carattere non consentono il controllo dell'orario, e dovendo prestare la loro opera in relazione a tutte le esigenze e necessità del servizio, specie durante il periodo estivo, verrà concessa nel mese di agosto una gratificazione la cui misura sarà fissata dalla Direzione e che non potrà essere inferiore a L. 250, per l'allievo fontaniere, a L. 400, per il fontaniere di seconda classe e a L. 500, per il fontaniere di prima classe.

In considerazione dell'attuale stato di fatto, verrà concessa anche agli uscieri, salvo demerito e ad esclusivo giudizio della Direzione, una gratifica nel mese di agosto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 7.

Lavoro straordinario, notturno e festivo.

S'intende straordinario il lavoro compiuto dal personale durante le giornate lavorative oltre l'orario normale di cui all'articolo precedente.

Il lavoro straordinario dovrà essere contenuto nei limiti e con le modalità delle leggi vigenti.

È considerato lavoro notturno quello compiuto oltre l'orario normale dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane del giorno successivo.

È considerato lavoro festivo il lavoro compiuto dal dipendente, nei limiti e con le modalità di legge, nei giorni festivi e di riposo settimanale di cui all'art. 8.

Il lavoro straordinario, festivo e notturno sarà compensato con la retribuzione oraria aumentata dalle seguenti percentuali di maggiorazione:

a) per le ore di lavoro straordinario . . 25 %
b) » » festivo . . . . 30 %
c) » » notturno . . . 40 %

Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

La retribuzione oraria normale sarà determinata in ogni caso e a tutti gli effetti, dividendo la retribuzione mensile normale per 200 ore lavorative.

Per i fontanieri la gratifica di cui all'articolo precedente sostituisce il compenso per l'eventuale lavoro straordinario previsto dalla lettera *a*) del presente articolo.

1542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 8.

Giorni festivi e riposo settimanale.

Saranno considerati giorni festivi tutte le domeniche e quelli riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili.

Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni consentite dalla legge.

Qualora le speciali esigenze dell'Azienda richiedano prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, il personale avrà diritto al riposo settimanale compensativo di 24 ore consecutive e pertanto non avrà diritto alla percentuale di aumento previsto per il lavoro straordinario.

Il personale chiamato per necessità di servizio, a prestare la propria opera nei giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, escluse le domeniche, come tali, verrà compensato con la maggiore retribuzione prevista per il lavoro straordinario festivo.

La eventuale coincidenza di un giorno festivo con un giorno di riposo, non darà diritto ad indennità supplementare nè a giornata di riposo sostitutivo.

ART. 9.

Assenze.

Il personale che non può presentarsi al lavoro, deve darne sollecito avviso ai superiori.

Tutte le assenze debbono essere giustificate e le giustificazioni dovranno essere presentate al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificato impedimento.

*

3689

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In caso di denunciata malattia la Direzione ha facoltà di farla constatare da un proprio medico.

Ogni assenza ingiustificata costituisce mancanza grave e darà luogo a provvedimenti disciplinari.

ART. 10.

Ferie.

Al personale che abbia un'anzianità ininterrotta di un anno spetterà un periodo di ferie, con corresponsione della ordinaria retribuzione, come segue:

Con anzianità sino a	5 anni compiuti,	giorni	10
» da 6 a 15	»	»	15
» di oltre 15	»	»	20

Tale periodo si intende comprensivo dei giorni domenicali e festivi.

I turni delle ferie saranno regolati dalla Direzione e saranno fissati secondo le esigenze del servizio, possibilmente nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre. Per circostanze particolari, la Direzione potrà anche sostituire alle ferie continuative riposi più brevi, purchè sia complessivamente raggiunto il periodo di ferie stabilito.

Saranno diminuiti dal periodo di ferie annuali soltanto le brevi licenze ottenute nell'anno e le assenze non riconosciute giustificate.

Non saranno invece detratti dalle ferie gli speciali permessi accordati per gravi motivi di famiglia o per comprovata malattia.

In considerazione dello scopo igienico e sociale delle ferie annuali, non ne è ammessa rinuncia espressa o tacita, nè la sostituzione mediante compenso.

1594

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Direzione può per ragioni di servizio sospendere le ferie; può anche per ragioni di servizio richiamare l'assente prima del termine delle ferie, fermo in entrambi i casi il diritto al personale di fruire delle ferie o di completarle in epoca successiva purchè entro l'anno solare.

Il personale che ha maturato il diritto alle ferie, se licenziato o dimissionario prima del godimento delle ferie stesse, ha diritto ad usufruirne.

Al personale che non abbia maturato il diritto alle ferie, ma che abbia compiuto almeno 6 mesi utili alla maturazione delle medesime, spetterà, in caso di licenziamento, il godimento di un periodo di ferie proporzionale ai mesi di servizio prestati. Il periodo di preavviso di licenziamento non può essere considerato come periodo di ferie.

ART. 11.

Controllo di presenza.

La Direzione può fissare opportune norme e disposizioni per il controllo di presenza del personale.

ART. 12.

Malattie ed infortuni.

Nei casi di interruzione di servizio, dovuta ad infortunio o malattia regolarmente accertata, che sia tale da non consentire la prestazione del servizio, l'azienda conserverà il posto al dipendente, senza interruzione di anzianità e corrispondendo l'intera retribuzione, per i periodi risultanti dalla seguente tabella:

per i dipendenti con anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti: *mesi 3;*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per i dipendenti con anzianità di servizio da 6 a 10 anni compiuti: *mesi 6;*

per i dipendenti con anzianità di servizio da 11 a 15 anni compiuti: *mesi 9;*

per i dipendenti con anzianità di servizio di oltre 15 anni: *mesi 12.*

In caso di invalidità temporanea, dovuta ad infortunio sul lavoro, sarà dedotta dal trattamento di cui sopra l'indennità corrisposta al dipendente dall'Istituto assicuratore.

Il dipendente che abbia usufruito delle concessioni contemplate nei comma precedenti, per il periodo massimo ivi previsto, non potrà valersi nuovemente di tali concessioni, quando non sia intercorso dalla concessione precedente un periodo di almeno 9 mesi.

L'azienda provvederà ad assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni, a norma di legge.

Le indennità spettanti al personale in conseguenza di infortunio (invalidità permanente o morte) gli saranno corrisposte indipendentemente dalle indennità spettantigli per risoluzione del contratto a norma dell'art. 24 del presente contratto.

ART. 13.

Servizio militare.

La chiamata sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva costituisce risoluzione di contratto, spettando al dipendente un compenso pari a quello che gli spetterebbe in caso di licenziamento non per motivi disciplinari, a titolo di indennità, a norma dell'art. 24.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il dipendente richiamato sotto le armi e nella M.V.S.N. conserva il diritto al posto, e il periodo passato sotto le armi è considerato, agli effetti della anzianità, come passato in servizio. A tale personale sarà corrisposta per i primi tre mesi l'intera retribuzione.

Terminato il periodo di richiamo alle armi il dipendente dovrà presentarsi nel termine di giorni 15 all'azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto, salvo giustificato impedimento, sarà considerato dimissionario.

Per le chiamate in servizio nella M.V.S.N. valgono le disposizioni di legge e le istruzioni del Comando Generale della M.V.S.N.

ART. 14.

Gerarchia e disciplina.

Il personale deve rispettare la dipendenza gerarchica stabilita dalla Direzione tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta.

ART. 15.

Provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari sono:

a) multa;

b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) riduzione o soppressione della gratificazione di fine d'anno;

d) licenziamento senza preavviso nè indennità.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati dalla Direzione sentita la discolpa del dipendente.

Il licenziamento senza preavviso ed indennità potrà applicarsi al dipendente che abbia commesso una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto del lavoro.

ART. 16.

Consegna utensili e materiale.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il personale deve farne richiesta al capo servizio.

Il personale è responsabile degli utensili che riceve regolarmente in consegna.

Esso dovrà interessarsi di far prendere nota anche degli attrezzi di sua proprietà, onde poterli asportare all'atto del licenziamento e delle dimissioni.

In caso di licenziamento o di dimissioni, prima di lasciare l'azienda, il personale dovrà consegnare al magazzino della medesima, tutto quello che ha ricevuto in consegna.

ART. 17.

Visita d'inventario.

La Direzione ha facoltà di sottoporre gli oggetti affidati al personale a visita d'inventario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 18.

Vestiario.

La Direzione fornirà ogni anno gratuitamente ai fontanieri e agli allievi fontanieri una tenuta invernale ed una estiva con i relativi berretti.

Fornirà altresì al personale suddetto ogni tre anni un pastrano.

La Direzione fornirà agli uscieri una tenuta invernale ogni anno ed una estiva ogni due anni. Fornirà inoltre un pastrano ogni cinque anni.

Il personale, durante il servizio è tenuto ad indossare il vestiario assegnatogli avendone la massima cura.

ART. 19.

Indennità biciclette.

Al fontaniere o all'allievo fontaniere che, a richiesta della Direzione, usi la propria bicicletta a servizio della Società, sarà corrisposta una indennità mensile di L. 25. Uguale indennità sara corrisposta al personale che usi la motocicletta di proprietà della Società e che provveda alla manutenzione della macchina secondo le norme in uso.

ART. 20.

Indennità di trasferta.

Qualora il personale addetto alla verifica degli sbocchi venga comandato a compiere servizi fuori di residenza per i quali sia costretto a consumare i pasti e a pernottare fuori

3686

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del suo domicilio, avrà diritto, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, a una indennità di trasferta a compenso delle spese di vitto e di alloggio sostenute. Tale indennità potrà, d'accordo tra la Direzione e gli interessati, essere stabilità *à forfait* quando la permanenza fuori sede dovesse protrarsi per un lungo periodo.

ART. 21.

Classificazione e retribuzione.

Il personale assunto per essere adibito alle mansioni di fontaniere, dovrà sottostare, superato favorevolmente il periodo di prova di cui all'art. 4, ad un tirocinio per la durata di anni due con la qualifica di allievo fontaniere. Anche durante tale periodo sarà applicato in tutte le sue parti il presente contratto.

Superato tale periodo, l'allievo fontaniere avrà diritto al passaggio alla categoria di fontaniere di 2ª classe. La permanenza massima in quest'ultima categoria sarà di sei anni, dopo di che il fontaniere avrà diritto al passaggio alla categoria di fontaniere di 1ª classe.

La retribuzione spettante al personale viene assegnata dall'Azienda a seconda delle mansioni e della capacità: comunque non potrà essere inferiore ai seguenti minimi mensili:

A) Fontanieri:

Allievo fontaniere	L. 525
Fontaniere di 2ª classe . . .	» 600
Fontaniere di 1ª classe . . .	» 675

1600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All'inizio degli anni 14°, 19°, 24°, e 29° dall'assunzione in servizio sarà concessa una speciale indennità di anzianità di L. 50 mensili.

B) Uscieri . . . . . L. 475

Il minimo di assunzione per gli uscieri di cui sopra sarà aumentato di L. 75 mensili rispettivamente all'inizio del 3° e del 9° anno dall'assunzione in servizio e rispettivamente di L. 50 mensili all'inizio del 14°, 19°, 24° e 29° anno dall'assunzione stessa.

Le retribuzioni di cui sopra saranno ridotte del 20 per cento per i dipendenti con età inferiore dei 18 anni.

La corresponsione della retribuzione sarà fatta mensilmente.

ART. 22.

Gratificazione.

La Società corrisponderà a fine d'anno al personale una gratificazione pari alla retribuzione mensile normale.

Al personale con anzianità inferiore ad un anno detta gratificazione sarà corrisposta in ragione di dodicesimi.

In occasione della S. Pasqua, la Società corrisponderà a tutto il personale che abbia compiuto il settimo anno di servizio, fatta eccezione per coloro che a giudizio della Direzione se ne siano resi immeritevoli, una speciale gratificazione nella misura che la Direzione medesima stabilirà caso per caso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 23.

Risoluzione del contratto di lavoro.
Preavviso di licenziamento.

Il licenziamento del personale che abbia superato il periodo di prova, non dovuto a motivi disciplinari ai sensi dell'art. 15, può aver luogo in qualsiasi momento, con preavviso di:

giorni 15 per il personale con anzianità da 1 a 5 anni di servizio;

giorni 30 per il personale con anzianità da 5 a 10 anni di servizio;

giorni 60 per il personale con anzianità da 10 anni in poi.

È in facoltà della Direzione di esonerare subito il licenziato dal lavoro pagandogli la retribuzione globale per il tempo mancante a completare il periodo di preavviso.

In caso di dimissioni il personale è tenuto a dare alla Società un preavviso di 15 giorni.

ART. 24.

Indennità di licenziamento – Morte – Dimissioni.
Fondo di Previdenza e di Pensione.

Presso la Società è creato un Fondo di Previdenza e di Pensioni allo scopo di provvedere secondo le norme del regolamento allegato, che forma parte integrante del presente contratto, al trattamento di liquidazione, previdenza e pensione a favore del personale ad essa iscritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il regolamento del Fondo di Previdenza e di Pensione stabilisce il trattamento economico spettante al personale che abbia superato il periodo di prova e ai loro aventi causa in qualunque caso di risoluzione del rapporto di lavoro escluso il preavviso o la indennità sostitutiva del preavviso stesso.

ART. 25.

Trapasso – Trasformazione o cessazione di Azienda.

Il trapasso o la trasformazione dell'Azienda non risolve il contratto di lavoro, ed il personale, ad essa addetto, conserva i suoi diritti derivanti dal presente contratto e dal servizio prestato presso l'Azienda, nei confronti del nuovo titolare.

In caso di cessazione o liquidazione dell'Azienda, da qualsivoglia ragione determinata, il dipendente avrà diritto al trattamento previsto per il licenziamento per motivi non disciplinari.

ART. 26.

Data di inizio di applicazione del presente contratto.

La data d'inizio di applicazione del presente contratto è quella del 1° luglio 1934-XII.

ART. 27.

Durata del contratto.

Il presente contratto avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul F. A. L. della provincia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Scaduto il predetto termine, il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno, qualora tre mesi prima della scadenza non venga denunciato da una delle associazioni competenti nei modi di legge.

ART. 28.

Convenzioni particolari - Contratti individuali.

Le singole disposizioni del presente contratto saranno di diritto sostituite o integrate con le disposizioni più favorevoli al personale per effetto di particolari convenzioni e di contratti individuali.

ART. 29.

Reclami e controversie.

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme dell'Azienda e saranno risolti direttamente tra i prestatori d'opera interessati ed i loro superiori.

Qualora la controversia non venga risolta e debba essere esperita l'azione giudiziaria, la controversia dovrà essere denunciata ai sensi di legge, all'associazione professionale legalmente riconosciuta della categoria cui appartiene il denunciante per il tentativo di conciliazione dalle parti.

A tal fine l'associazione che riceve la denuncia dovrà interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'associazione della categoria a cui appartiene colui contro il quale s'intende proporre l'azione.

1609

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualora la conciliazione non sia possibile e in ogni caso trascorsi 15 giorni dalla denuncia o dalla spedizione della medesima, se questa è stata fatta con lettera raccomandata, l'interessato avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno composte amichevolmente dalle associazioni professionali competenti.

ART. 30.

Disposizioni transitorie.

1) Al personale che all'entrata in vigore del presente contratto percepiva un'indennità di carovita, detta indennità è assorbita dalla retribuzione di cui al comma 6.

2) Al personale al quale all'entrata in vigore del presente contratto veniva corrisposta un'indennità di famiglia (coniugati e coniugati con prole) detta indennità verrà mantenuta fino a che il personale stesso si troverà nelle seguenti condizioni:

a) ammogliato senza prole, finchè sia in vita la moglie e non esista a di lei carico sentenza di separazione per colpa;

b) ammogliato con prole finchè il minore dei figli non abbia compiuto il 18° anno di età.

3) Al personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1926 e che non percepisce attualmente indennità di famiglia, detta indennità sarà corrisposta nella misura di L. 75 per la moglie e di L. 75 per i figli, qualunque ne sia il numero, fino a che concorrano le condizioni di cui al precedente comma 2°.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) Al personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1926 che percepisce attualmente una indennità di famiglia in misura inferiore a quella stabilita dal precedente comma 3°, tale indennità sarà corrisposta nella misura e alle condizioni di cui al suddetto comma 3°.

5) Al personale finora qualificato avventizio, sarà riconosciuta, agli effetti del presente contratto, l'anzianità dalla data di assunzione.

6) Al personale assunto in servizio prima del gennaio 1927, saranno applicate, previo eventuale conguaglio, le seguenti tabelle:

FONTANIERI		USCIERI	
L. 525,—		L. 500,—	
Inizio 4° anno	577,50	Inizio 4° anno	550,—
» 7° »	630,—	» 7° »	600,—
» 10° »	682,50	» 10° »	650,—
» 13° »	735,—	» 13° »	700,—
» 16° »	787,50	» 16° »	750,—
» 19° »	840.—	» 19° »	800,—
» 22° »	866,25	» 22° »	825,—
» 25° »	893,50	» 25° »	850,—
» 28° »	919,75	» 28° »	875,—
» 31° »	946,—	» 31° »	900,—

Al personale attualmente in servizio assunto dopo il 1° gennaio 1927 (avventizi) saranno applicate, previo eventuale conguaglio, la retribuzione e la classificazione loro spettanti in base all'art. 21.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) Al personale che percepisce una retribuzione superiore a quella spettantegli dall'applicazione delle tabelle di cui sopra sarà conservata la differenza a titolo di assegno *ad personam* assorbibile con i successivi aumenti.

L'assegno integrativo corrisposto al personale in seguito all'applicazione del R. D. 30 gennaio 1930, n. 18 (R. M.) non sarà assorbibile dagli aumenti di anzianità.

Il personale assunto anteriormente al 1° gennaio 1920 godrà del trattamento pensioni previsto dal Regolamento in vigore nel 1920-1925 (vedi ordine di servizio n. 98) senza rilascio della percentuale mensile stabilita nell'art. 3, comma 3°, lettera *b*) del regolamento speciale per il fondo di previdenza e pensionamento.

p. la *Federazione Nazionale Fascista industriali gas e acquedotti:*

LUIGI NERBINI

p. la *Federazione Nazionale Fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità:*

ANTONIO VILLANOVA
ERNESTO FREZZOLINI
REMIGIO CARTONI
NICOLA TALONI
ERNESTO CRESCIMBENE

1807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGOLAMENTO SPECIALE PER IL FONDO DI PREVIDENZA E PENSIONAMENTO

ART. 1.

Al trattamento economico del dipendente che abbia superato il periodo di prova e per i suoi aventi causa, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 23 del contratto di lavoro, provvede esclusivamente il fondo di previdenza e pensionamento disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2.

L'iscrizione del dipendente al fondo di previdenza e pensionamento e l'inizio dei versamenti dei relativi contributi vengono effettuati dalla data nella quale il dipendente stesso abbia superato il periodo di prova.

ART. 3.

A favore di ogni iscritto è costituito da tale data il fondo di previdenza che comprenderà:

a) un conto *A* al quale verrà accreditato mensilmente dalla Società un importo corrispondente al 10% (dieci per cento) della retribuzione normale del dipendente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) un conto *B*) al quale verrà accreditato mensilmente l'importo della trattenuta corrispondente al 5 % (cinque per cento) della retribuzione normale del dipendente che la Società farà sulla retribuzione stessa.

Agli effetti dei versamenti di cui ai precedenti commi *a*) e *b*) e, agli effetti del trattamento di pensione, sarà considerata retribuzione normale il minimo di assunzione maggiorato dagli aumenti di anzianità e di merito, nonchè l'attuale assegno *ad personam* corrisposto al personale in servizio al 31 dicembre 1932, in forza delle disposizioni del R. D. L. 30 gennaio 1933, n. 18.

ART. 4.

Su tutte le somme accreditate nei conti *A* e *B*, si computeranno gli interessi in misura del 4 % con capitalizzazione annuale.

ART. 5.

Al compimento del ventesimo anno di servizio, saranno chiusi i conti *A* e *B* e l'importo relativo sarà passato alla riserva matematica necessaria a garantire il trattamento di pensione previsto dai successivi articoli. A detta riserva continuerà ad essere accreditato il contributo del personale, nella misura del 5 % della retribuzione mensile normale fino alla risoluzione del contratto di lavoro.

Nel caso che le somme di cui sopra non fossero sufficienti a garantire il trattamento di pensione previsto dai successivi articoli del presente regolamento, l'integrazione della relativa riserva matematica sarà a totale carico della Società.

1802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 6.

Verrà inoltre acceso un conto generale *C* al quale saranno accreditate le somme risultanti dal conto *A* nel caso in cui le somme stesse non spettassero di diritto al dipendente, o ai suoi aventi causa, fatta eccezione per il caso di dimissioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Verranno pure accreditate a detto conto gli eventuali lasciti, donazioni, nonchè le ritenute per multe non costituenti il rimborso di danni.

Liquidazioni.

ART. 7.

La risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, che non abbia superato i 20 anni di servizio presso la Società è regolata esclusivamente dalle liquidazioni previste nei successivi art. 8 e 9.

ART. 8.

L'intero saldo risultante dal conto *A* e dal conto *B* sarà versato al dipendente o ai suoi aventi causa in aggiunta alla eventuale indennità sostitutiva del preavviso, nei seguenti casi di risoluzione del rapporto di lavoro:

a) licenziamento per motivi non disciplinari di cui all'art. 23 del contratto di lavoro;

b) morte od inabilità permanente, a qualsiasi causa dovuta.

Nel caso di morte del dipendente l'ammontare del suo conto *B* sarà corrisposto agli eredi, secondo le norme del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vigente codice civile e quello del suo conto *A*, al coniuge o ai congiunti non oltre il quarto grado, viventi a carico del dipendente defunto.

In mancanza degli aventi diritto come sopra, l'ammontare del conto *A* sarà devoluto al conto generale *C* di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 9.

Nel caso di licenziamento per motivi disciplinari, previsto dall'art. 15 del contratto collettivo di lavoro, spetterà al dipendente il solo saldo risultante dal conto *B*.

Nel caso di dimissioni del dipendente, spetterà a questi, oltre il saldo risultante dal conto *B*, anche una quota risultante dal conto *A*, qualora il dipendente abbia compiuto i 10 anni di servizio, nella seguente misura:

fino al compimento di 15 anni di servizio: la metà;
oltre il compimento dei 15 anni di servizio: tre quarti.

Pensionamenti.

ART. 10.

Ai dipendenti che per aver superato i 20 anni di servizio, maturano il diritto al trattamento di pensione, questo verrà concesso con le seguenti modalità:

a) nel computo dell'anzianità di servizio agli effetti della pensione, ogni frazione di anno, se minore o uguale a 6 mesi, non si calcola, se maggiore, vale un anno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) il tempo trascorso in aspettativa non è valevole per il computo della pensione fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole concesso dall'Azienda;

c) le pensioni sono calcolate sulla media delle retribuzioni normali percepite negli ultimi due anni.

Quando la media delle retribuzioni in detto periodo superi L. 15.000 annue, l'eccedenza sulle L. 15.000 verrà calcolata per la metà;

d) agli effetti del calcolo della pensione dovrà essere compresa la indennità di famiglia spettante al personale a norma delle disposizioni transitorie del contratto collettivo, sempre che il dipendente ne abbia diritto, al momento del suo pensionamento. La quota della pensione relativa all'indennità diminuirà o cesserà col variare dello stato di famiglia del dipendente interessato.

ART. 11.

In caso di dimissioni del dipendente, che abbia compiuto i 20 anni di servizio e non abbia raggiunto i 35, la pensione cui avrà diritto sarà pari a $^{2}/_{3}$ di quella spettante al dipendente licenziato.

ART. 12.

Il dipendente, che abbia compiuto i 35 anni di servizio, ha diritto ad andare in pensione con un trattamento mensile corrispondente ai $^{4}/_{5}$ dell'intera retribuzione normale mensile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 13.

Nel caso d'inabilità assoluta o di licenziamento da parte della Società, non per motivi disciplinari, al dipendente che abbia compiuto i 20 anni di servizio sarà corrisposta una pensione pari a tanti 35' dei $^1/_5$ della retribuzione normale quanti saranno gli anni di servizio prestati.

ART. 14.

In caso di licenziamento per motivi disciplinari (ai sensi dell'art. 15 del contratto di lavoro) del dipendente che abbia superato i 20 anni di servizio, questi perderà ogni diritto al trattamento di pensione e gli sarà corrisposta soltanto la somma che risulterebbe accantonata sul conto *B* dalla data di assunzione a quella del suo licenziamento, in base ai contributi trattenuti al dipendente.

ART. 15.

Nel caso di morte del dipendente, tanto che sia in servizio, quanto si trovi già in pensione, verrà corrisposta ai figli minorenni e nubili e alla vedova, una parte della pensione, come è specificato nell'articolo seguente, purchè alla data della cessazione del servizio siano trascorsi due anni dal matrimonio e non esista sentenza di separazione di corpo per colpa della moglie e finchè questa non passi ad altre nozze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 16.

Le quote di pensione spettanti alla vedova ed ai figli minorenni e nubili del dipendente, saranno computate in centesime parti della pensione che spettava o sarebbe spettata al rispettivo marito o padre nelle proporzioni seguenti:

a) vedova senza figli minorenni: 50 %;
b) » con un figlio minorenne: 65 %;
c) » con più figli minorenni: 75 %.

Ove la pensione non sia dovuta alla vedova, o i figli minorenni siano orfani di ambo i genitori, ai medesimi spetterà complessivamente la pensione nella misura del 50 % fino alla loro maggiore età.

In mancanza della vedova e dei figli minorenni, la pensione spetterà ai genitori o al genitore superstite del dipendente defunto, nella misura del 50 %, nel caso in cui fossero stati a suo carico.

La figlia minorenne coniugata si considera, agli effetti del presente articolo, come maggiorenne.

Amministrazione.

ART. 17.

La sorveglianza sulle tenute dei conti *A*, *B* e *C* previsti dal presente regolamento, sarà esercitata dallo stesso Consiglio d'Amministrazione di cui all'art. 17 del regolamento speciale per il fondo di previdenza e pensione, allegato al contratto collettivo degli impiegati.

Le norme contenute nel citato art. 17 s'intendono applicabili al presente regolamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Norme transitorie.

ART. 18.

I versamenti di cui ai commi *a* e *b* dell'art. 3 del presente regolamento, avranno inizio dal 1° luglio 1934, per tutto il personale in servizio a tale data, con le norme contemplate dall'art. 3 medesimo.

ART. 19.

Per l'anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1934 del personale assunto fino al 31 dicembre 1926, l'azienda provvederà ad accreditare i conti *A* e *B* dei dipendenti che non abbiano compiuto i 20 anni di anzianità di una somma corrispondente al trattamento previsto dall'art. 9 del regolamento per i fontanieri ed uscieri, in vigore fino al 1926.

Restano, in ogni caso, ferme le disposizioni dell'ordine di servizio n. 98 della Società per il personale ivi contemplato.

Per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1927 (avventizi) l'Azienda accrediterà i conti *A* e *B* di una somma corrispondente:

a) ad una mensilità della retribuzione normale per quanti sono gli anni di servizio prestati dai dipendenti con una anzianità al 30 giugno 1934 superiore ai 5 anni;

b) al 75 % di una mensilità della retribuzione normale per quanti sono gli anni di servizio prestati dai dipendenti, con una anzianità come sopra, inferiore ai 5 anni.

Le somme indicate nei periodi precedenti del presente articolo saranno accreditate con la valuta 1° luglio 1934 e dovranno essere suddivise in parti uguali fra i conti *A* e *B*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 20.

Le somme corrispondenti al rilascio del 6% previste dall'art. 8 del regolamento pensioni 1925 (sostituito dal presente regolamento) effettuato dal personale assunto prima del 1° gennaio 1927, vengono definitivamente assegnate alla riserva matematica, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

p. la *Federazione Nazionale fascista industriali gas e acquedotti:*

LUIGI NERBINI
PAOLO BLUMENSTIHL
DR. MARIO SALCE

p. la *Federazione Nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità:*

ANTONIO VILLANOVA
ERNESTO FREZZOLINI
REMIGIO CARTONI
NICOLA TALONI
ERNESTO CRESCIMBENE

1919